DISCORSO
DI AMATO DANIO
Reg. Consig. del Consiglio di S. Chiara

DELLE RAGIONI DELLA S. C. R. M.

DI FILIPPO V.

ALLA SUCCESSIONE

DELLA MONARCHIA DI SPAGNA

AGGIUNTOVI

Un Ragionamento intorno all' INVESTITURA del Regno di Napoli.

IN NAPOLI M. DCCIII.

Per Carlo Porsile Reg. Stamp.

AVVERTIMENTO.

Mio intendimento nel comporre questa qualsisia Scrittura non è già stato di render palesi al Mondo le ragioni, e'l dritto del nostro Serenissimo Monarca FILIPPO V. perocchè è egli per ogni verso evidentissimo; ed offende in certa guisa il vero colui, che va recandolo in dubbio con ricercate dimostrazioni: nè anche per acquistarmi fama, e riputazione in questa mia vecchiezza tra gli scienziati uomini; già stanco delle mondane cose, e ben consapevole di mio debol valore: massime non mancando, nè in questo Regno, nè in altri della grande, e distesa Monarchìa Spagnuola, persone di altissimo ingegno, e di somma, & eminente dottrina, assai più di me degne di sì fatto peso, ed onore. Ben mi son mosso a scrivere in veggendo la licenza, e libertà, che, per invecchiata usanza, conviene a ciascuno, di esporre sua opinione in ogni scienzia, ed affare, che sia; quando egli accade, che non rimanga per avventura persuaso di ciò, che altri ne va pubblicando in istampa. Or l'Autore del Mercurio di Olanda *volle l'anno passato trascrivere, e divulgar da per tutto un Compendio, ch'egli chiama, del Manifesto dell'Augustissimo Imperadore, e sua Serenissima Casa d'Austria, intorno alla successione della Monarchìa di Spagna; soggiugnendo, che in Italia avea sì fatto Manifesto prodotto tutto l'effetto, che potesse desiderarsi. Ciò non essendo vero, come egli dice, nè contenendo quella Scrittura ragione alcuna, nè anche apparente, valevole a*

pro-

produrre quegli effetti, che quel politico Gazzettiere s'insogna; emmi paruto convenevole, anzi necessario servirmi della libertà suddetta; e (salvo ogni onore, che si dee alle persone Regali) far comprendere a lui, e ad ogni altro mal consigliato di quel partito, quanto fortemente s'ingannino; e quanto poco reggano a martello le tanto magnificate pretese ragioni, che per gli Serenissimi Austriaci in quel libretto si allegano. Come ciò siami riuscito, il giudichino gli spassionati, e dabbene. A me basta d'essere ben persuaso di quel, che scrivo: e di esporre al pubblico quelle risposte, che in leggendo il Mercurio *tra la noja, e lo sdegno fra me stesso considerava. Sta sano.*

Del-

Della Ragione, e Giuſtizia per la ſucceſſione della S. R. C. M. di

FILIPPO V.

Nelli Regni, e Dominii della Monarchia di Spagna.

Eſsendoſi da me pubblicata una ſcrittura intorno alla giuſta, e legittima ſucceſſione del Sereniſſimo noſtro Rè FILIPPO V. alla Monarchia di Spagna, in confutazione di quanto in contrario ſi è portato in un riſtretto di Manifeſto della Sereniſſima Caſa d'Auſtria, contenuto nel Mercurio di Olanda del meſe di Settembre 1701; intendo, che alcuni vi hanno deſiderato la notizia del fatto, dal quale naſce la controverſia; e che al-

tri l'hanno ſtimata troppo brieve. A riſpetto di queſt'ultimi vaglia di ſcuſa quella,che,ſcrivendo un gran perſonaggio, che fù poi Cardinale (a) al ſuo Rè di Francia Henrico IV. in diſcolpa di averli ſcritto una lunghiſſima lettera, diſſe, che non aveva avuto tempo di eſſer brieve: & io lo ſono ſtato, e per averne goduto il tempo, e perche, non eſſendo queſta differenza da terminarſi nel Foro, hò ſtimato eſſere ſufficiente: conſiderando maſſimamente quelli del contrario partito eſpertiſſimi nella giuriſprudenza, ſolamente accennarne le concluſioni, prontiſſimo per altro,quando ne fuſſe il biſogno, di ſtabilirne, e fondarne pienamente la loro verità, e fermezza: quantunque per altro la ragione, e giuſtizia delSereniſſimo Rè FILIPPO V.è così lucida, e chiara, che può ben parer molto quel, che ſi è ſcritto. E quanto a'primi, benche poſſa dire, che ſcrivendo Io in riſpoſta a quelli, che hanno intera notizia del fatto, hò laſciato di rapportarlo;nondimeno,per appagarli,lo ſpiegherò piena,e diſteſamente, forſe più, che non è d'uopo, e biſogna, e tutto in noſtro volgare.

(a) Il Cardinal d'Oſſat nelle ſue lettere.

Furono le Spagne, per parlarne ſecondo le notizie dell'Iſtorie più certe, ne'tēpi remoti, e lontani, molti anni campo di battaglie tra' Cartagineſi, e Romani, che di pari ne aſpiravano alla conquiſta: e vinti, e ſcacciatine li Cartagineſi; e ſoggiogati,non ſenza valoroſa reſiſtenza, quei Popoli dalle armi Romane;divennero Provincie di quel grāde Imperio, gover-

vernate per lungo tempo da Pretori, o Proconsoli; fino che, indebolita, e per il trasporto della Sede Imperiale da Roma in Costantinopoli, e per la divisione poi fattane in Orientale, & Occidentale, la potenza Romana; sopravvennero dal Settentrione le barbare, e feroci nazioni, specialmente de' Vandali, e Goti, che, discacciati li Romani, vi fermarono la Sede Regale, e vi regnarono per circa trecento anni: ma per le violenze poi dell'ultimo Rè Goto Roderico, furono preda, offertagli dagli stessi suoi sudditi, de' Saraceni, o siano Mori dell'Africa. E sotto questo miserabil giogo, bẽche cominciato a scuotersi dal valore di Pelagio Principe del Regio Sangue Goto, e poi da altri non meno valorosi, e forti successori, con alternazioni, e vicende di vittorie, e di perdite; si visse, e pugnò per intorno a settecento anni, che, superati ultimamente i Mori del Regno di Granata, si sottrassero interamente le Spagne dall'indegna loro dominazione, e ricuperarono tutta la libertà.

Si erano nel rivolgimento di tante guerre divise le Spagne in molti Regni, insino a quattordici, tra Christiani, e Maomettani; che tra loro ancor nacquero discordie, e risse: e presso al 1460. si erano quei de' Christiani, o per successioni, o per conquiste ridotti a quattro, cioè di Castiglia, di Aragona, di Portogallo, e di Navarra, rimastone a' Mori quel di Granata solo. Di queste Corone, con li loro altri dominj, e dipendenze, in quel tempo ne era caduta la successione di Castiglia alla Regina

 Isa-

Isabella, e di Aragona al Rè Ferdinando, che si congiunsero insieme in matrimonio;durante il quale,fecero le conquiste di Granata,e di Navarra, e di altri dominj, e Signorie, & acquistarono l'insigne titolo di Cattolici:& avvenne parimente il discoprimento dell'Indie, e la conquista del nuovoMondo:laonde con li dominj, e Signorie,che,con l'altro matrimonio della loro figlia Giovanna, vi portò l'Arciduca d'Austria Filippo, venne a formarsi la più potente, & ampia Monarchia, che sia mai stata, e nella di loro discendenza, e progenie al presente si contrasta, e si pugna per la successione: alla quale, per meglio discernere, chi vi abbia le più valide, e più forti ragioni; se ne rapporta, e scrive l'ordine, e l'albore della generazione.

Dalli Rè Cattolici Ferdinando, & Isabella nacquero cinque figli: uno maschio, e quattro femine. Di questa prole, che per altro può dirsi abondante, furono tali gli avvenimenti, e successi; che pare la divina providenza ne abbia voluto fare un esempio della varietà, & incostanza delle cose umane: & ancorche non tutti appartengano alla presente controversia, non credo inutile darne qualche saggio. Il maschio hebbe nome Giovanni: delle femine la prima Isabella, come la madre, e fù maritata col Rè di Portogallo: la seconda Giovanna, la terza Catarina, e la quarta Maria. Il maschio prese in moglie Margarita, figlia dell'Imperatore Massimiliano primo, e Giovanna sorella ebbe in marito l'Arciduca

ca Filippo,figlio dell'istesso Imperatore; onde fù un cambio fra loro di sorelle, e fratelli: la terza Catarina, fù, con dispensa del Sommo Pontefice,maritata con due fratelli,l'uno dopo l'altro, Principi d'Inghilterra Arturo, & Henrico, che fù poi Rè: e la quarta Maria, morta la prima Isabella, parimente con dispensa papale, prese in marito l'istesso Emanuele Rè di Portogallo, che lo era stato della sorella.

Il Principe Giovanni nel fiore dell' adolescenza,non che della gioventù,lasciò la speranza della successione di tanti Regni, & insieme la vita, essendo ancora nuovo Sposo: e rimasta la moglie gravida mal partorì, e tornò in Fiandra:dove poi in tempo di Carlo V. suo nipote fù con molta lode Governatrice di quelle Provincie.

Morto il Principe Giovanni, li Re,e Regina suoi Padre,eMadre, chiamarono la figlia primogenita Regina di Portogallo, & il Rè suo marito,per farli ricevere, e giurare Principi successori nelle corone di Castiglia, e di Aragona.Andarono, e furono ricevuti,e giurati per tali, senza riparo alcuno nelle Corti di Castiglia: Mà nelle di Aragona, con gran sentimento de'Rè Cattolici, particolarmente della Regina, che diceva, che quel Regno bisognava conquistarlo;ricusavano di farlo: asserendo, che mai nel Regno di Aragona(a) si era dato luogo di accettare, ò giurare per succedere alla corona una Principessa femina,mà solamēte maschio:nō già come in Frācia maschio

(a) *Zurita to. 5. lib. 3. cap. 30. Mariana lib. 27. cap. 3.*

schio da maschio, e sempre della stirpe reale di mascolino sesso; mà purche maschio: niente curãdo, che sia nato, e discẽda da femmina. Onde parve provvidẽza divina, che nel maggior fervore della contenzione venisse a morte la Regina di Portogallo, un'ora dopo aver partorito un maschio, al quale fù posto nome Michele, e fù senza ripugnanza giurato Principe successore, così ne'Regni di Castiglia, come di Aragona. Ma sopravvenuta la morte anche di questo Principe in vita del Rè, e Regina suoi Avi, restò senza ostacolo à Giovanna, moglie dell'Arciduca, il luogo di primogenita, & a lei, e suoi discendenti ogni ragione alla succesione: come con effetto nella persona di Carlo suo primogenito si consolidarono le successioni delle corone di Castiglia, e di Aragona materne, e degli stati, e dominj dell'Arciduca suo Padre: onde si formò, e compose la gran Monarchia, per la quale presentemente, con tanta ostinazione, e violenza si contrasta, e si pugna, per toglierla, o intorbidarla al suo, per ogni verso, e ragione, legittimo successore Serenissimo Rè **FILIPPO V.**

Sono ben degni da considerarsi in questa prole de'primi Rè Cattolici li varj accidenti, che portarono la succesione alla stirpe, e progenie di Giovanna: la morte immatura del Principe, per così dire, in mezzo alle nozze, & in punto di divenir Padre: la morte d'Isabella Regina di Portogallo, sorella primogenita, caduta opportuna in tempo della reni-

ten-

tēza degli Aragoneſi in giurarla ſucceditrice, con il parto di maſchio, per toglierne, come ne tolſe, ogni difficultade, & ultimamente anche la morte di queſto maſchio Michele, già giurato Principe ſucceſſore: e tante morti intempeſtive raſſembrano, per occulto miſtero della divina provvidēza accadute, per portare alla ſucceſsione di tanti regni Giovanna, o per effetto di geloſia, o per altra infermità dementata, e priva di ſenno. Et è parimente anzi degno di maggior conſiderazione, per qual maligno fato avveniſſe, che di due ſorelle Iſabella, e Maria, ch'ebbero in marito un'iſteſſo Rè di Portogallo Emanuele, non fù in alcun modo turbata la quiete matrimoniale: la sfortunata Caterina, maritata ne' due Principi d'Inghilterra, ſimilmente con diſpēſa, ſofferſe l'ingiuſto ripudio, e menò, tutta però rimeſſa ſantamente, travagliata, & infelice vita, per la ſregolata, e violenta paſsione del Rè Arrigo VIII. ſuo marito: donde ne venne lo ſciſma, e li tanti mali, & ereſie poi ſopravvenute nell'Inghilterra.

Cōviene anche avvertire, che ciò che ſia, ſe l' Arciduca Filippo riconoſciuto prima Principe ſucceſſore, e poi per la morte della Reina Iſabella ſua ſocera, āché Rè di Caſtiglia, come marito di Giovanna, che per l'iſteſſa morte della Regina ſua madre venne a ſuccedere nella proprietà; doveſſe ſtimarſi propriamente Rè, e non marito ſolamente della Regina; come fù nominato Filippo ſuo nipote in Inghilterra, c'aveva in moglie la Regina Maria

ria; e,come di presente il marito dell'odierna Regina(se tale può giustamente credersi, e nò, com'è, usurpatrice della corona d'Inghilterra) lo chiamano non Rè, ma solamente Principe di Danimarca, e tiene carica, & officio di Ammiraglio in Inghilterra, conferitoli dalla Regina sua moglie. Certamente a rispetto della corona di Aragona non potè acquistare titolo; essendo egli morto anni prima della morte del Rè Ferdinãdo suocero;onde la successione de' Regni di Aragona pervenne a Giovanna in tempo, ch'era vedova; si che il defonto suo marito non può dirsi in modo alcuno Filippo primo Rè di Aragona, come comunemente lo chiamano Filippo primo di tal nome Rè di Castiglia.

Per quanto dunq; appartiene alla presente controversia, si pone,e descrive l'Albero della discendenza de'Serenissimi Rè, e Regina Cattolici nel seguente modo:e di tale discendenza,e generazione,che,oltre le corone,e gl' Imperj, & altri dominj delle loro auguste, e regie case,per lunghissimo ordine degli antenati, con sommo splendore, e grandezza posseduti; in questo solo Albero si scorge dall'uno,e l'altro lato,e da'nati, così da'maschi,che dalle fẽmine una feconda progenie d'incõparabili Principi,e Monarchi: onde può meritamente arrossirne, e restarne confusa l'antichità tutta,che ne'suoi più celebri,e rinomati Imperatori, e Monarchi, non vide mai, con tanta potenza, e grandezza congiunti tanti pregi,e virtudi,e valore; & egualmente in cõtesa

tesa, per renderſi chiare, & illuſtri le grandi opere del ſenno, e della mano. Non quì le ignominie degli Aſſirj, non la ſete di ſangue de' Medi, e Persi; non l'intemperanza, e l'ire micidiali di Aleſsandro; non le violenti uſurpazioni di Giulio Ceſare, non le proſcrizioni, & altre inſidie di Ottavio Auguſto; ma inſieme co' giuſti, e legittimi titoli degli acquiſti di tanti regni, e dominj; tutte le ottime regole del buon governo, e tutte le arti regie, e militari, che conducono al pubblico beneficio, & alla giuſta difeſa de' Popoli ſoggetti.

FErdinando, & Isabella coniugi:Giovanna figlia maritata nell'Arciduca Filippo: da questi nacquero Carlo, e Ferdinando, delli quali si formano due linee; una del primogenito Carlo, che fù prima Rè delle Spagne per successione, e poi per elezione Imperatore Quinto di questo nome, del quale fù figlio Filippo, di nome Secondo, Padre di Filippo Terzo; e di questo furono figli Filippo Quarto,& Anna moglie di Luigi XIII. Rè di Francia,e parimente Maria moglie di Ferdinando III.Imperatore, e Madre del Serenissimo Imperadore Lepoldo regnante: da Filippo Quarto nacque Maria Teresa, maritata con il glorioso Rè di Francia,oggi vivente Luigi XIV. dal quale matrimonio è nato il Serenissimo Delfino,Padre di tre Serenissimi Fratelli,de'quali è il Serenissimo Duca di Angiò nostro FILIPPO V.e nacque ancora la Serenissima Imperatrice,moglie di Leopoldo Imperatore, che generò la Serenissima Arciduchessa, data in moglie al Serenissimo di Baviera, al quale partorì l'unico figlio, morto prima di Carlo II. & il Serenissimo Carlo II. passato in Cielo senza descendenti: & è la quistione tutta di chi sia il suo legittimo successore.

L'altra linea si è de'descendenti di Ferdinando I. eletto Rè de'Romani, e poi per la rinunçia di Carlo suo fratello,eziandio Imperatore, del quale furono figli Massimiliano secondo Imperatore, Carlo Arciduca, & Anna moglie del Rè Filippo Secondo. Di Massimi-

miliano furono figli Ridolfo, e Mattia, l'uno appresso l'altro Imperatori: e dopo Mattia, morti ambidue i fratelli senza figli, fù eletto Imperatore Ferdinando Secondo suo cugino, e da esso Mattia adottato in figlio: al quale similmente per elezione succedette nell' Imperio Ferdinando Terzo suo figlio: e figlio di costui è l' Augustissimo Imperatore oggi regnante, Leopoldo Primo, che tiene la Serenissima prole del Rè de Romani, dell'Arciduca Carlo, e Serenissime Arciduchesse: e tale è la linea secondogenita, discendente dal glorioso Ferdinando I. Imperatore. Non però anche questa discendenza entrò per femmina nella linea de'primogeniti: prima per lo matrimonio di Massimiliano Secõdo con Maria figlia di Carlo V. e sorella di Filippo Secondo, che non passò più oltre di Ridolfo, Mattia, & altri loro fratelli, che non ebbero figli: e poi per l'Infanta Maria, figlia di Filippo Terzo, e sorella di Filippo Quarto, data in moglie a Ferdinando Terzo Imperatore, di cui nacque l'Augustissimo Leopoldo.

Secondo dunque il narrato ordine di discendenza si scorge, che li Serenissimi Imperatore Leopoldo, & il Cristianissimo Rè di Francia Luigi XIV. sono in eguale grado distanti dalli Serenissimi Filippo, e Giovanna loro progenitori: tanto se à rispetto dell'Imperatore voglia attendersi la linea mascolina di Ferdinando Primo (nel qual caso viene ad essere nella linea de' secondogeniti, nella quale non è mai entrata la successione delle coro-

corone di Spagna)quanto ſe voglia numerarſi,e paſsare nella linea de'primogeniti, come figlio dell'Imperatrice Maria, figlia del Rè Filippo Terzo,e ſorella del Quarto: e parimente ſarebbe nella ſorte de' ſecondi, poichè la Reina di Francia madre del Sereniſsimo regnante Luigi XIV.era ſorella primonata dell' Imperatrice Maria.

E ſe ſi ha, come per ogni ragione deve averſi riguardo al Sereniſsimo Monarca Carlo II. a chi ſi tratta di ſuccedere; il Sereniſsimo Delfino per lato di madre è in terzo grado,e l'Auguſtiſsimo Imperatore pure per ſua madre è in quarto; come lo è parimente per ſua ava il Sereniſsimo Duca d'Angiò FILIPPO V. ma con queſto vantaggio,ch'egli, e' ſuoi Sereniſsimi Fratelli, e Padre ſono della linea di Filippo Quarto,nella quale entrò la ſucceſsione,e poſseſsione,e paſsò inCarlo Secondo;e l'Imperatore viene da figlia di Filip. Terzo, che reſtò eſcluſa: e per altro lato ancora la Maeſtà Ceſarea è in terzo grado col Rè Carlo Secondo congionta, come figlio, ch'era della Sereniſsima Maria-Anna, ſorella di eſſo Imperatore. Ma queſto niẽte fà riſpetto alla ſucceſsione, poiche per queſto riguardo l'Imperatore non entra nella linea,e diſcẽdenza di Carlo V.Imperatore: ma ben Carlo Secondo era entrato in quella dell'Imperatore Ferdinando I. & in linea, che ſi chiama poſtergata.

Eſſendo dunq; il Sereniſsimo FILIPPO V. in tal grado di generazione, e di ſangue, & aven-

vendogli i Sereniſſimi ſuoi Padre, e fratello primogenito dato il conſenſo, che goda del loro luogo; & il Sereniſſimo Carlo Secondo, come a ſuo ſucceſſore iſtituitolo in ſolenne teſtamento erede; e dopo la morte di tale, e tanto teſtatore auendolo numero così grande di popoli, e nazioni varie,e diverſe di ſito, lingue, e coſtumi,ſparſe per tutte le quattro parti del Mondo, dove ſono li regni, e dominj di sì grande Monarchia, con unanime, & univerſale, che può dirſi miracoloſo, conſenſo,e contento,accettato,& acclamato per loro Rè,e Signore; non sa vederſi come, e con qual ragione poſſa la ſua,per tãte vie ſtabilita,e conoſciuta giuſtizia, metterſi in controverſia.

Se non ſia, che in vano tanti Legislatori ſi ſiano affaticati ad inveſtigare le regole della ragione, e del giuſto; e ne abbiano poſte, & ordinate le leggi,da oſſervarſi per compartire la giuſtizia; e che in verità, e per natura non vi ſia norma, & ordine alcuno di retto, e di giuſto; ma che tutto dipenda, e conſiſta nell' opinione, & apprenſione degli uomini, o, ſecondo diceva Traſimaco appreſſo Platone: *jus nihil aliud ſit, niſi quod potentiori utile eſt, che la ragione niente altro ſia,che ciò,che è utile al più potente*: tanto maggiormente, che conforme lo ſcriſſe l'iſteſſo Collettore, & Ordinatore delle leggi Imperatore Giuſtiniano (a) *Nihil inter homines ita ſit indubitatum, ut non poſſit (licet aliquid ſit valde juſtiſſimum) tamen ſuſcipere quandam ſolicitam dubitationem: che niſſuna coſa vi ſia tra gli uomini tanto indubbitata*

(a) *In auth de tabell.*

tata (benche per altro ſia più che giuſtiſsima) che ricevere non poſſa qualche apparente, e colorata dubbiezza. Imperciocchè gli uomini per lo più luſingando ſe ſteſſi, tutto quello, che può loro recare utile, e cõmodo volentieri abbracciano, e proſeguiſcono; e con ricercati, e ſofiſtici argomẽti, e ragioni ſi sforzano di perſuadere anche agli altri, che ſia giuſto, ed oneſto.

E ben tutto queſto preſentemente ſi ſcorge da ciò, che in nome dell'Auguſtiſsimo Imperatore s'imprẽde, contraddicẽdo alla legittima, e per ogni via giuſtiſsima ſucceſsione del Rè FILIPPO V. e dal vederſi con tanta ingiuſtizia, moſſe le armi, e gli eſerciti, e per terra, e per mare, onde ſi è tutta l'Europa commoſſa, e può (che Dio non voglia) andarne affatto in perdizione, e ruina.

Nè tanto gran male pare abbia da imputarſi all'Auguſtiſsimo Imperatore, del quale è ſommamente celebre, e nota l'equità, la giuſtizia, e la religione, e pietà: ma deeſi attribuire al cattiuo, e corrotto cõſiglio, & a gl'iniqui, & empj confederati: che, avezzi (altri à ſceleratamẽte ſottrarſi dall'obedienza, e ſcuotere il vero, e giuſto dominio de' legittimi loro Rè, e Signori; & altri, con non mai più inteſa barbarie, a coſtituirli rei d'avanti a vil canaglia di Giudici, e condannarli, e farli morire in infame, & empio patibolo; e ſceleramente ribelli ſcacciarli dal trono, e dal regno, ſolo perche giuſti, legitimi, e pii) hanno per nulla fomentare, e commuovere una guerra aſpriſsima, e ſan-

sanguinosa, per un'insano timor, che si fingono:e giungono a tanta temeritade,& audacia, che vogliono sopraintendere à ciò, che si faccia negli altrui regni,e dominj, & impor norma,e legge in casa d'altri.

Nõ è,che non sappiamo(e la guerra aspra,e ferocemẽte mossa,ben lo dimostra) le controversie de'Regni non con parole, ò scritture, ma cõ l'armi trattarsi,e deciderli:e che,secondo scrive Dione Istorico. (a) *Nullum jus profectò plus potest,quàm arma: ut enim quisque potentissimus est,ita justissimè dicere omnia, & facere videtur*. *Nissuna ragione più certamente può,quanto l'armi:imperciocchè conforme ciascuno ha più degli altri possanza, così pare, che giustissimamente dica, e faccia ogni cosa*. Ma ci semo mossi a scrivere,essendoci venuto alle mani un libretto in lingua francese con titolo di Mercurio Istorico, e politico del mese di Settembre 1701.nel quale si trova un estratto del Manifesto dell'Imperatore, continente le ragioni della Casa d'Austria sopra la Monarchia di Spagna:& in fine di tale estratto scrive l'autore del libretto. *Ce manifeste a fait en Italie sur l'esprit des peuples tout l'effet,que sa Majestè Imperiale en pouvoit attendre*. *Questo manifesto hà fatto in Italia nell'animo de' popoli tutto l'effetto, che sua Maestà Imperiale ne poteva desiderare*.Et in tal modo pare,che si voglia dare ad intendere, e persuadere la giustizia delle armi Imperiali, e de' suoi confederati nella,con tanto sforzo,intrapresa guerra; della quale ben pare, che possa dirsi, che non fù

(a) *lib* 64. *in Nerone*

mai

mai altra mossa con maggiore ingiustizia, nè più contra ogni ragione, come questa: secondo che si rende manifestamente palese, e chiaro dagl'insussistenti, e vani motivi, argomenti, e colori, che si osservano, e leggono nel medesimo Manifesto: argomenti, che ne' sudditi d'Italia alla Monarchia di Spagna altro non han potuto operare, che maggiormente confermarli, e stabilirli nella fedeltà, dovuta al loro Serenissimo Rè, e Monarca FILIPPO V. di cui tanto più certa, & indubbitata si scorge la ragione, e giustizia, quanto più viene vana, & inutilmente contraddetta, & oppugnata.

Per quanto adunq; di presente si tratta, fa di bisogno presupporre, che la successione de' Regni non viene ordinata, nè stabilita da legge alcuna comune, civile, o canonica: ma dee regolarsi secondo la consuetudine, uso, e costume di ciascheduna nazione, e Reame, c'abbia voluto vivere, e reggersi sotto governo Monarchico. Imperocchè altri vogliono, e creano il Principe per propria elezione; di modo che, mancando l' eletto per morte, niente dell' Imperio, e Regno passi a'figliuoli, o ad altri congiunti del difonto; ma torni, e resti la potestà di crearne un'altro a coloro, c'hanno la facoltà di eleggere: e tali sono oggi nell' Europa Cristiana l' Imperadore, e'l Rè di Polonia, che sempre nuovamente si eleggono: & anche il Papa, rispetto al suo dominio temporale. Altri fin da

principio, che o per elezione, o per conquista, o per volontaria dedizione, o in qualsivoglia altro modo son divenuti Rè; (a) trasmettono i Regni a' discendenti, eziandio fra'collaterali, senza ristringimento di grado; ma perpetuamente sino a tanto, che duri la linea, e linee del primo, che ne fece l'acquisto: con diversità però secondo il vario uso, e costumi de' particolari Regni, e nazioni (b) Per ragion d'esemplo nella Francia succedono, per la celebre legge salica, li maschi da maschi della Regia Stirpe, e non mai le femmine: ma negli altri Regni di essa Europa Cristiana, come nella Svezia, Danimarca, Inghilterra, Boemia, Ungaria, & in tanti della Monarchia di Spagna si dà luogo anche alle femine: presupposto, che alcun di questi non sia elettivo.

Universalmente però in tutti, anche in quel di Francia, si succede per ordine di primogenitura: che non viene per consuetudine, & uso di un solo, o di più regni; ma per legge, o sia ragione, comune a tutte le genti; e nazioni (c). Così appresso Livio, (d) Perseo, contro Demetrio suo fratello presente, ragionando avanti il comun Padre Filippo Rè di Macedonia, dicea. *Frater regnare utique vis: huic spei tuæ obstat ætas mea: obstat gentium jus: obstat vetustus Macedoniæ mos: Fratello tu hai certamente desiderio di regnare: ma a questa tua speranza si oppone l'età mia: si oppone la ragion delle genti: e si oppone l'antico costume* della

(a) *Come si acquistino li regni Grot. de jure pac. & bell. lib. 1. cap. 3. §. 10. & 11 Tholos. de rep. lib. 7. cap. 12. Puffendorf. de jur. nat. & gent. lib. 7. cap 6 §. 16.*

(b) *Tholos. lib 7. cap. 12. Robl. de repræsent. lib. 3. cap. 16. Gonzal. in cap. licet de voto, & vot. redem.*

(c) *latè Barclajus contra Monarchomachos lib. 3. cap. 3.*

(d) *lib. 40.*

della Macedonia; & appresso Giustino (a) *Arthemenes maximus natu, ætatis privilegio regnum sibi vindicabat: quod jus, & ordo nascendi, & natura ipsa gentibus dedit: Artemene primogenito, per privilegio dell'età si attribuiva il Regno: qual diritto, e l'ordine del nascere, e l'istessa natura hà dato alle genti:* E de' figliuoli del Rè di Giuda Giosafat (b) si legge, che, essendo egli vicino a morte. *Dedit eis (Pater suus) multa munera argenti, & auri, & pensitationes, cum Civitatibus munitissimis in Juda: Regnum autem tradidit Joram, eò quòd erat primogenitus. Diede loro il Padre molti doni di argento, & oro, e rendite, con Città munitissime nella Giudea; ma il Regno lo diede a Joram, imperciocchè era primogenito.*

(a) *lib. 2.*

(b) *lib. 2. paralip. cap. 21.*

Nè tale ordine di successione ne' regni per via di primogenitura, almeno in tutta Europa, ammette dubbio alcuno; essendo a tutti notissimo, e da molti Giuristi se ne son pubblicati molti particolari Trattati; ne' quali comunemente affermano, & insegnano, che in tal maniera di succedere, prima si attende la linea, poi in essa linea il grado; e che nel medesimo grado preceda il sesso, e nell' istesso sesso prevaglia l' età.

Ben' è vero, che secondo molti, viene in quistione, se tal successione ne' Regni pervenga, e si acquisti per ragion di eredità (c) come vogliono alcuni; o per ordine di generazione, o di sangue, come altri sostengono: poichè nè per testamento

(c) *Quod Castellæ Regnum sit hæreditarium scribit Emanuel Costa in quæst. de patruo, & nepote, Carf. de expen. & melior. cap. 16.*

può istituirsi se non solamente il primogenito; nè può da chi muore ordinarsene divisione, nè imporvisi peso, nè farvisi fideicommisso, o sustituzione, nè altra disposizione alcuna, che vaglia: ma dee passare dall' uno all' altro Rè nell' istessa forma, e maniera, che dal primo fu acquistato, e posseduto; e senza che nissuno de' successori possa niente innovarvi, ed alterarvi. Anzi si tien per fermo, che non abbia a stimarsi pervenuto dall'immediato predecessore, e possessore; ma tutti per qualsisia lungo ordine di successione il riconoscano, ed ottengano, non l'uno dall' altro successivamente, ma come immediatamente lor pervenuto dal primo, che ne fece l' acquisto; senza che l' uno si stimi ricevere cosa veruna dagli altri frammezzati. O pure, secondo altri, bisogna dire, che debba attendersi, rispetto alla successione, l'uso, e costume di ciascheduno Regno.

Or certa, & indubbitatamente, comunque la cosa si pigli, e consideri, e per qualunque verso di ragione, e diritto voglia riguardarsi, e determinarsi; sempre il giusto, e'l diritto sarà chiaro, manifesto, e apertissimamente palese dalla parte del Serenissimo nostro Rè FILIPPO V: imperciocchè, se li Regni, e Dominj della Monarchia di Spagna vogliano stimarsi, e credersi ereditarj; di modo tale, che se ne possa disponere almeno tra quelli del sangue Regio, & osservato l' ordine di primogenitura

tura, a libera volontà, e piacere dell' ultimo posseditore ; come quelli , che furono acquistati tra' pericoli della guerra , e dell' armi; (non potendo dubbitarsi, che li tutti delle Spagne, con l' Isole adjacenti, si siano , scacciatine i Mori , ricuperati con la forza dell' armi: e quelli d' Italia, e sue Isole parimente con l' armi , prima dal Rè Pietro di Aragona la Sicilia di là dal Faro; e poi questo di Napoli dal Rè Alfonso; & appresso dal Rè Ferdinando il Cattolico, superati, e vinti gl' inimici : e similmente li molti Regni, e vaste regioni dell' Indie tutte guerreggiando soggiogate , e sottomesse) se ciò, dico, dee porsi in considerazione; ha il Serenissimo Rè FILIPPO V. il solenne testamento del Serenissimo Rè Carlo II. nel quale viene istituito erede di tutti i Regni, e Dominj, ragioni, azioni, e diritti, che in qualunque modo spettano alla Monarchia: in virtù del quale testamento succede, senza dubbio, e controversia alcuna, universalmente in tutto quello , che spettava al difonto Rè testatore.

Nè in questi termini porta ostacolo alcuno la rinunzia, o rinunziazioni dagli avversarj cotanto ingrandite , ed amplificate : poichè, per ampie, e generali, che siano, e con qualsivogliano speciali patti, condizioni, e clausole, che comprendano, come uom dice, ogni caso, & evento; non può mettersi in controversia, che non siano fatte a favore solamente degli augustissimi Rè

Fi-

Filippo Terzo, e Filippo Quarto, e loro eredi, e successori: e perciò Carlo II. Rè successore, & erede dell'uno, e dell'altro non abbia legittimamente potuto rimettere, e trasferire ogni ragione (acquistategli forse in virtù delle stesse rinuncie) all' istesse rinuncianti, & a' loro discendenti, & eredi, e liberamente, e legittimamente istituire ognuno di loro erede. (a)

E, senza dubbio alcuno, più saggiamente, e con maggior prudenza, e miglior consiglio, e provvidenza il Serenissimo Rè Carlo II. dichiarò, & instituì il suo successore; che non fece Martino II. Rè di Aragona, del quale si parlerà di sotto, & Arrigo Cardinale, e Rè di Portogallo, in negando di ciò fare; benchè i Sudditi, e' Grandi del Regno amendue ne pregassero, e supplicassero: Onde ne avvenne (non altrimente, che dopo la morte di Alessandro Magno tra' suoi Capitani) che tra le contese di molti, che aspiravano alla Corona Regale, e si attribuivano il diritto di succedere; i miseri sudditi per ben lunga pezza rimanessero bersaglio delle più fiere calamitadi del sanguinoso Marte.

Egli però in altra maniera è avvenuto nella succesione del Rè Carlo II. il di cui ottimo consiglio di dichiarare, & istituire il Rè suo successore in una tanto più grande Monarchia, è stato da tutti i sudditi, e Popoli di nazioni tanto varie, e diverse, con plauso, e giubilo universale, di commune

(a) *post Bart. Bald. & alios plures Tiraqu. in tract. le mort saisit par. 2. declar 8. n. 1. Gabriel com. concl. lib 3 tit. de iur. dot. concl. 1. nu. 26.*

mune conſenſo felicemente approvato, e, con tutta tranquillità, e pace accettato, e ricevuto. Nè punto importa, che la Maeſtà Imperiale, & altri Rè, di giuſta ragione non Rè, come non lo ſono quei d' Inghilterra, e di Pruſsia: & i liberi Stati, in verità non liberi, come le Provincie degli Stati di Olanda, che mai al Mondo non ſaranno più in là di ſollevati, e ribelli; contro il prudentiſsimo teſtamento, e ſanta volontà di eſſo Rè Carlo Secondo, abbiano preſe le armi, radunati eſerciti, e dinunziata ingiuſtiſsima guerra: poichè un' ottimo Principe, e Rè non deve altro mirare, e provvedere, che al giuſto reggimento, e governo de' Popoli ſoggetti: e queſto in verità, per quanto dovea, e potea, con tal diſpoſizione, rettamente proccurò eſſo Carlo, con la tranquillità, e pace di tante nazioni, e popoli di lingua, coſtumi, e ſito differenti, e per tutto il Mondo ſparſi, e diviſi, quanti ne comprende, & abbraccia la vaſtiſsima Monarchia di Spagna: li quali tutti con lieta volontà, & animo concorde ſi ſono, quaſi in ricompenſa, con ſincero oſſequio, e riverente riſpetto, & ubbidienza conformati alla regia volontà: approvando, & accettando il regio teſtamento, e riconoſcendo, ed acclamando, con ſommo contento, e ſoddisfazione, il nuovo Rè FILIPPO V. nel medeſimo regio teſtamento iſtituito, ed ordinato. Coſa, che a chi ben conſidera quanto ſiano da per tutto differenti i voti, e' pareri degli uomini, e varia, & incoſtante l'umana

na

na condizione; non può, nè deue tanta concordia, & uniformità attribuire ad altro, che alla divina volontà, ed incomparabile provvedimento: sicchè meglio, che non in altra occasione scrisse Briezio, potrebbe dirsi: *Tunc autem tanta conjunctione animorum ubique terrarum Rex ille receptus est, uti in hoc negotio de Dei digito nemo dubitet, nisi qui Deum semper à suis partibus stare velit ambitiosius.* Onde dee sperarsi, che con l'istesso volere di Dio, ed ajuto celeste abbiano a dissiparsi, e distruggersi l'armi, ed esserciti, ingiustamente ragunati, e mossi da fieri, e mal consigliati nimici.

Ma posto eziandio, che non dovesse attendersi il testamento, e si avesse a considerare la successione semplicemente per via di primogenitura, e di sangue, osia di congiunzione, e parentela: nientedimeno il Serenissimo Rè Cattolico FILIPPO V. supera, & esclude indubbitatamente l'augustissimo Imperatore Leopoldo: anche per la propria ragione di sua persona, e solamente considerato, come Serenissimo Filippo Duca di Angiò. Imperciocchè quantunque l'uno, e l'altro siano del defonto Rè Carlo egualmente *propinqui*, e congiunti, cioè in quarto grado; non per tanto Filippo, come quello, che si truova in miglior linea, deve anteporsi, e vincere Leopoldo: stantechè l'Imperatore, come figlio della sorella di Filippo IV. non è della linea discendente di questo; ma in quella di Filippo III. Padre di sua Madre. All'incontro Filippo, come nipote da figlio della figliuola di Filippo

IV.

IV. sua ava, è manifestamente nella discendenza di esso Filippo IV. Sono adunque in egual grado l'Imperatore fratello cugino, & il Rè Filippo pronipote da sorella dell'istesso Serenissimo Rè Carlo: e così l'uno, e l'altro in quarto grado. E' l'Imperatore maggiore di età, che FILIPPO V. e non perciò, se si attende, come certamente deve attendersi, la ragione di succedere; la giustizia vuole, che Leopoldo sia inferiore, e ceda a FILIPPO; e che questi abbia miglior ragione, che non l'Imperatore: essendo a tutti chiarissimo, e ben noto, che nelle successioni, che si danno per ragion di primogenitura, e di sangue (a) in primo luogo si attende la linea, poi il grado, quindi il sesso, & in ultimo del medesimo sesso l'età. Laonde per quello si appartiene alla spezie, e termini, che di presente trattiamo; a tutte le altre deve precedere la linea discendente da Filippo IV. nella quale erano li Serenissimi Carlo II. & Infanta Maria Teresa, suoi figli, e di presente sono il Rè FILIPPO, & i Serenissimi suoi Padre, e fratelli, figlio, e nipoti da figlio, come l'istesso Filippo, della medesima Serenissima Infanta, Reina, che fu di Francia: e perciò deve esso FILIPPO V. anteporsi, ed ammettersi alla successione, senza aversi riguardo dell'Imperatore Leopoldo, nè di tutti gli altri, che discendono da Filippo Terzo, e non hanno luogo nella discendenza di Filippo Quarto: poichè, come si è detto, questa dee prima di ogni altra precedere; &

(a) ut de Regno Castellæ adversùs Costam, & alios tradunt, Molina de primog. Hispan lib. 5. cap 6 num. 9. Robles de præsent. lib. 3. cap. 16.

in essa, e non in altra linea, si ha da cercare il grado, e nel medesimo grado il sesso, e tra quelli dell' istesso sesso l'età: cioè, che se sono nell'istesso grado maschi, e femmine, succeda il maschio: e se sono piu maschi succeda il maggiore di età: e così si osservi se per caso non fussero nel grado più prossimo maschi, ma solamente femmine: cioè, che debba succedere la maggiore: nè mai possono ammettersi quelli della linea inferiore, e postergata, se prima non sarà in tutto spenta la superiore, e migliore: non ostante, che nella seguente vi fussero maschi, e nella precedente solo femmine: e' maschi della seguente fussero di maggior età, e che quelli dell' altra: come nel caso presente, l'Imperatore truovasi in maggiore età, che FILIPPO V. ma non però non basta essere in egual grado, e maggiore di età, quando non si è della medesima linea. Che in tal forma si succeda ne'Regni di Spagna lo attestano fra gli altri, *Molina* (a) spezialmente considerate le parole della *l.* 2. *tit.* 5. *partit.* 2. *Pusieron, que el Señorio del Reyno heredassen siempre aquellos, che viniessen por linea derecha*, cioè *stabilirono, che il dominio, o Signoria del Regno la ereditassero sempre quelli, che venissero per linea retta*; appunto come viene il Cattolico Rè FILIPPO, e non la Maestà Cesarea.

(a) *de primog. lib. 1. cap. 3. nu. 12 & lib. 3. cap. 4. num 13. Grot. de iur. bel. & pac. lib. 2. cap. 7. §. 22. Roxas de incompat. par. 3. cap. 4. n. 48. & 49.*

Tutto ciò, ch' è detto di sopra, pare, che restasse ancor determinato in un' altra gran controversia di successION di Corone, inferiore alla presente, quanto al numero solo de' domi-

dominj, Regni, e provincie, che in questa è maggiore: Io dico del Regno, o siano Regni, e dominj della corona di Aragona. Imperocchè, morto il Rè Martino Secondo senza legittimi discendenti, e senza aver voluto, come è detto, disporre de' suoi Regni, e dichiarare il successore; vennero ad accendersi gravissime dissensioni, e controversie tra molti, che si attribuivan ragione di legittimamente succedere. Ricorsero questi, e chiamarono, ciascuno per la sua parte, i più saggi, i più periti, e' più prudenti di quasi tutta l' Europa; de' quali, chi per l'uno, chi per l'altro, co' loro studj, e dottrine, affaticandosi; in vano consumaron l'olio, e l'opera, come si suol dire, per fondare, e provare la loro ragione, e giustizia (a) *En la declaracion de un negocio* (servirommi delle parole del celebre Zurita) *tan nuevo, y el mayor, que se avia visto en muchos siglos*; *nella dichiarazione di un negozio tanto nuovo, & il maggiore, che si fusse veduto in molti secoli*: o come altrove (b) *Pues se avia de fundar Tribunal de juicio formado, para la mayor declaracion, que se hiço jamas en España despues del Reyno de los Godos. Poichè si avea da erigere Tribunale formato, per la maggiore dichiarazione, che mai si fusse fatta in Ispagna dopo il Regno de' Goti*.

(a) *lib.* 11. *c.* 66.

(b) *lib.* 11. *c.* 37

Or di quanti aspiravano alla successione, (per un de' quali scrisse *Ancharano*) (c) aveano la ragion più forte dal canto loro: Lodovico di Angiò, figlio di una figlia di Giovanni, fratello di esso Rè Martino, a chi veniva

(c) *cons.* 339.

perciò congiunto in quarto grado: Il Conte d'Vrgel, nato da fratello cugino dell'isteſſo, il quale benchè in quinto grado, pretendea nondimeno di eſcludere, e l'Angioino, ch'era in quarto, e Ferdinando Infante di Caſtiglia, ch'era in terzo grado, come figlio della Reina Leonora ſorella del Rè Martino: perchè il Conte aſſeriva, non dovergli fare oſtacolo la lontananza nel grado, quando gli altri più congiunti venivano da femmina; & egli per lungo ordine di ſeicento anni di maſchi da maſchi (prima Signori di Catalogna, e poi Rè di Aragona) era della ſteſſa caſa, e famiglia, che il Rè Martino. Per la ſteſſa ragion del Conte, dicea appartenergliſi la ſucceſſione il Marcheſe di Villena, Duca di Gandia, che nondimeno conſumato dalla vecchiezza, ſi levò di mezzo, morendo prima di terminarſi la quiſtione.

Trattoſſi così famoſa controverſia, e diſputoſſi per lo ſpazio di due anni dal 1410. al 1412. con molta commozione, turbamento, e danno de'popoli ſoggetti, e grandi uccisioni anche di perſone ſacre, come dell'Arciveſcovo di Saragozza, che ſi moſtrava contrario al Conte di Vrgel: e finalmente, fatta la ſcelta di nove perſone, delle più eccellenti in virtù, prudenza, e dottrina, che fuſſero in quel tempo; trè di Aragona, trè di Valenza, e trè di Catalogna, fra'quali S. Vincenzo Ferrero; fù di comune conſentimento rimeſſa loro, come a Giudici la terminazione, e deciſione di tanto litigio: & in fatti dopo eſsere ſtati per

mol-

molti mesi racchiusi nel Castello di Caspe del Regno di Aragona, & udite a fazietà le parti, e loro ragioni; dopo lunga discussione, & esame, fu pubblicamente in una gran radunanza di popoli, letta dal Santo Ferrerio, e promulgata la sentenza, che dichiarava successore Ferdinando Infante di Castiglia: e questa sentenza fu, con pubblico, e comun piacere, e consentimento accettata, applaudita, & eseguita, essendosi acclamato, e coronato Rè l'Infante Ferdinando.

Per quel, che si attiene al nostro proposito, egli sono da osservarsi, e considerarsi le parole, e ragioni, colle quali esso Rè Martino rispose a quelli, che respettivamente in nome dell' Angioino, dell' Urgellense, e del Marchese di Villena il pregavano, ciascuno a dichiararlo suo successore, che secondo le rapporta Mariana (a) furon queste. *Rex eleganter inquit, de tribus disputatum cùm sit, plura adjungi de illis possent: Sed est quartus causa potior, nisi me animus fallit (eum infesti partibus videre non potuistis) Ferdinandus Castellæ Regis patruus, Eleonora natus sorore nostra germana, in quo Sybiliæ filio est potior. Villenæ Marchio, Gandiæ Dux, Urgelitanusque procul à nobis remoti sunt: idem de Ludovico Andegavensi judicium est: sororis filius fratris nepote propinquior est, arctiorique conjunctus gradu; unus omnibus præferatur oportet. Exemplo res aperienda est: sicuti intercisa fontis vena, atque aliò derivata, rivi priores omnes, quibus antea deducebatur, exarescunt, neque aqua recurrit* *in*

(a) *lib.19 c.20.*

in canalem pristinum, nisi irrigatis, completisque omnibus posterioribus, aut rivis, aut areis; ità progenies ejus, quem semel à successione contigit removeri, excludatur necesse est in perpetuum; neque adeat hereditatem, nisi sublata alterius possessoris progenie. Nam cum res sint in jure, atque mancipio ultimi possessoris, non autem superiorum, quorum jus est in alios transmissum; ut quisque ei maximè conjunctus erit, ita optimo jure nitetur, sibique jus succedendi vindicabit. Erratis ergo cùm priores Reges Petrum, Alphonsum, Joannem consideratis: indèque quasi è latere successionis jura deducitis, me prætermisso, cui nemo Eleonora sorore propinquior sanguine est. Ipsa omnibus, & secundùm eam, ejus proles Ferdinandus, cui in dubia causa favere æquum tamen esset, omnium optimo Regum futuro. Blanditur sua cuique spes, & votis nostris favemus: sed id tamen specimen virtutum dedit, ut justi, & moderati Principis in eo indolem esse appareat: hæc est nostra sententia, hoc judicium: utinam tam fœlix, quàm Reipublicæ, & vobis omnibus salutare. De fœminis disputare non est necesse, cùm inter mares lis omnis sit, non unde sint geniti, sed quo gradu nos ipsi attingant, considerandum puto, cioè. *Il Rè disse, con eleganza si è disputato a favor de' tre, e ben poteansi aggiungere altre ragioni per ciascbedun di loro: ma vi è il quarto, cbe tiene miglior causa, se l'affezione non m'inganna. La vostra particolar passione non ve l'ha fatto vedere.) Questi è l'Infante D. Ferdinando, Zio del Re di Castiglia, figlio di mia sorella Eleono-*

ra

ra, che prevale al figlio di Sibilla: il Marchese di Villena, Duca di Gandia, Conte d'Urgel sono da noi lontani, e rimoti: e parimente ancora Lodovico d'Angiò. Il figlio della sorella è più prossimo, che il nipote del fratello, & in più stretto grado, e solo deve prevalere a tutti. Con l'esempio il renderò chiaro; così come la fonte, o ruscello se si frastorna, e rivolge ad altro cammino; tutti i primi canali, per gli quali l'acqua correa si inaridiscono, e seccano; nè l'acqua giammai vi torna, se prima non ha ripieni tutti li rivoli, e canali posteriori; così la progenie, o linea, una volta esclusa, dee perpetuamente escludersi; nè può aspirare alla successione, se non sarà finitc, ed estinta la linea, e discendenza dell'altro, che fù ammesso alla successione: mentre trovandosi li beni nella ragione, e dominio dell'ultimo possessore, e non delli predecessori, le ragioni de' quali sono passate ad altri; conforme ciascuno sarà congionto, e prossimo al possessore, così verrà sostenuto da migliore ragione, e si attribuirà la successione. Siete adunque in errore se considererete li precedenti Rè Pietro, Alfonso, Giovanni; e quindi, come da lato deducete le ragioni della successione: lasciando me, al quale niuno è più prossimo di sangue, che mia sorella Eleonora: ella a tutti, e dopo lei il suo figlio Ferdinando, il quale anche in causa dubbia sarebbe convenevole anteporre, come colui, che di tutti Rè è per essere il migliore. Lusinga ciascheduno la sua speranza, e diamo favore alle nostre inchinazioni, e desiderj: ma nondimeno ha dato tali segni di virtù, che l' indole di giusto, e moderato Principe in

lui

lui facilmente si scorge. Questa è la nostra sentenza, tale il giudicio, così piacesse a Dio farlo riuscir felice, & alla Repubblica, & a voi salutevole. Delle femmine non bisogna trattarne, essendo tra' maschi tutta la lite, non donde sono generati, ma in qual grado siano a noi congiunti, penso doversi considerare.

Quantunq; avesse il Re aperto in tal modo il suo sentimento; con tutto ciò non volle, con chiarezza, risolvere, e solennemente dichiarare il successore: ma disse lasciare i Regni a chi di ragione spettavano; il che fu lo stesso, che far nulla, anzi dar luogo a dissensioni, e contese ben grandi tra' pretensori; fino a tanto, che seguì la mentovata sentenza de' nove Giudici, con tanta accuratezza, e diligenza eletti, e da loro con tanta considerazione, studio, & attenzione pubblicata a favore dello stesso Infante di Castiglia Ferdinando. Il discorso però del Re Martino, riportato di sopra, e la sentenza poi con tanta solennità seguita, par, che anticipatamente abbia determinato, e deciso la causa del Serenissimo nostro Re FILIPPO, ad esclusione di sua Maestà Cesarea: secondo che le parole del Re Martino chiara, e manifestamente il dimostrano, e spezialmente quelle. *Così la progenie, o linea, una volta esclusa, deve perpetuamente escludersi, nè può aspirare alla successione, se non sarà finita, & estinta la linea, e discendenza dell' altro, che fu ammesso alla successione; mentre ritrovandosi i beni nella ragione, e dominio dell' ultimo pos-*

possessore, e non delli predecessori, le ragioni de' quali sono passate ad altri; conforme ciascuno sarà congiunto, e prossimo al possessore, così verrà sostenuto da migliori ragioni, e si attribuirà la successione. Siete adunque in errore, se considerate gli anticessori Rè Pietro, Alfonso, Giovanni; e, come da lato, deducete le ragioni della successione, lasciando me, al quale niuno è più prossimo di sangue, che mia sorella Eleonora, ella a tutti, e poscia il suo figlio Ferdinando. Secondo queste ragioni uscì la tanto dibattuta, & aspettata sentenza, la qual sembra tutta adattata a' termini della presente nostra spezie: poichè, siccome il Re Martino di Aragona, e la sua sorella Leonora, Reina di Castiglia, essendo figli del Re Pietro; e'l Duca di Angiò nipote da figlia del Re Giovanni, e pronipote del medesimo Re Pietro, comun Padre di essi Giovanni, e Martino; non poteano l' Angiò, e gli altri discendenti di Pietro, e Giovanni aspirare alla Corona, una volta, che ella era già passata a Martino ultimo possessore (figlio, com' è detto, di Pietro, e fratello di Giovanni) e che vi avea discendenti, e successori di Pietro, mediante la stessa persona di esso Re Martino: Così entrato nella successione della Monarchia Spagnuola Filippo IV. & essendo suoi figli Carlo II. di felice memoria, e Maria Teresa Regina, che fu, di Francia; dee nella di lui discendenza, la quale nella persona di Carlo entrò al dominio, e successione della suddetta Monarchia; deve dico nella medesima di-

E scen-

ſcendenza, e linea durare, e perſiſtere: Nè l' Imperadore, od altri diſcendenti della Imperatrice Maria ſua madre (che ſon della linea *poſtergata* di Filippo III.) potriano aſpirarvi, e pretenderla, ſe non caſo (che Dio non voglia) fuſse in tutto di maſchi, e femmine ſpanta, e finita quella di Filippo IV. Ma come che ella ſta di preſente nel Sereniſsimo Delfino, e ſuoi Sereniſsimi figli, viva, e florida, e col divino ajuto durerà in perpetuo; non vi reſta di ragione, che ſperare per que' diſcendenti di Filippo III. che non lo ſono per mezzo della perſona di Filippo IV.

Et è da conſiderarſi, che per l' iſteſsa ſentenza venne deciſa, e tolta di mezzo un' altra pretenſione, e dritto, che vanamente ſi adduce per parte dell' Imperatore: cioè, ch' eſsendo, quaſi che per due ſecoli, la Monarchia di Spagna ſtata ſucceſsivamente nel dominio, e poſseſsione della Sereniſsima Caſa d'Auſtria; il dovere voglia, che ſi continui, e conſervi in eſsa, eſcluſo ogni altro, quantunque fuſse più proſsimo per canto di femmine. Poichè queſto ſteſso ſi allegava per parte del Conte d'Vrgel, e forſe con maggiore apparenza di giuſtizia, mentre egli era nipote del fratello del Re Martino ſteſso, al quale perciò veniva congiunto in quarto grado; & aſseriva, che la ſua Caſa, non per due, ma per ſei ſecoli di continuata ſucceſſione (a) prima da Conti di Barcellona, e poi da Re di Aragona aevano tenuto il dominio, e la Signoria di que' Regni: e portava, & alle-

(a) *Marian. lib.* 19 *c* 21. *Spondan. anno* 1410. *num* 9.

legava esempli di esclusioni di femmine a favore de'maschi più rimoti. E nondimeno la sentenza fu pronunziata a favore dell' Infante Ferdinando della Casa di Castiglia, e figlio di femmina, sorella del Re Martino di Aragona, ultimo possessore. Appunto lo stesso avviene presentemente nel nostro caso, poichè Filippo viene dalla sorella di Carlo II. possessore de' Regni, e Monarchia di Spagna: & è della linea, e discendenza di Filippo IV. che fu il successore di Filippo III. e per conseguenza *postergò* li suoi Serenissimi fratelli, e sorelle, e loro linee: in modo tale, che non ponno aspirare, e sottentrare alla successione di essa Monarchia, sempre che vi siano, come vi sono, e saranno, discendenti di Filippo IV. e duri la sua linea. Tanto più, che non può allegare, come in quel caso pretendea il Conte di Urgel, esclusioni di femmine, e loro discendenti; mentre l'istessa Serenissima Casa d'Austria non entrò alla successione, che per via di femmina, & in tempo, ch'era assai più straniera, che non è di presente la Serenissima Casa Borbone.

Si rende adunque chiaro, e manifesto, che con assai miglior consiglio, e provvidenza abbia il Re Carlo Secondo mirato al bene, tranquillità, e pace de'suoi Sudditi, con dichiarare, e per testamento istituire il Re successore, che non lo fecero i mentovati Rè Martino di Aragona, & il Re Arrigo di Portogallo; i quali quantunque loro fusse ben noto, e conoscessero a chi si dovea la succes-

 sione

ſione de' Regni;non ebbero tanto,nè vigor,nè fortezza di animo di dichiararlo: ed entrambi, per la loro lentezza, e tiepidità laſciarono i loro ſudditi in rivolte,& aſpre conteſe,e combattimenti: onde ſtettero per tanti anni, con grandiſsimo danno, ſoſſopra prima, che alla bramata quiete giungeſſero. Quando all' incontro la diſpoſizione del Sereniſsimo Carlo Secondo ha avuto tutto il favore divino, & è ſtata con univerſale contentezza di tutto l' immenſo numero de' ſudditi ricevuta; i quali aſpramente ſi dolſero in vero all' annunzio della morte dell' ottimo Re Carlo Secondo, ma inſieme ſommamente goderono del glorioſo ſucceſſore traſceltoſi in teſtamento. Et in vero egli è coſa degniſſima di maraviglia, e da riconoſcervi il dito, e la mano dell' Onnipotente Iddio, che Nazioni, e Popoli, ſiccome è detto, di tanto numero, e tanto lontani di ſito, e varj, e diverſi di lingue, di leggi, e di coſtumi; dell'uno, e l' altro emisfero, e dell' antico, e nuovo Mondo; ſiano di uno animo, di una volontà, e di un conſentimento,e prima,che gli uni aveſſer contezza della volontà degli altri; ſiano, dico, concorſi ad approvare, & accettare il teſtamento, & ad acclamare,con tanta letizia, e contento il Glorioſo FILIPPO V. Poichè chi potrebbe mai perſuaderſi, che ſe fuſſe ſtato in elezion de' Popoli di ciaſcun Reame di coſtituirſi, ed imporſi un nuovo Re,aveſſero tutti, di tanto ſeparati, e diſgiunti Regni, Principati,e Dominj, avuto ad eleggere, una ſteſ-

ſteſſa perſona? Dee perciò ſtimarſi, coſa grandemente maravaviglioſa, e ſolo per divina opera eſſer così nella Regal perſona di FILIPPO V. avvenuta. Laonde può ben con tutta ragione dirſi, che non ſolamente abbia avuto la ſucceſsione, come più congiunto, e di migliore, *e poziore* linea, e come erede iſtituito in teſtamento dall' ultimo Re poſſeſſore; ma che può egli eziandio pregiarſi, di avere per ſe la concorde, unanime, e per così dire maraviglioſa elezione di tanti, & innumerabili popoli, e ſudditi, che gli ſi ſono ſottomeſsi, e l'hanno acclamato, & accettato per loro legittimo Re, e Signore.

Quale elezione, ſe ſi riguarda l' origine, e principio così delle Monarchie, come di ogni altra maniera di pubblico reggimento, e governo; non può negarſi, che non ſia il più valido, e potente titolo di acquiſtare gl' Imperj, e dominj de' Regni; e che ſenza lei non vi ſariano nè Principi, nè Regni, nè altra ſorte di governo pubblico, o ſia de' Nobili, o di Popolari: donde ſi chiariſce, che il Sereniſsimo Re FILIPPO V. ha il più valido, fermo, e potente titolo, che Re alcuno poſſa mai avere; e maggiormente venendo in confermazione di tante altre ragioni, e titoli, che in Sua Maeſtà Cattolica concorrono: ciaſcuno de' quali è da ſe ſolo ſufficientiſsimo a coſtituire, e creare un giuſto, vero, e legittimo Re.

Nè quel, che ſi è detto del conſenſo de' popoli ſoggetti, può ſenza manifeſta sfacciatez-

za,

za, & audacia metterſi in dubbio, o dagli Ingleſi, confederati contro FILIPPO V. (che con tanta ingiuſtizia hanno ſcelleratamente diſcacciato dal Trono, e dal Regno il loro giuſto, e legittimo Re Giacomo, e collocatovi l' ingiuſto uſurpatore Oranges, e la non meno uſurpatrice Maria; ricuſando tuttavia di riconoſcere colui, che in fatti ſi è il vero loro Re, il Sereniſsimo figlio del difonto Giacomo) o da tutti gli altri, che appruovano il ſentimento degli Ingleſi. Nel che (ſia detto ſalvo ogni dovuto, e riverente riſpetto) ſi ſcorge ſommamente mal conſigliata la Maeſtà Ceſarea, che ha voluto confederarſi con gli ingiuſti uſurpatori, e con gli infetti di ereſia, contra il vero, e legittimo Re d' Inghilterra, e la ſteſsa ſua Religione Cattolica; avvalendoſene per oppugnare le tanto giuſte ragioni, e titoli del Sereniſsimo FILIPPO V.

E veramente non pare, che a confederarſi, & entrare in una tanto ingiuſta lega poteano por mano altro, che eretici, e ſciſmatici, e popoli avvezzi alle ſollevazioni, e ribellioni, & agli ſcherni, e trapazzi de' loro legittimi Rè, e Signori, e della vera Religione, e di Dio.

Nè il ſopramentovato commune, e maraviglioſo conſentimento di tanti popoli, e nazioni nell'accettare, & acclamare FILIPPO V. può dirſi ſedizioſo, irragionevole, & empio, come quello degli Olandeſi, & Ingleſi, così nel cacciare fuori i loro giuſti, e legittimi Rè, e Signori; come in chiamarne, e ricever-

ceverne altri ingiusti usurpatori, e tiranni. Egli è in tutto ragionevole, e conforme alle leggi delle Genti, e de' Regni, perocchè, se oltre alle tante sopraddette ragioni, e titoli, si voglia spezialmente attendere, e considerare il differente uso, e costume della successione in ciascuno Regno (come in Francia succedono solo i maschi, discendenti da maschi della stirpe Regale; nell' Imperio, e in Polonia sempre per elezione; e fuori di Europa in molti Regni dell'Asia, e dell'Africa, o succedono non i figli, e discendenti del difonto Re, ma in alcuni i fratelli, & in altri i nipoti da sorella di esso Re morto; egli è da porsi mente, che quelli della Monarchia di Spagna deono riguardarsi tutti come ereditarj; perocchè tutti sono acquistati, e ricuperati con le armi: vinti, e discacciati i Mori da' Regni di Leone, Castiglia, Aragona, Navarra, Catalogna; e spontaneamente allontanati per timore da Valenza, e Majorica: come parimente in Italia quel di Sicilia, o per successione di Costanza figlia di Manfredi, moglie del Re Pietro di Aragona; o per conquista dell' istesso Re Pietro: e di Napoli, o per l'adozione, fatta dalla Reina Giovanna II. di Alfonso, Re parimente di Aragona; o per le conquiste prima dello stesso Alfonso, e poi del Re Ferdinando il Cattolico: e gli altri Regni, e Dominj tutti dell'Indie, o sia Mondo nuovo, e nell'Africa, & in Asia, con la forza dell' armi acquistati, deono stimarsi ereditarj, come proprj de' primi conquistatori. Non

già

già come ogni altra eredità de' privati, nè in tutto, come fideicommisso, o maggiorato, che diceſi, fra le private perſone: ma come eredità, e ſucceſſion di Regni, coſtituita dalla ragion delle Genti, e dall'uſo, e coſtumanza di cadaun popolo, e nazione; cioè che nella Monarchia, della quale preſentemente ſi parla, vi ſuccedano, con ordine di primogenitura, tanto i maſchi, come le femmine, con le di ſopra mentovate prerogative di linea, di grado, di ſeſso, e di età: ſenza che l'ultimo regnante, o eziandio i ſuoi anticeſſori poſſano alterarne l'ordine della ſucceſſione, o imporvi alcuna ſoſtituzione, fideicommiſſo, o qualſiſia altro peſo in pregiudicio di chi vien chiamato in vigor della ſtirpe, e ſangue Regio. *Quæ enim non à Patre, ſed à genere, à Civitate, à rerum natura tribuuntur, ea manere incolumia. Imperciocchè quelle coſe, che non dal Padre, ma dal genere, o ſia generazione, dalla Città, e dalla natura delle coſe ſi hanno, reſtano illeſe*: ſcrive il Giureconſulto: & altrove. *Non enim facultas neceſſariæ electionis propriæ liberalitatis beneficium eſt: quid eſt enim, quod de ſuo videatur reliquiſſe, qui id, quod relinquit omnino reddere debuit: poichè la facoltà di una neceſſaria elezione, non è beneficio di propria liberalità; mentre come può apparire aver dato del ſuo colui, il quale ha laſciato ciò, ch'era in obbligo di reſtituire, e laſciare.* Et in queſto luogo Gotofredo nota: *Primogenituræ onus imponi non poteſt: che non può porerſi peſo alla primogenitura.* Nè queſti, e mol-

(a) *in l. 3 D. de interd. & releg.*

(b) *l. unum ex familia, §. ſi de falcidia, D. de legat. 2.*

molti altri paſſi, e luoghi della ragion civile, che ſi rapportano da' Giuriſti a comprovar l' iſteſſo, e che quì ſi tralaſciano, dagl' intendenti ſi allegano,& adducono, come ſe le leggi Romane,raccolte,e promulgate dall' Imperador Giuſtiniano, abbiano poteſtà di diſporre, e regolare la ſucceſſione de' Regni: perocchè nè egli lo fece, nè potea farlo; dovendoſi per tal ſucceſſione attendere, o la commune ragione di tutte le Genti; o l'uſo, e coſtume, o ſia conſuetudine di quel proprio, e particolar Regno: Ma ben ſi allegano perchè la ragione di que' teſti di legge è conforme alla Natura, e al comun ſentimento degli uomini tutti: cioè che s'abbia da reſtituire intatto, & illeſo, non diminuito, & aggravato di peſo in modo alcuno quello, che ſi è conceduto, dato, & acquiſtato dagli anticeſſori, con legge, e vincolo, che paſſi a tutti i legittimi ſucceſſori, nell' iſteſſa forma, e maniera, che l'hanno ottenuto i primi. E tutto queſto hà luogo ſpezialmente per le leggi delle partite di Spagna, di cui molte ne allega il *Valenzuela*: e particolarmente la 9.*del tit.* 7.*partit* 2. nelle parole (a). *Que ſon ſus Señores naturalmente: por razon del linage. Che ſono ſuoi Signori naturalmente: per ragione di lignaggio.* Nel qual luogo, dopo *Baldo*, che dice (b). *Quod ſemper fuit, & ſemper erit, quòd primogenitus ſuccedat in Regno. Che ſempre è ſtato, e ſempre ſarà, che il primogenito ſucceda nel Regno*; *Gregorio Lopez* ſcrive: *Et ſic filius major non capit Regnum à Patre, ſed à genere, &*

(a) *conſ.* 198. *lib.* 2. *n.* 2.

(b) *in l. ex hoc jure num.* 11. *D. de juſt. & jur.*

F *pri-*

primis constituentibus Regnum, seu à consuetudine: ex quo infertur, quod non posset à Patre exhæredari quoad successionem Regni: E così il figlio maggiore non riceve il Regno dal Padre: ma dalla sua generazione, o stirpe, e dalli primi, c' hanno eretto, e costituito il Regno, o dalla consuetudine: onde siegue, che non possa il Padre diredare il primogenito in quanto al Regno. E così, per comune sentenza de' Dottori scrive ancora il sopracitato *Valenzuela. Pacto enim convento ad publicam salutem, jam inde ab initio à tota Republica cum primo Principe inito, gentium jure inducto, Dei numine confirmato; posteris primi illius proditur, seu aperitur Regnum: nec ab hoc, aut illo possessore accipitur, sed potiùs jure sanguinis defertur, ut affirmant. Atteso che per patto stabilito, e convenuto per la pubblica salute insin dal principio da tutta la Repubblica col primo Principe; dalla ragione delle genti introdotto, e dal nume di Dio confirmato; alli posteri, e discendenti di quel primo si acquista, e si apre il Regno, e non da questo, o da quell'altro possessore si prende, o dassi, ma più tosto per ragion di sangue, e di progenie si trasferisce, e concede; come dicesi;* E quindi rapporta numero assai grande di Autori, che confermano l' istesso. Questo si è tanto vero, che, posto il caso, che si estinguesse una Regia famiglia; e mancassero in tutto i parenti, e congiunti del Regio sangue; non potrebbe, come si può negli altri fideicommissi, e maggiorati, l'ultimo gravato, o sia Re possessore disporre del Regno a suo talento,

ed

ed arbitrio; ma ricaderia la potestà di eleggere un nuovo Re al popolo, o siano nobili, o popolari, legittimamente congregati. *Nam si Dominus Castellæ*, scrive ne' termini *Baldo* (a), *deficeret in totum, Regnicolæ possent sibi eligere Regem de Jure Gentium. Se il Signore, o sia Re di Castiglia mancasse in tutto, li Regnicoli potrebbono eleggersi il Re per lo* jus, *o ragione delle genti.*

(a) *nella d.l. ex hoc jure n.9.*

Quindi avviene, che se i tanti altri legittimi titoli, e ragioni del nostro Serenissimo Re FILIPPO V. non fussero, quali sono, certissimi, indubbitati, e chiarissimi, ma incerti, oscuri, e dubbiosi; ben sufficientissimo, e più che assai valevole, sarebbe quel dell' approvazione, e riconoscimento di tanti sudditi, e popoli, che l'hanno accettato, e ricevuto per loro giusto, e legittimo Re, e Signore: & a questo par che si confaccia la dottrina del sopracitato *Baldo* (b). *Si Regi duo filii nascuntur, & non apparet ordo nascendi, & videtur, quod neuter sit Rex, sed alter eorum debet eligi per regnicolas, & magnates, & populos Regni.* Cioè, *posto, che al Re nascano due figli; e non se ne sappia l' ordine del nascimento, chi prima, e chi poi, e pare, che nissuno di loro sia Re; ma uno di essi deve eleggersi da' Regnicoli, da' Grandi, e da' Popoli del Regno*: o vero, secondo dice l' *Aggiunta*, l'elezione di uno di essi due apparteneria al Padre, cioè all' ultimo Re possessore: il che tutto ridonda a favore del Serenissimo FILIPPO V. il qual tiene col testamento, & istituzione, il consentimento,

(b) *num. 12.*

& approvazione di tanti popoli soggetti: e quì conviene aggiugnere ciò, che largamente ne divisa Guglielmo Barclai (a) *His autem omnibus unum est consequens, nullam videlicet Regis eligendi potestatem penès multitudinem esse, quandiu Regiæ stirpis aliquis superest; nisi fortè sit is, quem Regno inhabilem natura reddidit; nam tunc se res perinde habet, quantum ad Regnum, ac si omnino superstes non esset; vel nisi is casus incidat, qui obscuritate facti, aut juris, non prævisi, & præcauti difficultate, plurium, de Regno contendentium causam ancipitem reddat: tunc enim sit populi arbitrium, cui litem addicat, haud equidem inficior. Da tutte le cose suddette ne viene in conseguenza, che la moltitudine, o il popolo non abbia potestà alcuna di eleggere Re, sempre che della Regia stirpe vi sia alcun rimaso vivo; se non in caso, che la natura l'avesse renduto inabile al Regno; imperciocchè allora egli è lo stesso, in quanto al Regno, come se affatto non vi fusse alcun vivo: o pure se avvenisse tal caso, che per l'oscurità del fatto, o per la difficultà del diritto, non preveduto, e provisto, si renda dubbiosa la causa di molti, che contendono del Regno: che all'ora spetti al popolo l' arbitrio di deciderla, certamente no'l niego*: e dopo averne rapportati molti esempli de' Regni di Persia, di Borgogna, di Scozia, di Francia, e degli Ateniesi, dove fu deciso, e giudicato da' popoli; aggiunge. *His alia, qui volet id genus exempla adducito: nobis nunc sat est pauca hæc posuisse, queis indicemus, populum idoneum, atque legitimum Judicem esse, qui quæ-*

(a) *contra Monarchomacos lib. 3 c. 3.*

quæstioni de Regno præsit inter plures, obscuro, & ancipiti jure contendentes. Neque enim eo casu Regnum stirpi denegatur; nec, an successione ad sceptrum aditus sit, ambigitur; sed tantùm, cui jus succedendi potissimum competat, Justitiæ trutina ponderatur: ut ei soli, quem Naturæ lege, & more patrio cæteros anteire liquidò constiterit; imperium in subditos legitimum, sine ullo ætatis, virium, consiliive delectu decernatur, omninoque hæreditarium censeatur: Quod usque eo moribus, atque consensu populorum increbuit, ac extensum est, ut ne sexus quidem discrimen haberetur, quin Regna, etiam priscorum Regum temporibus, ad fœminas pervenirent. A questi può chi vuole aggiugnere altri esempli. A noi basta per ora averne narrato questi pochi, per gli quali si dimostra, il popolo essere idoneo, e leggittimo Giudice della controversia, nata tra molti, che pretendono al Regno, e le ragioni de' quali siano oscure, & ambigue. Nè in tal caso il Regno alla stirpe Regia si niega; nè, se vi sia il modo d' ottenere lo Scettro, si pone in dubbio: ma solamente si investiga, & esamina, di chi siano le migliori ragioni, acciocchè a colui solamente diasi il Regno, al quale chiaramente si scorgerà, per legge di Natura, e costume della Patria, e del Regno, esser principalmente dovuto il dominio, & Imperio legittimo ne' sudditi, senza nissuno riguardo di età, di forze, e di consiglio, ed egli in tutto s'abbia per ereditario: cosa, che si è tanto, per costume, e consentimento de' popoli, avanzata, e distesa, che ne meno rispetto al sesso vi si considera differenza alcuna: in modo tale, che anche ne' tempi de' primi

mi, & antichi Re, ne' Regni succedeano le femmine.

Or noi abbiamo anche, come dicevamo, consentimento de' popoli a favore del Serenissimo FILIPPO V. avendolo dichiarato, e ricevuto per loro Re prima di vederlo, mentre egli era ancor lontano; e poi maggiormente confirmatolo quelli, c'han goduto la sorte di veder di presenza la sua nobilissima persona, ed in lei, ancor di fresca, e fiorita età, i veramente regj costumi; e col decoro della Maestà, l'affabile, e benigna maniera di trattare, & ogni altra parte, che può rendere insieme un Principe degno di ogni riverenza, e dell'amore de' sudditi: i quali tutti, a dir vero, ne sono rimasi in tal modo presi, e rapiti di cuore, e di animo; che qualunque possa essere la sorte della guerra, ingiustamente mossa; non sarà chi possa svellere dal petto loro l'ubbidienza, e l'affetto verso un tanto, e, per tutti rispetti, amabilissimo Re. Quell'affetto, che fù, e sarà sempre mai il più forte, e vigoroso vincolo, e sostegno per la fermezza, e stabilimento de' Regni: e quell'amore de' popoli, che, siccome da principio fece, & introdusse la Regal dignità; così fù, e sarà sempre mai il più necessario, e bisognevole per sostenergli, e mantenerli nel possesso de' Regni, e delle Monarchie.

In questo si scerne una special cura della divina volontà, e provvidenza; poichè dopo l'uscita del diletto popolo Ebreo dall'Egitto, per molti secoli volle, che fusse gover-

nato, eretto, o da Giudici supremi, o da Sommi Sacerdoti; nè mai diede loro alcun Re, se non dapoi, che, congregato il popolo, lo dimandò, e disse a Samuele, allora Sommo Sacerdote. *Constitue nobis Regem, ut judicet nos, sicut & universæ habent nationes. Dateci Re, che ne giudichi, conforme l'hanno tutte le Nazioni*: E quantunque tal proposta non piacesse a Samuele, nè fusse grata a Dio, che disse a Samuele. *Audi vocem populi in omnibus quæ loquuntur tibi: non enim te abjecerunt, sed me, ne regnem super eos. Ascolta la voce del popolo in tutto ciò, che dicono: imperciocchè non hanno rigettato te, ma me, acciò non regni sopra di esso loro*; aggiunse nondimeno il Signore queste parole. *Veruntamen contestare eos, & prædic eis jus Regis, qui regnaturus est super eos. Con tutto ciò annunziate loro, e predite il costume, e ragione del regnare*: e non ostante, che Samuele avesse distesamente narrato al popolo tutti li gravami, che sogliono li Rè imporre a' sudditi. *Noluit autem populus audire vocem Samuelis; sed dixerunt: Nequaquam: Rex enim erit super nos. Et erimus nos quoque sicut omnes gentes: & judicabit nos Rex noster, & egredietur ante nos, & pugnabit bella nostra pro nobis. Et audivit Samuel omnia verba populi, & locutus est ea in auribus Domini. Dixit autem Dominus ad Samuelem: audi vocem eorum, & constitue super eos Regem. Non volle il popolo ascoltar le parole di Samuele; ma disse: Non già: Per tutti i modi vogliamo un Re sopra di noi: e saremo ancor noi, come le altre genti, e na-*

Nazioni, e ci giudicherà il nostro Re, e combatterà per noi nelle nostre guerre: e sentì Samuele tutte le parole del popolo, e le portò all' orecchie del Signore: & il Signore disse a Samuele: ascolta la loro voce, fà come essi vogliono, e dà loro un Re. Or quantunque Samuele, per ordine del Signore, secondo il popolo dimandava, e volea, avesse unto per Re Saulle; non perciò parve, non istimasse compiuta l' opera, se parimente, rispetto all' elezione particolare della persona, non vi ricercava il consentimento, & approvazione del popolo stesso. *Et convocavit Samuel populum ad Dominum in Masppha. E convocò Samuele il popolo al Signore in Masfa:* e fatta cerca di Saul, che si era nascoso, e trovatolo, lo mostrò al popolo: *Et ait Samuel ad omnem populum: Certè videtis quem elegit Dominus, quoniam non sit similis illi in omni populo, & clamavit omnis populus, & ait. Vivat Rex. E disse Samuele a tutto il popolo. Certamente vedete, qual sia quello, c'hà il Signore eletto, che non vi è simile a lui in tutto il popolo. E tutto il popolo gridò. Viva il Re.* Onde chiaramente si scorge, che, anche secondo la volontà di Dio, a' Rè, dalla sua Divina Maestà designati, e legittimamente eletti, pure si ricerca, e vuole il consentimento, & il *viva il Re* del popolo.

Anzi si scorge osservato nel Re David, il quale, benchè fusse Saul riprovato dal Signore, & unto Re esso David dall' istesso Samuele, per divino comandamento; non per tanto, dopo varj accidenti, morto Saul, fu

pri-

prima dalla Tribu di Giuda di nuovo unto, & accettato David Re (a). *Veneruntque viri Juda, & unxerunt ibi David, ut regnaret super domum Juda. E vennero gli uomini di Giuda, & unsero quivi* (in Hebron) *David, acciò regnasse sopra la casa, o Tribu di Giuda*, & appresso (b): *venerunt universæ tribus Israel ad David in Hebron*; e piu sotto. *Venerunt quoque, & seniores Israel ad Regem in Hebron; & percussit cum eis Rex David fœdus in Hebron coram Domino; unxeruntque David in Regem super Israel. E vennero tutte le Tribu d'Israele a David in Hebron, e si confederò con loro David in Hebron innanzi al Signore, e l' unsero Re sopra Israele.*

(a) *lib. 2. Reg. cap. 2.*

(b) *cap. 5.*

Sì fatto consentimento, e volontà, non solo disponea, & operava il tutto in quelli Rè, che la prima volta si costituivano; ma parimente a coloro, che per successione venivano al Regno, facea d'uopo dell' acclamazione del popolo. Dapoi, che per congiura fu ucciso Amasia Re di Giudea, si legge ne' libri del Re. (c) *Tulit autem universus populus Juda Azariam, annos natum sexdecim, & constituerunt Regem pro patre ejus Amasia. Prese tutto il popolo di Giudea Azaria di anni sedici, e lo costituirono Re in luogo di suo Padre Amasia.*

(c) *lib. 4. cap. 14. 21. & 2 Paralip. cap. 26. 1.*

Di modo che, per legge divina, & umana essendo manifesto, e chiaro, quanto vaglia, e quanto forte sia la volontà, il consentimento, & il concorso de' popoli nell' eleggere, surrogare, e stabilire li Rè; ne siegue, che il Serenissimo nostro Re **FILIPPO V.** può con

 som-

somma ragione pregiarsi, di averlo così maravigliosamente avuto da tanti, e tanti differenti popoli, e nazioni; & in tal guisa costante, e fermo, che niuno accidente potrà mai più rimuoverlo, e mutarlo per l'avvenire.

Conosciuta la giustizia del Serenissimo Re FILIPPO V. per tante ragioni, e titoli molto chiara, & evidentissima; resta ora da vedere, con quali mezzi, e colori pretendano i Cesarei, o più tosto Austriaci, adombrarla, & offuscarla. Eglino a tal fine producono, & allegano principalmente la pace chiamata de' Pirenei: quindi il matrimonio, che per renderla perpetuamente ferma, e stabile, fù nell'istesso tempo conchiuso, e contratto tra'l regnante potentissimo Re di Francia Luigi XIV. e la Serenissima Infanta di Spagna Maria Teresa: e finalmente le amplissime rinunziazioni delle Regine moglie, e madre di esso Luigi XIV.

Che la pace sia un pregiato dono del Cielo, la tranquillità, e quiete de' popoli, e Regni, & oltre ad ogni estimazione da commendarsi; egli è cosa da non potersi per alcun verso negare: ma ben di gran lunga s' inganna però chiunque con altro modo, e vincolo stima potersi sostenere, ed osservarsi, che col medesimo comun commodo, e vicendevole utile, e beneficio; e, secondo quel nobile di Priverno disse nel Senato Romano (a): *Si bonam dederitis, & fidam, & perpetuam; Si malam, haud diuturnam. Se la darete buona, sarà, la pace fedele, e perpetua; ma se mala non molto dure-*

(a) *Livius lib. 8. c. 21.*

durevole . Nè può in vero crederſi altrimente : imperciocchè chi potrà mai tollerare, che ſi offendano, e turbino i diritti, e ragioni della ſua Corona, Regno, e Dominio, ſenza difendergli, & opporſi con ogni vigore, e forza a coloro, che cercano d'intaccargli? ed eſsere aſtretto a tacere, e non muoverſi, ſol perchè gli ſi allega la pace ſtabilita, e la parentela, per lo matrimonio, di comun conſentimento contratto?

Non può, nè deve mantenerſi la pace, quando poſcia una delle parti vuole malamente uſurparſi ciò, che all'altra di ragione appartiene : nè i matrimonj, e' belli parentadi vaglion tra' Principi a ſoſtener le paci, e a far ſoffrire, che l'uno tolga quel, che all'altro giuſtamente ſi deve; ſenza, che quel tale poſſa dolerſi, contrapporſi, reſiſtere, ed impedire il proprio non meritato danno.

Vagliono bene li parentadi, e le nozze, anche tra' Principi, come tra' privati, a ſtringere la benivoglienza, e l'affetto; ma *uſque ad aram*, ſino a un certo ſegno; cioè, che l'uno de' Principi congiunti non cerchi di violare, & offendere le ragioni, e diritti del dominio dell'altro : perciocchè dove ſi tratta dell'inviolabile Maeſtà della Corona; del danno, e diſturbamento de' ſudditi; leſione, & offeſa della giurisdizione, e dominio (le quali coſe denno da ciaſcun Principe, ſenza riguardo di qualunque congiunzione di ſangue, o parentado, ripararſi, e difenderſi) ei conviene, che ſi uſi tutta la forza, e'l potere,

 per

per mantenerli : come di ogni tempo , di ogni nazione lo mostrano gli esempli, così de' buoni, come de' cattivi Principi, i quali allora quando si è trattato di conservare il decoro, e ragioni dello Stato, e del dominio; posposta ogni strettezza di congiunzione, e di affetto; hanno con tutto loro studio cercato di contrapporsi, e provvedere, che non restassero danneggiate, o in alcuna guisa diminuite, o vilipese. Imperciocchè quanto meno i buoni, e giusti Principi hanno di ambizione, e cupidigia di usurpar l'altrui, & occupar le ragioni, e' commodi, che loro non si appartengono; tanto più denno invigilare, ed attendere, che altri non porti nocumēto, & offenda le proprie, e de' proprj dominj, e Reami, e non perturbi la quiete, e tranquillità de' lor sudditi; la conservazion della quale, e l'opporsi a quanto potesse mai intorbidarla, posposta ogni altra cura, si è la maggiore obbligazione, e'l più grave peso de' Principi, e de' Rè; che solo a tal fine può dirsi esser costituiti in sì ampia, e sopra ogni altra eminente dignità.

Quindi i primi Consoli di Roma, rimirando più al bene della Republica, che all'amor paterno, e a' detrami del sangue, condannarono a morte i proprj figli, a cagion della congiura di rimetter nel Trono i discacciati Tarquinj: & intrepidi sostēnero, che in lor presenza i Carnefici l'eseguissero (a). Quindi ancora il saggio Re Salomone fece uccidere il suo fratello primogenito Adonia, per lo solo sospetto, non aspi-

(a) *Livius lib. 2. c. 5.*

aspirasse al Regno, per aver dimandato in moglie la donzella Abisag, stata in comun letto co'l Re David;(a)del cui figlio Absalone, per l'aperta fellonia, fù di pari infelice la fine.(b)E, tralasciandone altri molti, nel nostro tempo, e memoria, il Re di Francia, cognominato *Giusto*, si vide obbligato,per evitare i torbidi del Regno, a mandarne fuori la propria madre, e'l fratello.

(a) Reg. 3. c. 8

(b) Reg. 2. c. 10.

Ma co' congiungimenti, e maritaggi de' cattivi Principi, tanto egli è lontano dal vero, che stringansi le volontadi, gli affetti, e le paci; che anzi servon di velo, per ricoprire le insidie, e le fraudi, & aprir la via, & il commodo alli parricidj, & alle usurpazioni de' Regni. Così il Re Saulle diede in (c) moglie la sua figlia Michol a David,per avere più facile il modo di farlo uccidere: e Tolomeo Re d'Egitto la diede al Re Alessandro di Siria, perchè coll'ombra della parentela lo spogliasse, come fece,della vita, e del Regno.(d)E qual cosa dalle infelici nozze di Tarquinio, e di Tullia vide seguirsi, se non che la barbara uccisione del padre, e del suocero, e l'usurpazione del Regno? con l'orribile spettacolo, che la figlia spingesse il carro, e passasse sopra il trucidato corpo del padre, e bruttasse del sangue le ruote.(e)E che pervenne dall'adozione,che l'Imperador Claudio fece di Nerone;e dal matrimonio della figliuola Ottavia?(f)fuorchè l'occupazione dell'Imperio con la morte diClaudio per mezzo del veneno? e quindi parimēte di Brittanico,suo vero

(c) Reg. 1. c. 18.

(d) Macbab 1. c. 10. & 11.

(e) Livius lib. 1.

(f) Tacit ann. lib 12 & 13.

ro figlio(a)?Ci mancherebbe il tempo,e l'ore, se volessimo recare in mezzo li tanti tragici avvenimenti, le uccisioni, e le morti di tanti Principi, e Rè, ordinate, e commesse da congiunti,congiurati per occuparne, & usurparne i Dominj, & i Regni.Ne basti solo conchiudere col detto di Tacito,il qual,narrata la frode, e barbaro inganno di Farasmane Re d'Iberia, che per occupare il Regno di Armenia al proprio fratello, e di più genero, lo fece crudelmente uccidere;soggiugne (b). *Cupido Regni fratre, & filia potior: La cupidigia di regnare è più potente, che l'amore del fratello, e della figliuola.*

(a) Tacit. ann. lib.

(b) idem Tacit. annal. lib. 12.

E ben di fatti, tanto enormi, han dato, e danno di presente a tutto il Mondo, l'esecrabile, e funesto esemplo que' confederati di Cesare, c'hanno intrapresa la guerra, come propria: poichè gli Olandesi si sottrassero dalla vera Religione, e fede a Dio dovuta, per isciogliersi, e negar quella, ch' eran tenuti d' osservare al loro legittimo, e giusto Principe (ciò che nella Cattolica, e Romana Religione non potea loro esser permesso): e gl' Inglesi, con orribile, e mai più inteso esemplo, costituirono un vile, & infame Tribunale d'uomini felloni, e sedotti, per giudicare, e condannare il giusto, legittimo, & innocente loro Re:e gli ferono in pubblico Teatro, per mano di scellerato carnefice mozzar la testa;con altri empj, & indegni oltraggi, e scherni. Quindi il figlio di costui, succeduto al fratello nel legittimo Trono,

non

non d'altro incolpato, che di esser Cattolico Romano, discacciarono forsennatamente dal Regno: e questo diedero alla figliuola, e al suo marito Oranges: i quali (a somiglianza, o più scelleratamente dell'accennato Re Farasmane) tolsero il Regno, la figlia, al Padre; & il genero, & insiem nipote da sorella, al suocero, e zio. Tali sono tra gli empj, ed ingiusti gli effetti delle Regie parentele, e congiunzioni, dettate dal cieco interesse, e dalla folle ambizion d'ingrandirsi.

Or questi rei, e colpevoli di tante fellonie, e scelleratezze, hanno il cuore, e la fronte tanto temeraria, e sfacciata, di rimproverar la pace non osservata, e le convenzioni, e parentele disprezzate a un piissimo Re, il quale altro non intende, nè vuole, se non conservarsi, e difendersi que'Regni, e Dominj, che per tante ragioni gli spettano. E che potrà mai dirsi questo; se non che quelli, c'hanno sprezzato, e vilipeso, con tante ribellioni, e ribalderie tutte le leggi della Natura, e delle Genti, e le divine, e le umane; pretendono ora, che sia giusto, e ragionevole tutto quello, che ad essi viene in mente, e dove il loro insano furore li conduce, e guida? che altro diran mai, con giusta iracondia, gli uomini di senno, se non quello, che da principio dicevamo, che non vi sia in verità al Mondo nè ragione, nè giustizia, nè fede: ma che il tutto consista nell'opinione, e volontà di ogni empio, che se la finge, e figura a suo mo-

modo, e ſol la ripone nella ſua forza, e violenza.

Ma egli conviene ormai paſſare innanzi, e quello, che nel Maniſeſto della Maeſtà Ceſarea, e Sereniſsima Caſa d' Auſtria ſi è portato, & allegato, diſtintamente riprovare, e d'ingiuſtizia convincere: acciocchè non poſſano i gazettieri di Olanda così di facile perſuaderſi, o perſuadere più toſto, e dare ad intendere alla buona gente; avere il ſuddetto Maniſeſto fatto negli animi degli Italiani di onore *tutto quello effetto, che da Sua Maeſtà Imperiale poteva deſiderarſi.*

Di

Di quello, che in nome della Cesarea Maestà, e Serenissima Casa d'Austria si porta, & allega nel Manifesto publicato.

PRimieramente, lasciando per ora il proemio, si afferma nel Mercurio, che l'Autore del Manifesto. *Il met d'abord en avant, que par les loix, & les anciennes coutumes du Royaume, les Royaumes d'Espagne ne doiuent être unis a la France, ni gouvernez par aucun François, ni Françoise. Egli mette subito avanti, che per le leggi, & antichi costumi del Regno, li Regni di Spagna non devono mai essere uniti alla Francia, nè governati da alcun Francese, nè maschio, nè femmina.* Cosa, che certamente potrebbe negarsi, se mai con altro, con l'esemplo della controversia, lungo tempo, e non senza le armi agitata, tra Berengaria, madre del santo Re di Leone Ferdinando, e Bianca madre parimente del santo Re di Francia Luigi IX. amendue sorelle del Re Henrico di Castiglia, morto senza figli. Ove nacque sì bene contesa, chi delle due avesse, come primogenita, a succedere; ma non si oppose, che la Castiglia non potesse unirsi alla Francia, o governarsi da'Francesi: quantunque anche questo a molti paresse duro rispetto a' Legionesi, non meno Spagnuoli, che que' di Castiglia: scri-

H ven-

vendo di tal controversia il Zurita (a). *Auunque tuvo gran contradiçion la Reyna en esta successión, porque los Condes D. Alvar Nuñez de Lara, y D. Ferdinando, despues de la muerte del Rey D. Enrique, pretendieron, que devia succeder la Reyna de Francia, que era la mayor de las hijas del Rey D. Alonso, y no le querian entregar los Castillos, que tenian en su poder del Rey D. Enrique; y sobre esto huvo guerra entre la Reyna, y los Condes, que durò mucho tiempo, y embiaron a requerir a la Reyna de Francia, que viniesse a tomar la possession de su Reyno, y por estar las cosas del Rey de Francia en gran perturbacion, y tener lo de aquel Reyno en aventura de perderse; quedando el Rey Luis de Francia su hijo muy niño, dio licencia, que los Condes entregassen las fuerças, y les alzò el homenage, que avian hecho al Rey D. Enrique su hermano; y por esto, y por no dar lugar, que el Reyno de Francia se juntasse con el de Castilla, y quedasse unido con el de Leon, olvidaron la fê, y naturaleza, que devian a la legitima successora: y en esto estuvieron los mas conformes en tanto grado, che muchos affirmavan, que le Reyna D. Berenguela fue la mayor, y recibieron por sus Señores a la Reyna, y al Infante D. Hernando su hijo, por que Castilla no se sujetasse a Francia. Bẽchè avesse la Reina gran contradizione in questa successione, perchè li Conti D. Alvaro Nuñez di Lara, e D. Ferdinando, dopo la morte del Re D. Arrigo pretesero, che dovesse succedere la Reina di Francia, ch'era la maggiore delle figlie del Re D. Alfonso, e non le volean dare le Castella,*

(a) lib. 2. annal. cap. 75.

che

che tenevano in lor mano per il Re D. Arrigo: e sopra questo vi fù guerra tra la Reina, e li Conti, che durò molto tempo; e mandarono a richiedere la Reina di Francia, che venisse a prendere la possessione del suo Regno: ma, per trovarsi le cose del Re di Francia in gran turbamento, & in rischio di perdersi il Regno; il Re Luigi essendo suo figliuolo assai picciolo, diede licenza, che li Conti consignassero le Fortezze, e gli sciolse dall'omaggio, c'aveano fatto al Re D. Arrigo, suo fratello; e per questo, e per non dar luogo, che il Regno di Francia si congiungesse con quel di Castiglia, & acciocchè questo restasse unito con quel di Leone, mancarono alla fede, & a quanto naturalmente doveano alla legittima succeditrice: & in questo stettero li più conformi a tal segno, che molti affermavano, che la Reina D. Berengaria fusse la primogenita, e riceverono per loro Signori la Reina, e l'Infante D. Ferdinando suo figlio, affinchè la Castiglia non si soggettasse alla Francia. E Mariana scrive(a). *Blancam ætatis prærogativa sublevabat, ut fraterni Imperii hæres esset, legesque Hispaniæ, si jura regnandi Legulejorum more continerentur, & non potiùs studiis populi, & Principum dexteritate, virtute, festinatione, fœlicitate, quod in præsenti accidit. Nam maturatis comitiis, Blanca prætermissa, populi, & procerum consensu Berengariæ Regnum delatum est: externum Imperium exhorrebant, &c. Bianca giovava la prerogativa dell'età, per essere erede del Regno del fratello, & anche le leggi di Spagna, se le ragioni del regnare secondo il costume de' Legisti si terminassero, e non più tosto*

(a) *lib. 12. c. 7.*

con l'inclinazione de' popoli, e destrezza, virtude, prestezza, e felicità de' Principi, come in quel caso avvenne: imperciocchè unite le Corti, e Stati; Bianca tralasciata, per consenso del popolo, e de' Baroni, a Berengaria fù il Regno aggiudicato: abborivano il dominio straniero. E giudicarono doversi tor via la materia di nuovi movimenti, cioè se la Francia con la Spagna s' unisse. A questi due Spagnuoli, si aggiungono altri due Francesi, lo Spondano, e'l Briezio, de' quali il primo dice (a). *Interim in Castella hoc eodem anno celebratæ sunt Burgis nuptiæ Hernandi, sivè Ferdinandi, majoris filii Alphonsi Regis, ingenti solemnitate (præhabita à Papa Clemente dispensatione super impedimento consanguinitatis) cui interfuerunt præter Alphonsum, fratres, & cognatos; idem Jacobus Rex Aragoniæ, & Petrus, major ejus filius; Philippus S. Regis filius natu maximus, sponsæ frater; Eduardus Angliæ Princeps, qui Leonoram Alphonsi sororem duxerat uxorem; Mahomad Albamat Rex Granatæ, Guillelmus Montisferrati Marchio, permultique, ex Gallia, Italia, Anglia, Hispania proceres, atque Antistites. Quod autem Hispani scribunt, iis nuptiis provisum fuisse, ut Ludovicus Rex Sanctus, suo, & filiorum nomine jure decederet, quod in Castellæ Regnum obtinebat ex parte matris suæ Blancæ; minus dicunt, quàm conventum est. Id enim concedunt Franci; sed ea conditione nuptialibus pactis adjecta (quam etiam Ptolomæus Lucensis illius temporis Auctor historiæ suæ inseruit, & ex Hispanis ingenuè agnoscit Rodericus Sanctius*

(a) *ann.* 1269. *num.* 3.

ctius

ctius Episcopus Palentinus) ut liberi, qui ex hujusmodi nuptiis procrearentur, etiamsi Ferdinandus, eorum parens, ante obitum patris sui moreretur; succederent in Regno Castellæ post obitum avi Alphonsi, exclusis aliis ejus filiis, Ferdinandi fratribus minoribus; qua postea, ut videbitur, violata, etiam ex hoc capite, pristinum hæreditariæ successionis jus remansisse denuo noscitur penès S. Ludovici posteros. IN TANTO *in Castiglia questo istesso anno furono celebrate le nozze in Burgos di Ferdinando, figlio primogenito di Alfonso Re di Castiglia, e di Bianca, figlia del santo Re de' Franzesi Luigi, con gran solennità (avuta prima la dispensa da Papa Clemente per l' impedimento della consanguinità) e vi furono di più de' fratelli, e congiunti di Alfonso, l' istesso Re Giacomo d'Aragona,* avo dello Sposo, *con Pietro suo primogenito; Filippo primogenito del santo fratello della Sposa; Odoardo Principe d'Inghilterra, c'avea presa in moglie Leonora sorella di Alfonso; Mahomad Albamat Re di Granata, Guglielmo Marchese di Monferrato, e molti principali Signori, e Prelati di Francia, Italia, Inghilterra, e Spagna. Ma quello, che gli Spagnuoli scrivono, che in quelle nozze si fusse pattuito, che il santo Re Luigi, nel nome, e suo, e de' suoi figli si astenesse, o cedesse alle ragioni, che gli spettavano dal lato di sua madre Bianca nel Regno di Castiglia; dicono meno di quel, che fù convenuto. Imperciocchè lo concedono eziandio li Franzesi; ma con tal condizione, ne' patti del matrimonio apposta (la quale anche Tolomeo Lucense, Autore di quel tempo, l'hà nella sua istoria inserita, e degli*

Spa-

Spagnuoli ingenuamente il confessa Ludovico Sanzio Vescovo di Palenza) che i figli, che nascessero da quel matrimonio, ancorchè Ferdinando loro Padre morisse prima della morte di suo Padre, succedessero nel Regno di Castiglia, morto Alfonso avolo, esclusi gli altri suoi figli, fratelli minori di Ferdinando: quale convenzione fu poi non osservata, e violata; onde, anche per questo capo, l' antica prima ragione dell' ereditaria successione restò alli posteri di S. Luigi; e l'altro, cioè Briezio scrive(a). *Obiit, & hoc anno Ferdinandus Rex Castellę anno ætatis 52. dum pararet expeditionem in Mauros; Sanctus à suis habitus non item ab aliis, cùm Regi Francorum viro Sanctissimo debitum Regnum retinuisset. Morì, & in questo anno Ferdinando Re di Castiglia d'anni .... mẽtre s'apparecchiava a gir cõtra i Mori; stimato sãto da' suoi, ma nõ dagli altri, per aversi ritenuto il Regno, dovuto al Re Luigi, uomo santissimo.*

(a) *ann.* 1252.

E, lasciando da parte il racconto de' torbidi, e guerre, che seguirono per lo discacciamento de' figli di Ferdinando, chiamati *de la Cerda*, dalla successione del Regno, occupato da Sancio, loro zio, fratello secondogenito di Ferdinando; primieramente non pare, che con verità nel Manifesto Cesareo possa dirsi, che, secondo gli antichi costumi di Spagna, venga proibita l'unione de' Regni di Francia, e di Spagna: poichè nella gran controversia, della quale si è parlato, gli Storici, che ne scrivono, dicono bene, che gli Spagnuoli abborrivano tale unione; ma non che si fusse mai allegato, che tale unione fusse contro le leggi,

gi, e costumi di Spagna: e certamente si può credere, che non di buona voglia soffrissero, che Castiglia si unisse con Francia, per timore, che loro avesse a riuscir grave il governo di nazione straniera: e volentieri acconsentivano all'unirsi col Regno di Leone, ch'era ne' loro confini, e dell' istessa nazione Spagnuola: ma questa lor voglia, o non voglia non potea alterare la ragione, e giustizia, e che il Regno non si dasse a chi spettava. Prevalse nondimeno la violenza, e l'industria, la quale si porta tra gli esempli, allor, che si parla della quistione tra'l zio, e'l nipote, figlio del primogenito: ma più ancora valse il, vero, o falso, che si fusse, pretesto, che Berengaria, e non Bianca fusse la primogenita. E ben lo Zurita mostra, che la successione della Reina di Francia al Regno di Castiglia non ripugnava alle leggi di quel Regno; mentre dice, che: *Olvidaron la fè, y naturaleza, che devian a la legitima successora*: anzi Mariana scrive, che secondo le leggi del Regno se le dovea essa successione. *Blancam ætatis prærogativa sublevabat, ut fraterni imperii hæres esset, legesque Hispaniæ, &c.*

E che non siano mai state tali leggi, e costumi in Ispagna, che vietino, & impediscano l'unione di que'Regni colla Francia, pur lo dimostra, e rende chiaro, e manifesto il Re di Spagna Alfonso IX., celebre per le notizie di tutte le scienze, e singolarmente dell'Astronomia, ed insieme per avere nella Spagna stessa le leggi delle *quattro partite* composte

ſte, e pubblicate. Egli nel ſuo teſtamento, dove iſtituì eredi del Regno i ſopra nominati ſuoi nipoti *de la Cerda*; in loro mancanza ſoſtituì, e chiamò alla medeſima ſucceſſione il Re di Francia, con queſte parole, riferite da Garzia (a). *E ordenamos a un mas, que ſe hijos de D. Ferdinando murieſſen, que devieſſen heredar, que tome eſte nueſtro Señorio el Rey de Francia, porque viene derechamente de linea derecha, onde nos venimos del Emperador d' Eſpaña, y es biſnieto del Rey D. Alonſo de Caſtilla, como nos, y es nieto de ſu hija. Et ordinamo anche di più, che, ſe moriſſero li figli di D. Ferdinando, che dovriano ereditare; prenda queſta noſtra Signoria il Re di Francia; percioechè egli viene dirittamente per linea retta donde noi vegniamo, dall'Imperatore di Spagna, & è pronipote del Re D. Alfonſo di Caſtiglia, come noi; & è nipote di ſua figlia (Bianca)*: qual diſpoſizione non avria per certo fatta un tanto ſavio, e prudente Re contro alle leggi, e coſtumi di Spagna. Oltrechè egli è tanto lõtano dal vero, che tra l'una Nazione, e l'altra (che che ne ſtimi il volgo) vi ſia una vera ripugnãza di coſtumi, e di genio; che anzi graviſſimi Storici ſcrivono affatto in contrario: come il Sig. d'Argentone trapportato in Italiano. *Feceſi*, dice, *un abboccamento del Re di Francia, e del Re di Caſtiglia, i quali ſono collegati di più ſtretta confederazione, che altri Principi della Criſtianità, di Re a Re, di Regno a Regno, di uomo, ad uomo: & oltracciò obbligati per l'oſſervanza de' patti l'uno verſo l'altro ſotto graviſſime, e deteſtabili maledizioni:*

(a) *de expenſ. & melior. cap. 16. n. 26. in fin.*

E Ma-

E Mariana, che dice trasportarlo dal Francese dell' istesso Argentone. *Ningunas Provincias entre Christianos estan entre si travadas con mayor confederacion, que Castilla con Francia, por estar assentada con grandes sacramentos, amistad de Reyes con Reyes, y de nacion con nacion.* E sopra tutto questa verità si dimostra con gli molti esempli de' Rè di Francia, c' hanno preso moglie dalla Casa Regale di Spagna, riferiti dal Tuano. *Ad hæc perpensæ voluntatis Gallorum erga Hispanos testimonia accedere, & affinitates sepius cum ipsis contractæ. Nam Ludovicum, in Beatorum numerum relatum, Blanca Castellanensi prognatum, Philippum item I. & Augustum Hispanis matribus natos; nostra ætate Franciscum I. Eleonoram Caroli V. sororem in uxorem duxisse. Philippum verò hodie fœlicissimè in Hispania regnantem, Elisabetham, Henrici II. filiam, in matrimonium habuisse, postea Carolum Henrici filium Elisabetham Austriacam, Maximiliani, & Philippi sororis filiam, pietate, & vitæ sanctimonia omnibus Gallis merito carissimam fœminam, in uxorem duxisse, ab eoque tempore summa utriusque gentis, mutua officia fuisse: donec Rex Catholicus labenti Galliæ Regno vicem ejus, insita clementia miseratus, auxiliarem, ac salutarem supposuit manum.* A queste cose s'aggiungono le testimonianze della inchinevole volontà de' Francesi verso gli Spagnuoli, e le affinità spesso con loro contratte. Poichè Luigi, posto nel numero de' Beati, nacque da Bianca di Castiglia; Filippo I. e Filippo Augusto furono figli di madri Spagnuole. Francesco I.

nella nostra età prese in moglie Isabella, sorella di Carlo V., e Filippo, c' oggi felicemente regna in Ispagna contrasse matrimonio con Isabella figlia di Errico II. e poi Carlo figlio di Errico prese in moglie Isabella figlia di Massimiliano, e della sorella di Filippo, per la pietà, e santità della vita, meritevolmente a tutti i Francesi carissima: e da quel tempo sono grandissimi tra l' una, e l'altra nazione i vicendevoli cortesi ufficj, sino a tanto, che il Re Cattolico compassionando le vicende del già cadente Regno di Francia, con la sua natural clemenza, gli ha porto la mano per ajutarlo, e sollevarlo. E gli Autori dopo il Tuano mostrano chiaramente, che quantunque da tali matrimonj ne potesse avvenire l' unione dell' uno Regno con l'altro; non perciò si sono astenuti di contraerli; e solamente negli due celebrati co' due Rè Luigi XIII. e XIV. si sono poste in opera le rinunzie: e nientedimeno con nissun' altro più, che con questi vi è stata lunga, e feroce guerra, acciocchè sempre più si conosca, che le affinità, e mescolamenti di sangue, per gli vicendevoli matrimonj degli Rè di Francia Luigi XIII. e Re di Spagna Filippo IV. (che l'uno prese la sorella dell' altro) non hanno tanta forza, nè congiungono in nodo sì stretto, benchè per altro fortissimo; che trattandosi di sostenere, e difendere le ragioni del Regno, e la Maestà dell'Imperio, vaglia, o possa essere d' impedimento alle tenzoni, & alle straggi; conforme di tutti i secoli, e di tutte le nazioni leggiamo spessissimi, e ricordevoli esempli. Imperoc-

rocchè, a dir vero, non denno i patti, convenuti, ed apposti nel tempo de' matrimonj, e delle paci, porre ostacolo alle ragioni, e diritti, dopo la pace, e dopo il matrimonio sopravvenuti; sicchè non si abbiano ad acquistare, e dimandare: e se per avventura vengano da altrui contraddetti, ritenuti, e negati, non si possano con la guerra, e con l'armi chiedersi, e ricuperarsi. Allora la pace, fatta prima dell' acquisto di tali diritti, non può ragionevolmente dirsi violata, ed infranta per tal movimento di guerra: perchè in essa pace di tali diritti, e ragioni, non si convenne, nè potea convenirsi, come di cose, che non ancora aveano esistenza. Ed è degno di notarsi quì di passaggio, come, accadendo delle guerre tra strettissimi congiunti per simiglianti cagioni; giammai non si è veduto perciò infievolito l'affetto conjugale de' Regj Consorti; ma continuarsi colla stessa lealtà di prima: e talora una Principessa, o Reina far delle sontuose feste per la vittoria, dal marito ottenuta forse contro al di lei Padre, e fratello.

Tutto questo, che di sopra abbiam divisato, ha tanto maggiormente luogo rispetto al nostro Serenissimo Re FILIPPO V. quanto che non ha egli il primo mosso le armi, e la guerra; ma, per sua difesa, e delle sue ragioni, la rissospinge, e ribatte; nella guisa, che, ogni qualunque assalito è tenuto di fare per la conservazione, e sostegno di se stesso, e de' suoi Regni, e Dominj: e perciò non già egli ma Cesare, e' suoi Confederati denno essere

tacciati, ed incolpati di avere rotta la pace, e, ſenza alcuna oneſta, e legittima cauſa, moſſa una guerra, per ogni verſo irragionevole, & ingiuſtiſſima.

Nè, mentre ſi parla di pace, e di nozze, conviene involgervi nell' iſteſſo tempo, per renderla, come dicono, durevole, quella, che ora tanto ampiamente vien dagli Auſtriaci eſaltata, e magnificata RINVNZIA; poichè, comunque dopo li patti, e capitoli ſia ella ſeguìta, non potrà mai dirſi, che ſi ſia in eſſi capitoli mentovata la rinuncia; e che perciò ſia un fondamento, o tra' patti della pace, come non ſi niega, che egli lo fuſſe il matrimonio: ma ben' altro è il matrimonio, ed altro la rinunzia: e ponno farſi de' matrimonj, come molti ſe ne fanno, ſenza le rinuncie. Il capitolo del matrimonio da contraerſi ſi legge tra quelli della pace il 33. tradotto, come egli ſcrive, dal Brachelio, o ſia il Seldeno, da parola in parola dal Franceſe in Latino. *Ut pax hæc, unio, confœderatio, bonaque correſpondentia, quemadmodum in votis, ſit tanto magis firma, durabilis, minuſque diſſolubilis; nominati ante duo præcipui Miniſtri Cardinalis Dux, & Marchio Comes Dux, vigore ſpecialis poteſtatis hunc in finem ab ambobus Dominis Regibus ſibi datæ, horum nomine Regis Chriſtianiſsimi cum Sereniſsima Infante Domina Maria Thereſia, Regis Catholici filia natù majore, matrimonium pacti ſunt, & ſtabiliverunt; eodemque ipſo die, quo præſentes datæ peculiarem, (ad quem ob conditiones reciprocas dicti matri-*

mo-

monii, illudque celebrandi tempus quivis remittitur) tractatum concluserunt, & subsignârunt: tractatus hic peculiaris, matrimoniique capitulatio ejusdem, ac præsens pacis tractatus, cum sit pars ejus præcipua, & dignissima, simul maximum, ac pretiosissimum certæ ejus durationis pignus roboris, ac vigoris habeantur. Affinchè questa pace, unione, e confederazione, e la buona corrispondenza, giusta il desiderio, e voti, sia tanto più ferma, e durevole, e meno dissolubile; li prenominati due principali Ministri Cardinal Duca, e Marchese Conte Duca, in vigor della spezial potestà a questo fine da ambidue li Signori Rè data loro, in nome di essi hanno stabilito, e pattuito il matrimonio del Re Cristianissimo con la Sereniss. Infanta Signora D. Maria Teresa figliuola primo-nata del Re Cattolico: e nell'istesso giorno della data delle presenti han concluso, e sottoscritto un particolar Trattato, al quale per le condizioni reciproche del matrimonio, e per lo tempo da doversi celebrare, ciascuno si rimette. Questo trattato del matrimonio, e la capitulazione dell' istesso, & il presente trattato di pace essendo parte principale, e degnissima, s'abbiano insieme per grandissimo, e preziosissimo pegno della sua durazione.

Or questa pace, & il suo Trattato, a tutti è noto, essere seguìta fra li Rè di Francia, e di Spagna soli; e non può rettamente dirsi, che, per la guerra poi suscitata tra l' Imperatore, e' suoi Collegati col Re di Francia, fusse da questo violata la pace de' Pirenei: poichè quantunque al Monarca di Spagna fusse piac-

piacciuto in quella guerra unirsi all' Imperatore, ciò fù nientedimeno contro volontà del Re di Francia, il quale cercò dissuaderlo, ed esortarlo a starsene neutrale.

Ma in qualunque modo la cosa si pigli, egli è indubbitatamente vero, che la rinuncia, che tanto esaltano, & ingrandiscono, in nulla non si appartiene alli patti, e capitoli della pace; posciachè in parte nissuna di essi se ne osserva fatta menzione. Anzi non potea farsene; mentre i due celebri Ministri non asserirono di avere altri mandati, e proccurazioni de'due loro potentissimi Rè, che a convenir della pace, e del matrimonio; e della rinunzia non se ne legge parola in modo alcuno nel cap. 33. o in altra parte di tutto l' istrumento di pace: nè mai si mentovò, nè si disse esservi proccurazione, e facoltà per parte della Serenissima Infanta per la rinuncia. Et è cosa pur troppo nota, e che non ha bisogno di alcuna pruova, che rinunciare alle ragioni, e diritti a lei spettanti, non potea promettersi, nè dal Re Padre, nè da altra persona: ma solamente da lei, o da suo legittimo Proccuratore, con espreso, e spezial mandato: come in fatti nel Trattato, e convenzioni della pace non se ne dise parola, nè vi fu chi la promettese. E quantunque poscia per altro Trattato, e convenzione, si promettese, e quindi si facese; non potrà di ragione affermarsi (come per gli Avversarj si afferma) che sia patto, e parte fondamental della pace; ma ben cosa diversa dalla pa-

ce

ce, pattuita, e fatta alquanto tempo appresso.

Finalmente non vi è ragion così forte, che si opponga, e consideri, per dimostrare, e provare, che non si dee permettere l'unione delle due Monarchie (o che si riguardi alle convenzioni, e patti, o a' costumi, e consuetudine de' Regni; o alle amplissime rinunzie, o a qualsivoglia altra immaginabile causa, & impedimento) la quale possa essere di forza, e vigore alcuno nel presente caso, e controversia; anzi che tutte non convengano, e facciano a favore del Serenissimo FILIPPO V.: poichè, se per impedire sì fatta unione tanto si è operato, e voluto, e a questo effetto si sono ricercate le rinuncie; ecco, che questo appunto ha ordinato il testamento del Serenissimo Carlo II. e per questo religiosamente si sono astenuti dalla successione i Serenissimi Delfino, e Duca di Borgogna, e ceduto il luogo al Serenis. di Angiò secondogenito, ed esclusolo allo stesso fine dalla successione alla Francia: e parimente per provvedere ad ogni futuro avvenimento (che Dio non permetta) vien chiamato appresso il Serenissimo Duca di Berrì: sicchè resta soddisfatto, e pienamente posto ad effetto, quanto mai da' politici possa pensarsi, e desiderarsi, o si sia pensato, per ovviare a quella, che i nostri nemici chiamano *fatale unione*.

Non si tratta dunque, nè si mira allo scopo, che s'insognano gli avversarj, e spezialmente i Protestanti, per colorire la lor guerra di Re-

Religione; ma ſolamente, che il Re FILIPPO V. felicemente regga, e governi la ſua vaſtiſsima Monarchia, da trasferirſi a' ſuoi legittimi diſcendenti: e che l' iſteſso faccia della ſua il potentiſsimo Luigi XIV. & i Principi ſuoi ſucceſsori, con tutta pace, e quiete loro, e de' ſudditi dell'una, e l' altra Monarchia; ſenza che mai poſſano in uno ſolo Re, e Monarca unirſi le due Corone: anzi non ſenza timore (il che a Dio non piaccia) che per geloſia, e difeſa delle ragioni, e diritti di ciaſcuna Monarchia, non abbiano per avvenire a naſcere diſsenſioni, e diſcordie, e ſi rinnovellino le guerre, e le gare tra i due potentiſsimi popoli.

Ma perchè nel mentovato Manifeſto pare, che ſi voglia ſoſtenere, o che le rinuncie tuttavia facciano oſtacolo, o che non ſiano ſolo a fine di evitare, & impedire l'unione de' Regni; non ſarà quì fuor di propoſito, ma aſſai conveniente, & opportuno, eſaminarne più piena, & ampiamenre la validità, e la forza: giacchè o tutte, o la maggior parte delle ragioni pretese dalla Sereniſsima Caſa di Auſtria, con grande aſseveranza, e ſtrepito ſopra di tai rinunzie ſi fondano, e ſtabiliſcono.

Vengano adunque una volta in eſame, e ſquittinio, e ſi concedano pure avvalorate, e provvedute delle più ampie, e ſottili clauſule, formole, cautele, patti, e convenzioni, che poſsano mai da intelletto, e mente umana fingerſi, & immaginarſi, per corroborare, ſtabi-

ſtabilire, e confermare ciò, che in eſſe, o per eſſe ſi è voluto, & inteſo fare: e, laſciando primamente in diſparte quel gran ſoſtegno della parte Auſtriaca, al quale ſoprabbondantemente è riſpoſto di ſopra; eſſere cioè li Franceſi, per legge, e coſtume de'Regni di Spagna, perpetuamente eſcluſi dal conſeguirne la Corona; veggiamo come ſia vero quel, che nel compendio del Manifeſto ſi dice: aver Filippo III. a queſto medeſimo fine, e per togliere ogni dubbiezza, fatto praticar la rinunzia nel tempo del matrimonio tra il Re Luigi XIII. e la Sereniſſima Infanta Anna d'Auſtria ſua figlia nel 1612. perchè dopo queſte parole di promiſſione della dote. „ Que ſa Majeſtè Catholique promet, & dèmeure obligèe „ de donner, & donnera à la Sereniſſime Infante Dame Anne en dot, & en faveur du „ mariage avec le Roy Tres-chrêtien de „ France, & payerà à ſa Majeſtè Tres-chrêtienne, ou à celui, qui aurà pouvoir, & commiſſion d'elle, la ſomme de cinqcens mille „ êcus d'or, de la valeur de ſeize reales la piè„ ce, & ce en la Ville de Paris un jour avant „ la celebration du dit mariage; *Che Sua Maeſtà Cattolica promette, e reſta obbligato di dare, e darà alla Sereniſſima Infanta D. Anna in dote, e per lo matrimonio co'l Re Criſtianiſſimo di Francia, la ſomma di cinquecentomila ſcudi di oro, del valore di ſedici reali l'uno: e queſto nella Città di Parigi un giorno prima della celebrazione del detto matrimonio*: ſieguono le clauſole, e parole della rinuncia di tal tenore.

„ Que la Sereniſſime Infante Dame Anne ſe
„ tiendra pour contente, & contentera du
„ ſusdit dot, ſans que pour ci-aprés elle puiſ-
„ ſe alleguer aucun ſien autre droit, ni inten-
„ ter autre action, ou dèmande, pretendant,
„ qu'il lui appartiennẽt, ou puiſsent apparte-
„ nir autres plus grands biens, droits, raiſons,
„ & actions pour cauſe des hèritages, & des
„ plus grandes ſucceſſions de leurs Majeſtez
„ Catholiques, ſes pere, & mere, ni pour con-
„ templacion de leurs perſonnes, conſidera-
„ bles en quelque autre manière, ou pour
„ quelque cauſe, & titre, que ſe ſoit; ſoit,
„ qu'elle le ſçeut, ou qu'elle l'ignorat; atten-
„ du que de quelque qualitè, & condition, que
„ les dites actions, & choſes ci-deſſus ſoient;
„ elle pourtant n' en laiſſera d' en faire la
„ rènonciation en bonne, & deüe forme, &
„ avec toutes les aſsûrances, formes, & ſolen-
„ nitez, qui y ſeront rèquiſes, & nèceſſaires: la
„ quelle dite rènonciation elle ferà avant, que
„ d'être mariée par parole de preſent; & auſſi-
„ tôt après la cèlebration du mariage approu-
„ vera, & ratifiera conjoinctement avec le
„ Roy Tres-chrêtien, avec les mêmes formes,
„ & ſolemnitez, qu'elle aura fait à la ſusdite
„ première rènonciation, voire avec les
„ clauſes, qu'ils verront être les plus conve-
„ nables, & nèceſſaires: à l'effet, & accom-
„ pliſſement de la quelle rènonciation, leurs
„ Majeſtez dèmeureront, & dèmeurent des à
„ preſent comme pour lors obligèes: & au
„ cas, qu'elles ne faſſent la dite rènonciation,

& ra-

„ & ratification,en vertu du present contract
„ par capitulation; icelles rènonciation, &
„ ratification sont tenuës, & censèes des à
„ present, comme pour lors, pour bien, &
„ deüement faites, passèes,& octroyèes. Que
„ la Serenissime Infante d'Espagne Dame
„ Anne, & les Enfans procrèez d'elle, soit
„ mâles, ou femelles, & leurs descendans,
„ prèmiers, ou seconds, troisiemes, ou qu'
„ ils puissent se trouver, voir à tout jamais,
„ ne puissent venir, ni succeder ès Royaumes
„ ètats, seigneuriès, & dominations, qui ap-
„ partiennent, & appartiendront à sa Ma-
„ jestè Catholique, ni en aucun de ses plus
„ grands Royaumes, ètats, Seigneuries, Pro-
„ vinces, & Iles adjacentes, Fiefs, Capitaine-
„ ries, ni ès frontières, que sa Majestè possè-
„ de des à present,ou qui lui appartiendront,
„ ou pourront appartenir dedans, ou dehors
„ le Royaume d'Espagne, que par ci-devant
„ leurs Majestèz Catholiques,& leurs Ascen-
„ dans, Prèdecesseures eurent, possedèrent, &
„ leurs appartinrent; ni en tous ceux, qui
„ sont compris en iceux, ou dependants d'i-
„ ceux; ni même en tous ceux, qui par ci-a-
„ près en quelque temps, que se soit, elles
„ pourront aquerir, ou accroître, ou ajoûter
„ aux susdits lieux,Royaumes, Etats, & Do-
„ minations, ou qu'elles pourroient èchoir
„ par dèvolus, ou par quelques autres titres,
„ droits, ou raisons, que ce soit, ou que puis-
„ se être; encore que ce fut durant la vie de
„ la Serenissime Infante Dame Anne,ou après

 sa

„ ſa mort, ou celle de qui que ce ſoit de ſes
„ deſcendans prèmiers, ſeconds, ou troiſiemes
„ nez, ou en qualquière manière, que puiſſe
„ avenir. En tous lequels cas dès à preſent la
„ dite Dame Infante dit, & dèclare étre, & dè-
„ meure bien, & deüement excluſe, enſemble
„ tous ſes enfans, & deſcendans mâles, &
„ femelles; encore qu'ils ſe vouluſsent dire,
„ ou puiſſent dire, & prètendre, qu'en leur
„ perſonne ne ſe peuvoient, ou devoient cōſi-
„ derer icelles raiſons, comme de nulle valeur
„ dans la choſe publique, ni autres, ès quel-
„ les la dite excluſion ſe pourroit fonder; &
„ qu'ils vouluſſent allèguer (ce, qui à Dieu ne
„ plaiſe) que la ſucceſsion du Roy Catholi-
„ que, ou de ſes Sereniſſimes Princes, & In-
„ fantes, & d'abondant de mâles, qu'il a, ou
„ pourrà avoir pour ſes legitimes ſucceſſeurs
„ eut manquè, & defailli: parceque comme en
„ aucun cas, ni en aucun tems ni en quelque
„ manière, qu'il put avenir, elle, ni eux, ſes
„ hoirs, & deſcendans n'ont à ſucceder, ni
„ prètendre pouvoir ſucceder, ſans prejudi-
„ cier auxdites loix, coûtumes, ordonnances,
„ & diſpoſitions, en vertu des quelles il a ſuc-
„ cedè en tous ſes Royaumes. A toutes les
„ quelles conſiderations enſemble, & à cha-
„ chune d'icelles en particulier, leurs Maje-
„ ſtez dèrogent en ce, qu'elle contrarient, ou
„ empechent le contenu en ce contract, ou
„ l'accompliſſement, & exècution d'icelui: &
„ que pour l'approbation, & ratification de
„ cette capitulation preſente, elles y deroge-
ront

„ ront, & derogent; voulant, & attendant,
„ que la Serenifs. Infante,& les defcendans d'
„ icelle dèmeurent à l'avenir, & pour jamais
„ exclus de pouvoir fucceder en aucun tems,
„ ni en aucun cas ès êtats du païs de Flandres
„ Comtè deBourgogne,&Charolois,leurs ap-
„ partenance,& dèpendances, les quelles Pro-
„ vinces,& êtats furent donnez par fa M.Ca-
„ tholique à la Serenifsime Infante Dame
„ Ifabelle,& que doivent retourner à S.M.Ca-
„ tholique,& à fes fucceffeurs. Pareillement
„ auffi ils dèclarent expreffement, que en cas,
„ que la Sereniffime Infante dèmeurat veü-
„ ve (ce que à Dieu ne plaife) fans enfans de
„ ce mariage, qu'elle dèmeurera libre,& fran-
„ che de la fusdite exclufion, & partant de-
„ clarèe perfonne capable de fes droits, & de
„ pouvoir fucceder en tout, ce qui lui pour-
„ ra appartenir, ou èchoir; en deux cas feu-
„ lement, fi elle dèmeurant veüve de ce ma-
„ riage, & fans enfans, venoit en Efpagne: l'
„ autre fi par raifon d' êtat, pour le bien pu-
„ blic, & pour juftes confiderations, elle fe
„ rèmarieroit par la volontè du Roy Catho-
„ lique fon pere, ou du Prince d' Efpagne
„ fon frere, ès quels deux cas elle dèmeurera
„ libre, & habile à pouvoir fucceder, & hè-
riter.

Che la Serenifsima Infanta D. Anna fi terrà per contenta, e fi contenterà della fopradetta dote, fenza che in appreffo ella poffa allegare alcun' altra fua ragione, azione, o dimanda, che le appartengano, o poffano appartenere altri maggiori beni, diritti, ragioni, & azioni per caufa d'eredi-

tà

tà, e di più grandi successioni di loro Maestà Cattoliche, suoi padre, e madre; nè per contemplazione delle loro persone, considerabili in qualunque altra maniera, o per qualunque causa, o titolo, che si sia; o che ella lo sappia, o che non lo sappia; mercè che di qualsisia qualità, e condizione, che le dette azioni, e cose di sopra espresse si siano; ella non per tanto non lascerà di farne la rinunzia nella buona, e dovuta forma, e con tutte le sicurtà, forme, e solennità, che si richiedono, e sono necessarie: quale rinuncia ella farà prima di essere maritata per parola di presente, e che subito dopo la celebrazione del matrimonio approverà, e ratificherà unitamente col Re Cristianissimo, con le medesime forme, e solennità, che saranno osservate nella detta prima rinuncia: cioè con le clausole, ch' essi stimeranno essere le più convenienti, e necessarie all' effetto, e compimento: per la quale rinuncia le loro Maestà resteranno, e restano da ora per allora obbligate: & in caso, ch' elle non facessero le dette rinuncia, e ratificazione; in virtù del presente contratto, e capitoli, s'intendano, & abbiano esse rinuncie, e ratifiche per fatte insin dal presente giorno legittimamente, e con tutte le solennità dovute. Che la Serenissima Infanta di Spagna D. Anna, e li figli da lei nati, siano maschi, o siano femmine, e loro discendenti primi, secondi, e terzi, o quali si potessero trovare in appresso, non possano affatto venire, nè succedere alli Regni, Stati, Signorie, Dominazioni, che appartengono, & apparterranno a Sua Maestà Cattolica, nè in alcuno delli suoi più grandi Regni, Stati, Signorie, Provincie, & Isole adjacenti, Feudi, Capitanerie,

nè

nè alle frontiere, che S. M. Cattolica possiede al presente, o che le apparterranno, e potranno appartenere da dentro, e fuori li Regni di Spagna, che per l'addietro le loro Maestà Cattoliche, e loro ascendenti, e predecessori ebbero, possederono, e loro appartennero; nè in tutto ciò che viene in essi compreso, e loro dipendenze: nè parimente in tutto quello, che dapoi, in qualunque tempo, che sia, elle potranno acquistare, o accrescere, o aggiungere alli suddetti luoghi, Regni, Stati, e Dominj; o ch'elle potranno ereditare, o potessero loro ricadere devoluti, o per qualsivoglia altro titolo, diritto, e ragione, ancorchè questo fusse durante la vita della Serenissima Infanta D. Anna, e poi la sua morte in quella di chi che sia suoi discendenti primi, secondi, e terzi nati, o che in alcuna maniera possano venire: in tutti li quali casi da ora la detta D. Anna Infanta dice, e dichiara essere, e restare bene, e debitamente esclusa insieme con tutti li suoi figli, e discendenti maschi, e femmine; ancorchè essi volessero, o potessero dire, e pretendere, che nella loro persona non si possono, nè devono considerare quelle ragioni, come di niun valore nella cosa pubblica; nè altre, in le quali la detta esclusione si potesse fondare: e che eglino volessero allegare, (ciò, che a Dio non piaccia) che la successione del Re Cattolico, o de' suoi Serenissimi Principi, & Infanti, e di più de' maschi, che egli ha, o potrà avere per suoi legittimi successori fussero mancati, e non fussero in essere: poichè nè in alcun caso, nè in alcun tempo, nè in qualsivoglia maniera, che possa avvenire, ella, nè essi suoi eredi, e discendenti non

han-

hanno a succedere, nè pretendere di poter succedere, senza pregiudicare alle dette leggi, costumi, ordinanze, e disposizioni, in virtù delle quali si ha da succedere in tutti questi Regni. A tutte le quali considerazioni insieme, e a ciascuna di loro in particolare le loro Maestà derogano in quello, che sono contrarie, o impediscono il contenuto di questo Trattato, o l'ademplimento, & esecuzione di esso; e che, per l'approvazione, e ratificazione della capitolazione presente, elleno vi derogheranno, e derogano; volendo, & attendendo, che la Serenis. Infanta, e' suoi discendenti restino per l'avvenire, e per sempre esclusi di poter succedere, nè in alcun tempo, nè in alcun caso, negli Stati, e Paesi di Fiandra, Borgogna, e di Carlorè, loro appartenenze, e dipendenze; le quali Provincie, *e Stati furono per S. M. Cattolica donati alla Serenissima Infanta D. Isabella, e devono tornare a S. M. Cattolica, & a' suoi successori. Parimente dichiarano espresamente, che in caso la Serenis. Infanta restasse vedova (che a Dio non piaccia) senza figli di questo matrimonio, ch' ella resti libera, e franca dalla suddetta esclusione: e perciò dichiarata persona capace de' suoi diritti, e di poter succedere in tutto quello, che le potrà appartenere, e spettare; in due casi solamente, se restando vedova di questo matrimonio, e senza figli venisse in Ispagna; l'altro se per ragion di Stato, per ben pubblico, e per giuste considerazioni, ella si rimaritasse per volontà del Re Cattolico suo Padre, o del Principe di Spagna suo fratello: nelli quali due casi ella resterà capace, & abile a poter succedere, & ereditare.*

Que-

Queste sono le parole della dotazione, e rinuncia, portate nel suddetto compendio di Manifesto. Or lasciando da parte quel, che potrebbe dirsi della minore età della Sereniss. Infanta, del timore riverenziale, dell' ignoranza allora delle sue ragioni, e diritti; della più che enormissima lesione, & altre molte cose, di cui, mentre si trattava tra le due Corone la differenza del Ducato di Brabante, diffusamente per l'una parte, e l'altra si scrisse; ed anche spezialmente da un chiarissimo ingegno de' nostri, a cagion della riverenza, e rispetto dovuto alla Monarchia di Spagna, per la quale allora si sosteneva la validità della rinuncia: acciocchè non incontriamo il rimprovero di oppugnar presentemente quello, che, con tanto sforzo, in quel tempo si asseriva, e sosteneva; diciamo ora, e costantemente affermiamo, che eziandio conceduto, che le rinunziazioni delle due mentovate, prima Infante di Castiglia, e poi Reine di Francia, fossero di tutto il legittimo valore, e sussistenza; pure non solamente non nuocciono, ma sono anzi favorevoli, e giovano, nel caso presente, al Serenissimo Re FILIPPO V.

Egli sono a questo proposito da considerarsi piu cose: l'una, che qnantunque con grande abbondanza di parole, patti, e clausole siano le rinuncie concepute, e munite; nientedimeno manifestamente apparisce, che elleno si ristringono solamente, e si riducono all' eredità de' loro Se-

renifsimi padre; e madre, come chiaro il dimoſtrano ſul bel principio le parole.

„ Que la Sereniſſime Infante Dame Anne ſe „ tiendra pour contente, & contentera du „ ſusdit dot, ſans que pour ci-après elle puiſ- „ ſe alleguer aucun ſien autre droit, ni inten- „ ter autre action, ou dèmande, prètendant, „ qu'il lui appartiennēt, ou puiſsent apparte- „ nir autres plus grands biens, droits, raiſons, „ & actions pour cauſe des hèritages, & des „ plus grandes ſucceſſions de leurs Majeſtes „ Catholiques, ſes pere, & mere, ni pour con- „ templacion de leurs perſonnes, conſidera- „ bles en quelque autre maniere, ou pour „ quelque cauſe, & titre, que ſe ſoit.

Che la Sereniſsima Infanta D. Anna ſi terrà per contenta, e ſi contenterà della ſopradetta dote, ſenza che in appreſſo ella poſſa allegare alcun' altra ſua ragione, azione, o dimanda, che le appartengano, o poſſano appartenere altri maggiori beni, diritti, ragioni, & azioni per cauſa d'eredità, e di più grandi ſucceſsioni di loro Maeſtà Cattoliche, ſuoi padre, e madre; nè per contemplazione delle loro perſone, conſiderabili in qualunq; altra maniera, o per qualunq; cauſa, o titolo, che ſi ſia.

Si che manifeſtamente ſi vede, e legge, non ad altra eredità, e ſucceſsione eſſerſi rinunziato, che a quella, o quelle *delle loro Maeſtà, ſuoi padre, e madre*: e lo ſteſſo ſi chiariſce ancora da tutte le parole, e clauſole ſeguenti, che ſempre ſi riſtringono a rinunziare alle ragioni, & azioni, che ſpettaſſero, o poteſſero pretenderſi ſopra li Regni, Signorie, e Dominj,

minj, *che di presente appartengono*, *o nell'avvenire appartenessero*, o si acquistassero, e sopravvenissero alle medesime Maestà; le quali ragioni non possono, secondo il tenore di esse rinuncie, riferirsi alla dignità, e corona in astratto, ma solamente alli Rè padre, e madre, come espressamente si era detto; nè conveniva poscia mentovare gli stessi padre, e madre, se non con il rispettevole titolo di Maestà Cattoliche.

Nè anche si scorge in esse rinunciazioni essersi parlato, o avuto mira giammai all' eredità, e successioni di altri discendenti, o collaterali dell' istesse Regie Maestà padre, e madre; nè si fecero secondo l'uso, pratica, e stile solito anche tra' particolari, & infime persone, non che di tale, e tanta grandezza, & inestimabil valore: dicendosi cioè da per tutto, che si rinuncia alle successioni di essi padre, e madre, e de' loro maggiori, & anticessori, così paterni, come materni, e de' collaterali, fratelli, e sorelle, zii, & altri superiori dell'uno, e l' altro sesso, e lato: & in tal forma pare, che nemmeno basti all'esclusione di altri collaterali inferiori, come nipoti, pronipoti, & altri, o discendenti, o collaterali. Non si è adunque rinunciato, così dalla Serenissima Reina Anna, moglie del Serenissimo Luigi XIII. come dalla Reina Maria Teresa, moglie del Serenissimo Regnante Luigi XIV. ad ogni qualunque successione; poichè le loro rinuncie, secondo l'attesta l' istesso Autore del compendio del Manifesto

Imperiale, sono dell' istessa forma, e tenore, che quelle, che si fanno alle successioni del padre, e della Madre.

Non era quella della Reina Anna valevole ad impedire, che non potesse ella succedere al Re Filippo IV. suo fratello, se non vi fusse stato Carlo II. figlio di lui maschio; il quale, non in virtù della rinuncia, ma per altra ragione, cioè di essere maschio, l'escludeva: nè quella della Reina Maria Teresa l'avrebbe esclusa dalla successione del difonto Re Carlo II. parimente suo fratello, se si fusse trovata viva: mancando sempre la condizione, che ogni rinunzia porta seco, cioè se la successione, & eredità si devolva, ed acquisti alla rinunciante: poichè, come potrà dirsi, che sussista la rinunzia, e possa rinunciarsi cosa, che mai le spetta, & appartiene (a): e se non sarebbe ostata allora; molto meno, & indubbitatamente non può ostare presentemente al Serenis. Delfino suo figlio: nè, astenendosi egli, a' Serenis. suoi figli, e spezialmente al nostro Monarca FILIPPO V. presupposto lo astenersi ancora del Serenis. Duca di Borgogna, suo fratello primogenito.

(a) *Bart. & altri DD. in l. qui superstitis, ff. de acquir. hered. post multos, Gallerat. de renunc. lib. cap 2. num. 23. & DD. passim.*

Egli si è ciò verissimo: tanto perchè, non avendo, come si è detto, rinunziato se non solamente alla successione del padre, e della madre; non poteva, nè l'una, nè l'altra trovare ostacolo alla successione, ciascuna del proprio fratello (per comun sentimento di tutti gli Scrittori, spezialmente quando le rinunzie non siano totalmente reali, come

nel

nel nostro caso, che contengono la riserva di poter succedere, come se non avessero rinunciato, in due casi particolarmente espressi): quanto maggiormente perchè, quantunque da esse Serenissime Reine si fusse rinunciato anche in nome de' loro figliuoli, e discendenti; non potevano però ciò far di ragione: non solo nel caso, che i discendenti non fussero eredi delle rinuncianti, ma eziandio, posto, che lo fussero. Sono le parole delle rinunciazioni, toccanti a questo capo, le seguenti. Que
„ la Serenissime Infante d'Espagne Dame
„ Anne, & les Enfans procrèez d'elle, soit
„ mâles, ou femelles, & leurs descendans,
„ prèmiers, ou seconds, troisiemes, ou qu'
„ ils puissent se trouver, voir a tout jamais,
„ ne puissent venir, ni succeder ès Royaumes
„ êtats, seigneuries, & dominations, qui ap-
„ partiennent, & appartiendront a sa Ma-
„ jestè Catholique. *Che la Serenissima Infanta di Spagna D. Anna, e li figli da lei nati, siano maschi, o siano femmine, e loro discendenti primi, secondi, e terzi, o quali si potessero trovare in appresso, non possano affatto venire, nè succedere alli Regni, Stati, Signorie, e Dominazioni, che appartengono, & apparterranno a Sua Maestà Cattolica*, col rimanente, che di sopra si è rapportato.

Quali parole, patti, e clausole tutte, nella più ampia forma, che si fossero potute concepire, sono, a rispetto dell'esclusione de' figli, e discendenti, superflue, e di nissun mo-

men-

mento, e valore: poichè non può per ra-
gione alcuna la madre rinunziare in nome de' figli, e discendenti suoi; nè rendere la loro condizione peggiore; nè apportar loro nocumento, pregiudicio, e danno in qualunque modo, e maniera, che in loro nome abbia voluto, o se le sia fatto rinunziare, anche con giuramento, e con atti reiterati di replicati giuramenti: e ciò maggiormente quando i figli, e discendenti vengono, e si vagliono delle ragioni proprie, e della propria loro persona, senza che abbiano bisogno di rappresentare, nè il grado, nè la persona della madre; ma solamente ciò, che la natura, e'l sangue dà loro, e che nissuno può loro togliere. *Jus agnationis non posse pacto repudiari, non magis, quàm ut quis dicat, nolle suum liberum esse, Juliani sententia est* (e come Accursio lo spiega *filium*, e Gothofredo legge nel testo *suum*) *la ragione dell'agnazione non potersi per patto rinunciare, non altrimente, che se alcuno, dica non volere, che sia suo figlio, è sentenza di Giuliano*, che dalla Chiosa si dice, aver anche luogo nella consanguinità, & affinità. Nè questo ha bisogno di altra pruova: mentre il comun senso ne rende palese, che il figlio non può farsi, che non sia figlio, nè il nipote non nipote, e così del rimanente: e per conseguenza indarno, e senza profitto si affaticarono quei gran Ministri, che patteggiarono le rinuncie, e, con tanto inutile avvolgimento di parole, le fecero stendere di modo, che le madri rinunciavano anche in nome, e per

par-

parte de' loro figli, e discendenti; se credettero essi, che nemmeno potessero valersi di quelle ragioni, & azioni, che spettavano loro, come figli, e discendenti, e per le proprie loro persone, alle quali solamente essi stessi poteano rinunciare, e non in modo alcuno li loro padri, e madri, & altri progenitori; secondo le chiare disposizioni legali, & ogni sentimento di ragione ne detta. Ragione così ben conosciuta, che i nostri Prudenti, e Giuristi hanno creduto fosse cautela, che i mariti nelle rinuncie, che si fanno in tempo del matrimonio delle mogli, si obbligassero a quelli, che le ricevono di rifare di proprio tutto quello, che i figli, e' posteri conseguissero, & ottenessero, non ostante le rinuncie materne: la quale cautela non si è usata in queste rinuncie, di cui si tratta; nè, quando si fusse usata, potrebbe giovare.

Viene in considerazione parimente un'altro patto, o sia eccezione, e riserva, posta nelle rinuncie, secondo l' Autore del compendio, con queste parole. ,, Pareillement ,, aussi ils declarent expressement, que en cas, ,, que la Serenissime Infante dèmeurat veüve (ce que a Dieu ne plaise) sans enfans de ,, ce mariage, qu'elle dèmeurera libre, & fran- ,, che de la susdite exclusion, & partant de- ,, clarèe personne capable de ses droits, & de ,, pouvoir succeder en tout, ce qui lui pour- ,, ra appartenir, ou èchoir; en deux cas seu- ,, lement, si elle dèmeurant veüve de ce ma- ,, riage, & sans enfans venoit en Espagne: l'

autre

,, autre si par raison d' ètat, pour le bien pu-
,, blic, & pour justes considerations, elle se
,, rèmarieroit par la volontè du Roy Catho-
,, lique son pere , ou du Prince d' Espagne
,, son frere, ès quels deux cas elle dèmeurera
,, libre, & habile à pouvoir succeder, & hèriter.
Parimente dichiarano espressamente, che in caso la Sereniss. Infanta restasse vedova (che a Dio non piaccia) senza figli di questo matrimonio, ch' ella resti libera, e franca dalla suddetta esclusione: e perciò dichiarata persona capace de' suoi diritti, e di poter succedere in tutto quello, che le potrà appartenere, e spettare; in due casi solamente, se restando vedova di questo matrimonio, e senza figli venisse in Ispagna; l'altro se per ragion di Stato, per ben pubblico, e per giuste considerazioni, ella si rimaritasse per volontà del Re Cattolico suo Padre, o del Principe di Spagna suo fratello: nelli quali due casi ella resterà capace, & abile a poter succedere, & ereditare.

Sono quì da considerarsi due cose: una, che queste rinuncie non sono di quelle totalmente esclusive, & affatto reali: poichè alle rinunzianti, almeno in due casi, si toglie l'esclusione, e restano con libera facoltà di succedere a quanto potesse loro appartenere, & acquistarsi, come se non vi fussero mai le rinuncie. L'altra, che in amendue li casi, o di restar vedova, senza figli, & andarsene in Ispagna; o di rimaritarsi per volontà del Re suo padre, o del Principe suo fratello; nell' uno, e nell'altro caso, o che di nuovo si maritasse, come ben potea, con al-

altri fuori della Casa d'Austria; sempre cessava la tanto pertinacemente sostenuta pretensione, di essersi voluta, & attesa la conservazione della Monarchia ne'maschi della Casa d'Austria.

Aggiunge appresso l'istesso Autore del compendio . „ L'Autheur (del manifesto) „ fait rèmarquer, que l'esclusion illimitèe d' „ un Prince François à la succession d'Es- „ pagne ne sauroit être plus clairement ex- „ primèe, qu'aussi; ayant êtè confirmèe „ avant, & après la consommation du ma- „ riage par l'Infante, & par le Roy Tres- „ chretien; même par des sermens sacrez, qu' „ ayant êtè enregîtrèe entre les loix èternel- „ le d'Espagne, & de France dans les actes „ publics de l'un, & de l'autre Royaume, el- „ le n'a jamais êtè depuis rèvoquèe en doute „ par aucun homme vivant. Qu'au contrai- „ re son utilitè, e sa nècessitè ayant êtè meu- „ rement considerèe; lors que les ètats du „ Royaume s'assemblerent à Madrid en „ 1618. ils supplièrent sa Majestè Catholi- „ que, qu'elle confirmât de nouveau par „ une loi perpetuelle cette rènonciation; le „ quel Philippe III. leur accorda, ayant fait, „ & publicèe la loi, qui a pour titre: *loi* „ *Douzieme*; dans la quelle sont rèpetèes les „ choses ci-dessus, & la rènonciation; ainsi, „ qu'il est rapportè dans le nouveau Code „ des loix imprimè à Madrid en 1640.

L'Autore (del Manifesto) *fa considerare, che l'esclusione illimitata d'un Principe France-*

 se

*se alla successione di Spagna, non può essere più chiaramente espressa, che così: essendo stata confermata prima, e dopo la consumazione del matrimonio dell'Infanta, e del Re Cristianissimo, anche per sacri giuramenti; & essendo registrata tra le leggi eterne di Spagna, e di Francia, negli atti pubblici dell'uno, e dell'altro Regno. Ella poi non è mai stata chiamata in dubbio da alcuno uomo vivente; anzi al contrario, la sua utilità, e necessità essendo stata maturamente considerata allora, che gli Stati del Regno si congregarono a Madrid nel 1618. essi supplicarono Sua Maestà Cattolica, che la confermasse di nuovo, e per una legge perpetua: lo che Filippo III. concedè loro: avendo fatta, e publicata la legge, che tiene per titolo:*legge duodecima, *nella quale sono ripetite le cose testè mentovate, e la rinuncia; così come vien rapportato nel nuovo Codice delle leggi, stampato a Madrid l'anno 1640.*

Diciam noi all'incontro, che nulla di questo fa ostacolo, o indebolisce in modo alcuno le ragioni del nostro Serenissimo Re FILIPPO V. E certamente ei sembra l' Autore del Manifesto venuto da fuori del Mondo, quando ei scrive, che la rinuncia „ elle n'a „ êtè depuis revoquèe en doute par aucun „ homme vivant; *non è stata mai chiamata in dubbio da alcun uomo vivente*; mentre non si ricorda, o non sà quante scritture, e libri uscirono alle stampe contro alle stesse rinuncie per parte della AugustissimaCasa di Francia, nella notissima pretensione del Brabante.

Se-

Secondo, quando anche potesse ne' presenti termini l' allegata legge del 1618. aver luogo (cosa, che fortemente, e ragionevolmente si niega) non l'avria, secondo il giudicio anche de' più interessati, che nel Regno di Castiglia; e non negli altri, i quali sono uniti principalmente, e non come Provincie a quella Corona, con cui formano tutto il corpo della Monarchìa; e si reggono, e governano da se stessi, ciascuno con le particolari sue leggi; senza attendere, o potere essere astretto all' osservanza di quelle di Castiglia. Terzo in ogni caso la tal legge, che appruova, & ordina, si osservi la rinuncia, non può intendersi, nè operare più di quello, che si contiene, e sta promesso, e convenuto in essa rinuncia; la quale, per le ragioni di sopra addotte, nel caso, in cui siamo, non ha forza alcuna. Quarto la tal legge del 1618. cadde sopra la sola rinuncia della Serenissima Anna, moglie del Serenissimo Luigi XIII. fatta nel 1612. per conseguente non potè comprendere quella della Serenissima Maria Teresa fatta nel 1659. che si celebrò il matrimonio con il gloriosissimo Regnante Luigi XIV. poichè nel 12. e nel 18. essa Infanta ancor nata non era.

Quinto, quando pure tal legge fosse stata per ogni parte valida, e della piu gran forza, che desiderano gli Avversarj; con tutto ciò si deve intendere ora, e stimare, col testamento del disonto Serenissimo Re Carlo II. abrogata, & annullata: poichè non è che cosa notis-

tissima, il Principe non esser ligato, ma sciolto dalle leggi: e che la somma potestà, qual si è la Regia, *Eam esse oportet*, scrive Gibalino, (a) *quæ nulli alteri subsit, nisi uni Summo Numini, & omnibus præsit, quibus, & novas leges ferre possit, ipseque nullis humanis legibus à se, vel decessoribus latis, teneatur. Tale bisogna che sia, che a niuno altro sia soggetta, se non a Dio solo, & a tutti sopra stia, alli quali possa dare nuove leggi, & egli da nulla resti tenuto, che sia da se, o da' suoi predecessori stata promulgata.* Et il Cardinal Bellarmino (b) *Deinde, cum ipse canones condat, signum est, eum Principem, & Legislatorem esse: non potest autem Princeps suis legibus obligari, cum non sit ipse se ipso superior, & solùm à superioribus inferioribus leges feruntur. E poi, essendo, ch'egli forma li canoni, segno è, che sia Principe, e Legislatore: ma non può il Principe essere obbligato dalle sue medesime leggi; poichè non è superiore a se stesso, e solamente da' superiori agl' inferiori s' impongono le leggi.* Parimente Guiglielmo Barclai (c) *Huc accedit, & illa ratio, quòd neque suis legibus teneri possit; cùm nemo sit se ipso superior, nemo à se ipso cogi possit, & leges à superiore tantùm sciscantur, denturque inferioribus; neque antecedentium Principum, cùm par in parem non habeat imperium; neque populi, cum ipse populi superior sit. Inde est, quod B. Augustinus dicit. Imperatorem non esse subjectum legibus, qui habet potestatem alias leges ferre. S'aggiunge quell'altra ragione, che nè per le sue leggi possa essere obbligato; poichè niuno è superiore a se stesso,* niu-

(a) *scient. canon. lib. 4. cap. 9. §. 7. nu. 19.*

(b) *contr. gener. de Summ. Pont. lib. 2. cap. 28. in fin.*

(c) *contra Monarch lib. 3. cap. 10. & cap. 16.*

niuno può esſere da ſe ſteſso coſtretto, e le leggi da' ſuperiori ſolamente ſi promulghino, e diano agl' inferiori; nè da quelle de' Principi anticeſsori, poichè l'uguale non ha ſopra il ſuo uguale alcuna giurisdizione, & imperio; nè del popolo, eſsendo egli ſuperiore al popolo. Quindi è che S. Agoſtino diſse: non eſsere l' Imperatore ſoggetto alle leggi egli, c'hà il potere di fare altre leggi. E l' iſteſſo Barclai più ſotto. *Regem Regno ejuſque ordinibus ſuperiorum eſse. Ordines enim illi, dum conveniunt, licet publicam Regni poteſtatem referant, tamen non id aliâ ratione faciunt, quàm quò ſelecti illi proceres totum populum repræſentent: Ergo ſi, ut ſcriptura docet, Rex ſuper populo, ſivè ſuper populum eſt, quem iſti repræſentant; conſequitur etiam neceſsariò, eum quoque ſuper omnes Regni ordines ſuperiorem eſse. Il Re al Regno, & alli ſuoi ordini, e ſtati è ſuperiore; imperocchè quantunque, quando gli Ordini, o Stati ſi convocano, rappreſentino la pubblica poteſtà del Regno; non per tanto ciò fanno non per altro, ſe non perchè quelle ſcielte, & elette perſone rappreſentano tutto il popolo. Adunque ſe, come la ſcrittura inſegna, il Re è ſopra il popolo, neceſsariamente è ſuperiore a tutti gli Ordini, e Stati del Regno.*

Avendo adunque il Sereniſsimo Carlo II. diſpoſto della Regia ſucceſsione, con ſuo teſtamento; ſi deve per ogni verſo oſservare la ſua diſpoſizione: quando anche fuſse, e contra la legge allegata di ſopra, e contra ogni qualunque altra, che immaginar ſi poſſa: poichè niuna di eſse potea obbligarlo, nè ſtringe-

re

re la ſua volontà in modo,che,come ſupremo Monarca, qual'egli era, non reſtaſse libera, e ſciolta da ogni vincolo di legge (o ſia de' ſuoi predeceſſori,o del ſuo Regno, e di tutto il popolo unito inſieme) per diſporre de'Regni a ſuo bel talento, e piacere, ſenza oſtacolo, nè impedimento veruno.

In fine, nè queſto teſtamento, nè gli altri, che ſi portano in contrario de'Sereniſſimi Rè Filippo III. e Filippo IV. nè le decantate rinuncie, nè la tanto magnificata legge delle pubbliche Corti nuocciono in niuna fatta maniera alla ragione, e giuſtizia del Sereniſs. noſtro Monarca FILIPPO V. anzi tutte le ſuddette coſe concorrono, e ſervono a maggiormente avvalorarla, e confermarla: poichè non hanno ad altro mirato, nè avuto altro fine le rinuncie, i teſtamenti, e leggi ſoprammentovate, ſiccome è detto, che a fraſtornare, & impedire, che le due Monarchie non ſi riduceſſero ſotto al Dominio di una ſola perſona; e a far ceſsare il timore, che l' una rimaneſse ſoggetta, o diveniſse come Provincia dell' altra: e noi veggiamo, che pure a queſto oggetto,e fine ſi ſono compiacciuti adoprarſi,e concorrere la Maeſtà del Re Criſtianiſsimo, glorioſamente regnante, Luigi XIV. e' ſuoi Sereniſsimi Delfino figlio, e Duca di Borgogna nipote primogenito, col non avvalerſi delle loro ragioni, e cedere il luogo al Sereniſsimo di Angiò noſtro Re: togliendo in sì fatta guiſa ogni timore, geloſia, e ſoſpetto dell'unione delle due Monarchie;

così

così odiata, & abborrita, non sò se tanto da' popoli, e Stati di Spagna, e loro passati Serenissimi Rè; quanto del grande stuolo de' minori Principi d'Europa, sotto a' quali convien, ch'ella tutto dì in sanguinosissime guerre vegga il seno, e le viscere miserevolmente squarciarsi.

E, per non lasciare parte alcuna dell' asserito Manifesto senza discussione, ed esame; siegue l' Autore del compendio, e dice con sue parole. „ Le contract de mariage en-
„ tre l' Infante Marie Therese, e Loüis XIV.
„ Roy de France, ajourd' hui regnant, qui fut
„ passè en 1659. sur le même fondement, est
„ exprimè dans les mêmes termes, & avec la
„ même rènonciation, que celui entre l' In-
„ fante Anne d' Aûtriche, & Loüis XIII.: ce-
„ pendant on n' a pas laissè d' inferer le con-
„ tract tout entier: contract, que l' Infante
„ ayant atteint l' âge de vingt ans, & êtant
„ bien versèe dans les affaires du monde, con-
„ firma par deux actes, souscrits de sa main,
„ & qui avec le dit contract sont entre les
„ actes publics du Conseil d' Espagne, dont
„ l' un est un acte de rènonciation de tout l'
„ hèritage, & de tous droits, & dèmandes; &
„ l' autre un acte de ratification pour l' esclu-
„ sion, & cession de toutes les Provinces, &
„ Royaumes. Cette Princesse confirma par
„ serment le deux actes, jurant par les saints
„ Evangiles, sur les quels elle mit sa main
„ droite, qu'elle se dèclaroit excluse de touts
„ droits de quelconque condition, nature, ou
qua-

„ qualitè, qu' ils fuſsent; & qu'elle les aban-
„donnoit,& quittoit tous,les uns,& les autres.
„ Qu' elle cèdoit, rènonçoit, & tranſportoit
„ au Roy ſon pere, & à ſes heritiers, & ſuc-
„ ceſseurs univerſels, & ſinguliers, ceux, qui
„ lui pourroient competer, ou appartenir
„ par hoirie, ou ſùcceſsion, comme fille de
„ leurs Majeſtez: que le Roy ſon pere, ou
„ ceux ayant ſon droit, en pourroient diſpo-
„ ſer comme bon leur ſembleroit,ſans, qu'ils
„ fuſsent obligez de l'inſtituer, ou laiſser hè-
„ ritiere, ou legataire, ou de faire mention
„ d' elle; parce qu' elle ſe dèclaroit, & dèvoit
„ être tenuë, & reputèe pour ètrangere; en-
„ core que le cas arrivàt, qu' au temps de la
„ mort du Roy ſon pere elle dèmeurat, &
„ vint à être ſa fille unique. Voilà ce que pro-
„ mit, & jura cette Princeſse, en confirmant
„ le prèmier acte. Dans la confirmation du
„ ſecond elle dèclare d'abord: qu'elle, & les
„ enfans, & deſcendans, que Dieu lui donne-
„ ra de ce mariage,ſoient,& demeurent inhà-
„ biles, & incapables, & abſolument exclus
„ du droit, & eſpoir de ſucceder à aucun des
„ Royaumes, ètats, & ſeigneuries, dont
„ eſt composèe la Couronne, & Monarchie
„ d' Eſpagne: & après avoir rèiterè la même
„ choſe en differens termes; elle dit, que
„ comme les Royaumes d' Eſpagne, & de
„ France ſont ègallement intereſsez à ce que
„ la grandeur, & Majeſtè,qu' ils ſoutiennent,
„ & conſervent en eux mêmes depuis tant d'
„ annèes, ne ſoit point diminuèe, & dechèe;
com-

„ comme neceſſairement elle dèminueroit, &
„ decherroit, ſi par le moyen, & à cauſe de ſon
„ mariage ils vènoient à ſe unir, & conjoindre
„ dans quelqu'un des enfans, & deſcendans;
„ dont les ſuccès cauſeroit aux ſujets, & vaſ-
„ ſaux beaucoup de mècontentement, & de
„ dommàge. Elle voioit bien, qu'on ne pourroit
„ prèvenir ces inconvèniens par un meilleur
„ rèmède. *Il contratto del matrimonio tra l'Infanta Maria Tereſa, e Luigi XIV. Re di Francia oggi regnante, che ſi fece nel 1659. fù sù'l medeſimo fondamento, e ſi eſpreſſe negl' iſteſſi termini, e con l'iſteſſa rinuncia, che quello tra l'Infanta Anna di Auſtria, e Luigi XIII. nè perciò laſciarono di traſcrivervi il contratto tutto intero: Contratto, che l'Infanta, eſſendo entrata nel venteſimo anno, & eſſendo molto bene iſtrutta negli affari del mondo, confermò con due atti, ſottoſcritti di ſua mano, e che inſieme col detto contratto ſono regiſtrati fra gli atti pubblici del Conſiglio di Spagna: de' quali l'uno è un atto di rinunziazione di tutta l'eredità, e di tutte le ragioni, e pretenſioni: l'altro è un atto di ratificazione, per l'eſcluſione, e ceſſione di tutte le Provincie, e Regni. Queſta Principeſſa confermò con giuramento li due atti, giurando per li Santi Evangelj, ſopra li quali ella poſe la ſua mano deſtra; che ella ſi dichiarava eſcluſa da tutte le ragioni di qualunque condizione, natura, o qualità, che foſſero; e che le abbandonava, e laſciava tutte, le une, e le altre. Ch'ella cedeva, rinunciava, e traſportava nel Re ſuo padre, e negli ſuoi eredi, e ſucceſſori univerſali, e particolari*

ciò che le potesse competere, o appartenere per eredità, o successione, come figlia delle loro Maestà. Che il Re suo padre, o quelli, c'avranno ragione da lui, ne potranno disporre, come meglio parerà loro; senza ch'eglino siano obbligati d'istituirla, o lasciarla erede, o legataria, o di fare menzione di lei; poichè ella si dichiarava, e dovea essere tenuta, e riputata, come straniera; ancorchè venisse il caso, che nel tempo della morte del Re suo padre restasse, e venisse ad essere sua figlia unica. Vedete quì quel, che promise, e giurò questa Principessa in confermazione del primo atto. Nella confermazione del secondo prontamente dichiara, ch'ella, e li figli, e discendenti, che Dio le darà di questo matrimonio, sono, e restano inabili, & incapaci, & assolutamente esclusi dalle ragioni, e speranze di succedere in alcuno de' Regni, Stati, e Signorie, delle quali è composta la Monarchia di Spagna: e dopo avere reiterato la medesima cosa in differenti termini; dice, che, come li Regni di Spagna, e di Francia sono egualmente interessati, che la grandezza, e Maestà, che sostengono, e conservano in loro medesimi, dopo tanti anni, non siano niente diminuite, ed abbassate, come necessariamente si diminueriano, ed abbasseriano, se per mezo, & a cagione del suo matrimonio, essi venissero ad unirsi, e congiungersi in alcuno de' suoi figli, e discendenti: cosa, che renderebbe i sudditi, e vassalli molto malcontenti, e danneggiati. Ella ben conoscea non potersi prevenire tali inconvenienti con più sicuro, e miglior rimedio.

Già

Già egli dice, & il tenore di quest' altra rinuncia ben dimostra, non esser punto dissimile dall' altra, di sopra riportata, della Serenissima Reina Anna, moglie del Rè Cristianissimo Luigi XIII. adunque ella non è di di maggior forza, e valore, che la prima, secondo si è considerato, e discorso. E per quello si appartiene alla Maestà, & Imperio di amendue le Monarchie, di Spagna, e di Francia, cioè che l'una non resti minorata, ed oppressa per l'unione con l'altra; se volemo voltar gli occhi della mente alle vicende, e mutazioni de' tempi, & all' incostanza delle cose umane; e ci raccorderemo delle tanto varie fortune, e cangiamenti delle Monarchie, e de' Regni, ora abbassati, ora innalzati; ben iscorgeremo, che nulla in sì fatti casi giova l' umano provvedimento; sicchè, malgrado de' più accorti Principi, stranissime, e non mai credute mutazioni sovente non accaggiano. Così dagli Assirj videsi la Monarchia, ed Imperio di tutta l' Asia passar quindi in Persia; poscia nella Grecia, e Macedonia; e finalmente esserne sorta la tanto celebre, e già da lungo tempo abbattuta, e miserevolmente caduta Monarchia de' Romani. Le Spagne istesse prima de' Romani, e poi de' Vandali, e Goti, & in fine degli Arabi, e Mori furono lunga, & infelice preda: fino a tanto, che per la gran virtù, e valore de' suoi stessi figli risorse: e, discacciatine i Mori, si eresse prima il Regno Cristiano di Leone, e poi di Castiglia, che s'unirono in un sol

N 2 no-

nome; e tratto tratto, aggiugnendosi gli altri di Aragona, Valenza, Catalogna, dell' Isole Baleari, e di Granata; e delle altre Regioni, e Nazioni, prima soggette alli Rè di Castiglia, e di Aragona (per mezzo del matrimonio della Reina Isabella di Castiglia, e del Re di Aragona Ferdinando; e per le nozze altresì della Principessa Giovanna loro figlia con l' Arciduca di Austria, acquistati, ed uniti gli Stati, e Provincie della Fiandra) venne a formarsi il maraviglioso corpo della presente gran Monarchìa, che, col matrimonio della Principessa Giovanna, poscia Reina, pervenne alla Serenissima Casa di Austria, assai più strania, e forastiera in quel tempo della Spagna, che non è di presente la Serenissima Casa di Borbone.

E parimenre indarno, benchè con molto ingrandimento di studiate parole, si considera quella speranza, d' agevolarsi per via di tai rinunzie, tanto più i trattati di pace, per pubblica tranquillità, tra le due corone; quanto più facile si è, tolte le successioni, e l' ambizione di mezzo, stringere le parentele, ed i matrimonj tra di loro: portandosi, & allegandosi, per ciò provare, le parole della rinuncia. „ Outre, qu' avec cet exem„ ple, & à son imitation, on faciliterà dorena„ vant les mariàges rècipròques entre mes „ enfans, & descendans, & ceux du Roy mon „ Seigneur; ce qui m' est une consideration „ de particulière consolation, & contente„ ment; d'autant, que ce ferà le moyen d'

ètroi-

„ètroicir,& rènouveller plusieurs fois le lien du
„ sang, & du parentage, & d'assûrer, & affer-
„ mir plus fortement, & efficacement les al-
„ liances, amitiez, & bonne correspondances,
„ les quelles ont êtè lièes par de si heureux
„ principes, & contractèes entre ces deux Ro-
„ yaumes, & se continueront, à la gloire de
„ Dieu, & dèmeureront glorieusement entre
„ iceux,& les Roys Catholiques, & Tres-chrè-
„ tiens: ce qu' êtant le bien public, & com-
„ mun, doit, par bonnes raisons,se prèferer au
„ mien particulier, & à celui de mes enfans, &
„ descendans. *Oltre che con questo esempio, & a sua imitazione si faciliteranno da oggi avanti i matrimonj reciprochi tra' miei figli, e discendenti, e quelli del Re mio Signore: considerazione, che mi è d'una particolar consolazione, e contento: poichè sarà il modo di stringere, e rinnovare più volte il vincolo del sangue, e della parentela, e di assicurare, e confermare più fortemente, & efficacemente le leganze, amicizie, e buone corrispondenze, le quali sono state legate per così felice principio, e contratte tra li due Regni, e si continueranno alla gloria di Dio, e resteranno ferme gloriosamente fra di loro, e li Rè Cattolici, e Cristianissimi: cosa che, essendo un bene pubblico, e commune, deve per buona ragione preferirsi al mio particolare, e de' miei figli, e discendenti.*

Queste parole sono in verità dolce cosa ad udire, e dolci inganni di chi non considera più oltre della scorza: ma in sostanza egli è più che noto, e palese, quanto poco vagliano, quando si trat-

si tratti, e contenda degli affari, e ragioni de' Regni, e de' dominj: e ben'anche delle usurpazioni, e rapimenti delle Corone sono principal causa talora le parentele, e le affinità de' Principi: come assai chiaramente il rendon palese, e le antiche memorie, & i nuovi spaventevoli esempli, che ci stanno su gli occhi. Non era il Principe di Oranges Guglielmo nato dal matrimonio di suo padre con la sorella del Re Giacomo d' Inghilterra? e non aveva il medesimo Principe rinnovata la parentela, con prendere in moglie la figlia dell' istesso Re Giacomo? laonde gli era nipote da un lato, e genero dall' altro; ed a che altro valse a quel piissimo Re il doppio vincolo di sangue, che a vedersi discacciato dal Regno, & usurpata la Corona dalla propria figlia, e dal proprio nipote, e dal genero? a facilitar l'insidie contra di lui ordite, e a servir di velo alla frode, e all'inganno? e che altro fa oggidì la seconda figlia dell'istesso già difonto Re Giacomo, se non che la Corona, e Regno già rapito al padre, ingiustamente usurpare, e ritenere al fratello, figliuolo dello stesso Re Giacomo, a chi per ogni ragione, e dritto si appartiene?

Egli è vero altresì, che appresso i Rè giusti, e Santi devono essere in maggior pregio, e stima la Maestà dell'Imperio, e le prerogative della Corona, e del Regno: (di modo che non siano violati, nè turbati in danno, e nocumento de' sudditi, e del pubblico bene, e tranquillità); che le parentele, o sia congiunzioni, e strettezze di sangue; alli di cui vincoli in tal caso

caso non deve aversi riguardo, ma attendersi la legge, e dovere del governo, e dell'Imperio. E, per non ricercarne di lontano gli esempli, ben chiara, ed ampiamente ce ne porgono li medesimi Regni di Spagna, e di Francia. Si congiunse in matrimonio ne'tempi passati la figlia di Filippo II. Re di Francia con Alfonso Re di Castiglia, e ne nacque Bianca, che prese in marito Lodovico VIII. figlio dell'istesso Re Filippo, e perciò suo cugino; la qual Bianca partorì al marito il santo Re Luigi IX. la cui figlia ebbe in marito Ferdinando Re di Leone, e poi anche di Castiglia, parimente Santo: ma quali turbolenze, e guerre non furono tra li due Rè, sì stretti parenti, per la controversia, e differenza, tocca di sopra, tra le due sorelle Bianca, e Berengaria, mogli di essi Re, a qual di esse spettasse il Regno di Castiglia? & a' nostri tempi Luigi XIII. & il suo figlio gloriosamente oggi regnante Luigi XIV. han tenuto in moglie la figlia, e la sorella del Re Filippo; e lo stesso Filippo IV. la sorella dell'istesso Re Luigi XIII. e nondimeno tanto stretto ligame di parentado, e di affinità non ha potuto impedire, che tra essi Rè, e' loro figli Rè non siano state ben'aspre, e lunghe guerre; senza però mai scemarsi in alcuna guisa la benivoglienza, ed amor maritale, anzi sostenendo sempremai le Regine mogli le parti de' loro mariti. Quindi a ragione scrisse Guglielmo Benedetto (a): *Cùm apud magnates rarò affinitas valeat*. *Che appresso i Grandi di rado l'affinità prevale*: & aggiunge a tal proposito molte altre.

(a) *in cap. Raynutius. verbo in eodem testamento circa n. 160.*

altre cose,che nō è questo il luogo di riportare.

Quanto a' patti, posti, e convenuti ne' capitoli del matrimonio della Serenissima Infanta di Spagna Maria con Ferdinando III. Imperatore, da' quali è nato l' odierno Augustissimo Cesare Leopoldo, cioè che per la rinuncia della Serenissima Anna, sorella prima-nata, essa Maria: „ Se rèserve son droit naturel,ensem-„ ble avec celui, qu' elle à acquis par la dite „ rènonciation, faite par la Reine de France „ sa soëur, sous l'approbation, & confirmation „ qu' en a fait le mème Serènissime Roy Ca-„ tholique pour lui, & tous ses hèritiers, „ & successeurs; ce qui doit tenir lieu, & „ avoir force,& vigueur d' une loi stabile, in-„ contestable, & inviolable; exceptè neanmo-„ ins le droit, qui lui convient dans les deux „ cas,raportez dans le contract de màriage en-„ tre les dits Roy Serènissime, & Reine de „ France: sçavoir si elle rètourne en Espagne „ veuve, & sans enfans, ou qu'elle se rèmarie „ par le consentement du Roy Catholique, ou „ de ses successeurs. *Si riserva la sua ragion naturale, insieme con quella da lei acquistata per la detta rinunziazione, fatta dalla Reina di Francia, sua sorella, con l'approvazione, e confirmazione dell' istesso Serenissimo Re Cattolico per lui, e tutti suoi eredi, e successori: lo che deve tener luogo, & aver forza, e vigore d'una legge stabile, incontestabile, & inviolabile: eccetto nondimeno la ragione, che le spetta nelli due casi, rapportati nel contratto del matrimonio tra li detti Rè Serenissimo, e Reina di Francia;*

cioè

cioè s'ella torna in Ispagna vedova, e senza figli, o che si rimariti con il consentimento del Re Cattolico, o de' suoi successori. Ei sembra certamente, che indarno, & inutilmente sì fatte parole si adducano: posciachè, oltre alle cose di sopra esposte, non si è adempita la condizione, nè fatto il caso, nè della esclusione della primogenita, nè della riserva, & inclusione della seconda: imperocchè il Re Filippo III. alla di cui successione, e quella avea rinunziato, e questa, nelli suddetti casi, si avea riserbato le ragioni; ebbe il suo successore Filippo IV. stando il quale, nè l'una, nè l'altra potea niente pretendere. Ciò maggiormente apparisce, e si rende manifesto dal testamento dello stesso Re Filippo III. le di cui parole si rapportano nell'istesso Manifesto del Sereniss. Leopoldo. „Où ce Monarque dit, que l'Infante Marie, „ quoique Cadette, est règardèe par lui dans „ l' êtat present, comme sa fille ainèe, & uni- „ que, la quelle, dit-il, je dèclare, e comman- „ de dèvoir succeder en ces Royaumes, & „ êtats, elle, & toute sa posterite legitime, aprés „ l' extinction des personnes, & descendans des „ Princes D. Philippe, & des enfans D. Charles, „ & D. Ferdinand, & leurs DESCENDANS. *Dove questo Monarca dice, che l'Infanta Maria, benchè cadetta, o sia secondogenita, è nondimeno da lui rimirata, nello stato presente, come sua primogenita, & unica figliuola: la quale, dice egli, Io dichiaro, e comando, dovere succedere in questi Regni, e Stati, ella, e tutta la sua posterità legittima dopo l'estinzione delle*

persone, e discendenti del Principe D. Filippo, e degli Infanti D.Carlo, e D.Ferdinando, E DE' LORO DISCENDENTI.

Certamente ei mi arreca grandissima maraviglia, che la passione, e l' animosità dell'Autore del Manifesto, e del suo Compendiatore abbiano loro sì fattamente bendato gli occhi, e tolto il lume della ragione, e del senso comune; che non si siano accorti,& avveduti,quanto sien manifestamente contrarie alle pretensioni dell' Imperatore le rapportate parole del testamento del Re Filippo III. „Je dèclare, & „commande, dèvoir succeder en ces Ro„yaumes, & êtats elle, & toute sa posterite lè„gitime, après l' extinction des personnes, & „descendans des Princes D. Philippe, & des „Infants D. Charle, & D. Ferdinand, ET „LEVRS DESCENDANS. *Io dichiaro, e comando,dover succedere in questi Regni, e Stati ella, e tutta la sua posterità legittima dopo l'estinzione delle persone, e discendenti del Principe D. Filippo, e degli Infanti D. Carlo, e Don Ferdinando, E DE' LORO DISCENDENTI*. Imperocchè chi sarà mai tanto privo di senno, e d'intendimento, che non iscorga, e veda,che, presupposto potere li Rè,in pregiudicio de'primogeniti, o discendenti, o collaterali,disporre de'Regni, e lasciarli in testamento, (il che fortemente si niega); la chiamata, e sostituzione dell' Imperatrice Maria non potè, nè può avere alcun luogo per mentre dura, e durerà, come si spera, con perpetua felicità, la discendenza di essi Rè Filippo III. e IV. nelle

per-

persone del Serenissimo Delfino, e de' suoi Serenissimi figli ? E qual mai abbaglio fù maggiore di questo, addurre in favore, quello, ch'egli è così manifestamente contrario, e più chiaramente, che non la stessa luce del Sole nel più fitto meriggio.

Adducono finalmente il testamento del Re Filippo IV. „ Qui peut (*dicono*) tenir lieu de „ tout : non seulement parce qu'il est fondè sur les loix, & les conventions ; mais par„ ce qu'il fut fait avec une deliberation plus „ grande, plus meure, & plus posèe, qu'aucun „ testament l'ait jamais étè ; & qu'il expli„ que d'une manière claire, & sans èquivòque „ toutes les vûës, qu'il pouvoit avoir. En effet „ (*proseguiscono*) après avoir rèpetè à diverses „ fois, & en diverses manières toutes les clau„ ses ci-dessus; voici ce que ce Prince ajoûte. Et „ pour (*parole del testamẽto*) prèvenir les grands „ maux qui peuvent s'ensuivre de l'union des „ deux couronnes, & leurs dèpendances; de nô„ tre propre mouvement, certaine connoissan„ ce, & pouvoir Royal, & absolu, dont il nous „ plait de nous servir, & dont nous nous servõs „ avec pleine, & entiere assûrance, del'exemple „ de nos Royaumes, & états, à exclure les In„ fantes ainez, & leur posteritè, à raison, & à „ cause du Traitè de paix, & de mariàge, & „ pour d'autres considerations, qui nous y „ mouvent; nous declarons, que la Serenissime „ Infante Marie Thèrese nôtre fille, & les en„ fans, qu'elle aurà du dit mariage mâles, ou „ fèmelles, & leur posteritè serons, & dèmeu-

 reront

„ reront exclus , & d'autant que, comme par
„ necessité nous les excluons de tout droit,
„ ou esperance, qu'ils pourroient, ou peuvent
„ avoir, en quelque cas, que ce soit, qui puis-
„ sent arriver à aucun de nos Royaumes Etats,
„ & Dominations à jamais,cõme s'ils n'avoient
„ jamais étè : nous dèclarons que cette ex-
„ clusion,& tout ce qui à étè êtabli en sa consi-
„ deration en la personne de l'Infante Dame
„ Marie Thèrese nôtre fille,& sa posteritè doit
„ être observè ; & d' autant qu'il y a pour cela
„ une nècessitè, nous voulons , & comman-
„ dons, qu' elle soit observèe, accomplie , &
„ executèe en la personne de la Reine Tres-
„ chrêtienne nôtre soëur , & ses descendans;
„ conformement à ses Traitez de mariage, &
„ a la rènonciation, qu'elle fit, & suivant la di-
„ sposition du Roy Philippe III.nôtre Seigneur
„ & pere,rapportez dans la dite loi, & son te-
„ stament,concertè , & accordè par les deux
„ Couronnes,le quel nous approuvons sous les
„ mêmes conditions , & avec la même force,
„ que les loix doivent avoir,qui sont accordèes
„ & faites entre Princes Souverains. Nous dè-
„ clarons aussi, que s'il arrivoit (ce qu'à Dieu
„ ne plaise) que la Sèrenissime Infante devint
„ veuve sans avoir des Enfans par ce mariage,
„ & qu'elle rèvint en Espagne pour le bien pu-
„ blic, ou pour de justes considerations, & qu'
„ elle se rèmariat de nôtre contentement, ou
„ du Prince nôtre fils, après nôtre decez ; nous
„ ordonnons, & telle est nôtre volontè, & plai-
„ sir, que ni la dite exclusion, ni rènonciation

la

„ la privent d'aucune choſe , mais qu'elle , &
„ ſes enfans du ſecond mariàge,pourveu , que
„ ce ne ſoit point en France , peuvent être ca-
„ pables de ſucceder aux dits Royaumes , &
„ états.

Queſto che può(ſcrivono) *tener luogo di tutto, non ſolamente per eſſere fondato ſopra le leggi, e le convenzioni ; ma perchè fu fatto con una più grande deliberazione, più matura , e più poſata, che alcuno altro teſtamento lo ſia mai ſtato ; e ch' egli eſplica d' una maniera chiara , e ſenza equivoci tutti li fini, che vi potea avere . In fatti* (proſeguiſcono) *dopo avere ripetito più volte, & in diverſe maniere tutte le clauſole, poſte di ſopra ; ecco quello , che queſto Principe aggiunge* (parole del teſtamento) . *E per ovviare a' gran mali , che poſſono ſeguire dall' unione delle due Corone , e loro dipendenze ; di noſtro proprio movimento , e poteſtà Regia , & aſſoluta, della quale ne piace di ſervirne , e della quale noi ne ſerviamo con piena , & intera ſicurezza dell' eſemplo de' noſtri Regni , e Stati ad eſcludere le Infanti maggiori-nate , e loro poſterità ; per ragione, e per cauſa delli Trattati di pace , e de' maritaggi , e per altre conſiderazioni , che ci muovono. Noi dichiariamo , che la Sereniſſima Infanta Maria Tereſa noſtra figlia , e li figli , ch' ella avrà del detto matrimonio,maſchi, o femmine, e loro poſterità ſaranno , e reſteranno eſcluſi; e tanto più,che Noi, come per neceſſità,gli eſcludiamo di tutte ragioni, o ſperanza, ch' eglino potranno, o poſſono avere in qualſivoglia caſo , che ſi ſia , o poteſſero giungere ad alcuno de' noſtri Re-*

gni, Stati, e Dominj per sempre, come se essi non fussero mai stati. Noi dichiariamo, che questa esclusione, e tutto quello, ch'è stato stabilito in sua considerazione nella persona dell' Infanta D. Maria Teresa nostra figlia, e sua posterità, debba essere osservato: e tanto più, che per questo vi è una necessità, Noi vogliamo, e comandiamo, che ella sia osservata, adempita, e segultata nella persona della Reina Cristianissima nostra sorella, e suoi discendenti, conforme a' suoi Trattati di matrimonio, e alla rinuncia, ch' ella fece; e seguendo la disposizione del Re Filippo Terzo nostro Signore, e padre, rapportata dentro detta legge, e suo testamento, concertato, & accordato dalle due Corone, lo quale Noi approviamo con le medesime condizioni, e con la medesima forza, che devono avere le leggi, che sono stabilite, e fatte tra' Principi sovrani. Noi dichiariamo similmente, che facendosi il caso, (che a Dio non piaccia) che la Serenissima Infanta restasse vedova, e senza figli di questo matrimonio, e ch'ella tornasse in Ispagna per lo ben pubblico, e per giuste considerazioni, e si rimaritasse di nostro consentimento, o del Principe nostro figlio dopo la nostra morte; noi ordiniamo, e tale è la nostra volontà, e piacere, che nè la detta esclusione, nè la rinuncia la privino di alcuna cosa; ma ch'ella, e li suoi figli del secondo matrimonio, purchè non sia in Francia, possano essere capaci di succedere alli detti Regni, e Stati.

Tutto e quanto dall'Autore del Manifesto, e del suo compendio si allega per la Serenissima Casa di Austria, così di rinuncie, come di leg-

leggi, coſtumi, e teſtamenti, egli pare, che ſi riſtringa, e raggiri, come tra due Poli, a voler provare, e ſtabilire due fondamenti a tutte le ſue apparenti ragioni. Primo, che il fine, al quale mirarono le rinuncie, leggi, e teſtamenti di ſopra mentovati, non fu ſolo d'impedire, ed opporſi all'unione in una perſona delle due Monarchìe. Secondo, che s'abbia voluto, e ſi debba conſervare quella di Spagna nell'agnazione, *e maſcolinità* dell' iſteſſa Sereniſſima Caſa di Auſtria.

Io mi glorio, e confeſſo, che ſono affatto del partito del Sereniſſimo Re FILIPPO V. e che ſtimerei grave delitto il rimirare con occhio indifferente, e, come dicono alcuni *neutrale* la ragione, e giuſtizia di un Monarca, al quale, riconoſcendolo per mio Re, devo tutta la venerazione, ubbidienza, e ſoggezione, che immaginar ſi poſſa; e mi ſtimerei molto più meritevole d'ignominia, che, per la legge di Solone, non eran quelli, i quai ſtavanſi neutrali, ſenza applicarſi a veruna delle fazioni civili, che occorreano per avventura nella Repubblica di Atene: ma non ſon però cotanto prevenuto dall'affetto, che non vegga, non poter perſona del Mondo gittare attentamente lo ſguardo ſulle coſe ſuddette, ſenza maravigliarſi, e ſtupirſi, che coſe tanto contrarie, & oppoſte alla loro intenzione ciecamente ſi adducano per favorevoli da'noſtri Avverſarj.

Si venga all'eſperimento, e ſi vegga, come reggono a martello. Si ſcrive nel Compendio del Manifeſto, che per parte dell'Autore:

„ on

„ on nie formellement , que la raison fonda-
„ mentale des rènonciations des Infantes ait
„ étè le peril de l'union de l' Espagne avec la
„ France, comme la clause le suppose. *Si niega formalmente, che la ragion fondamentale delle rinunciazioni delle Infanti sia stata il pericolo dell'unione della Francia con la Spagna , come la clausola il presuppone*; ma questa clausola punto non si trascrive tra le altre parole,e clausole della rinuncia.

Ascoltiamo adunque le parole, che egli medesimo porta del Trattato di matrimonio della Sereniss. Anna moglie del Re Luigi XIII. che son le medesime di sopra riferite.„Pareillement
„aussi ils dèclarent expressement,qu'en cas dè-
„ meurat veuve (ce qu'à Dieu ne plaise) sans
„ enfans de ce mariage, qu'elle dèmeurera li-
„ bre,& frãche de la susdite exclusion,& partãt
„dèclarèe personne capable de ses droits,& de
„ pouvoir succeder en tout ce qu' il lui pour-
„ ra appartenir, ou èchoir:en deux cas seule-
„ ment si elle dèmeurant veuve de ce mariage,
„ & sans enfans, venoit en Espagne,&c. *Similmente così essi dichiarano espressamente, che in caso restasse vedova , (che a Dio non piaccia) senza figli di questo matrimonio, ch'ella resterà libera, e franca dalla sopraddetta esclusione, e perciò dichiarata persona capace delle sue ragioni, e di poter succedere in tutto ciò, che le potrà appartenere, e cadere. In due casi solamente; s' ella restando vedova di questo matrimonio,e senza figli venga in Ispagna*. Or da tal patto *se genera, e fa figli al Re di Francia, abbia luogo la rinun-*

rinunzia, e sia esclusa: ma se resterà uedova senza figli, e vada in Ispagna, non vaglia la rinuncia, e possa libera, e francamente succedere in tutto: di grazia che mai potrassi raccogliere, & intendere, se non che non si vuole la temuta unione della Corona, e Monarchìa Spagnuola con quella di Francia? O forse più espressamente non l'attesta l'Autore stesso del Manifesto, prima di cominciare a trascrivere l'altra rinuncia della Serenissima Regina Maria Teresa, moglie che fu del regnante incomparabile Luigi XIV. scrivendo egli. „ Que comme les Royaumes d'Espagne, & de France „ sont ègalement interessez à ce que la grandeur, & Majestè qu'ils soutiennent, & conservent en eux mêmes depuis tant d' annèes, ne „ soit point diminuèe, & dèchèe, comme nècessairement elle diminueroit, & dècherroit si „ par le moyen, & à cause de son mariage, ils „ venoient a se unir, & conjoindre dans quelqu' „ un des enfans, & descendans; dont les succès causeroit aux sujets, & vassaux beaucoup „ de mècontentement, & de dommage: elle „ vojoit bien qu'on ne pouvoit prèvenir ces inconveniens par un meilleur rèmède. *Che come li Regni di Spagna, e di Francia sono egualmente interessati, che la grandezza, e Maestà, che sostengono, e conservano in loro medesimi dopo tanti anni, non resti punto diminuita, e decaduta, come necessariamente si diminuirebbe, e caderebbe, se, per lo mezzo, & a causa di questo matrimonio, essi venissero ad unirsi in qualcheduno de' figli, e discendenti; il qual successo*

P cagio-

cagioneria a' ſoggetti, e vaſſalli molto diſpiacere, e danno. Ella vedea bene, che non poteanſi prevenire queſt' inconvenienti con miglior rimedio. Or vada chi vuole, e sforziſi di pruovare, e dare ad intendere, ſe può, che coſi chiare, lucide, & eſpreſſe parole non ſignifichino, e moſtrino, la ſola cauſa della rinuncia eſſere ſtata lo impedire, ed opporſi all'unione in una ſola perſona delle due Monarchìe: che Noi certamente non ſiamo, la Dio mercè, cotanto ciechi; e non abbiam biſogno di chioſatori, cotanto ſottili, come quei di Germania, per intendere una verità così piana, e paleſe.

Tanto più, che nella fine della ſeconda rinuncia ancora vi è l' iſteſſa eccezione, e patto: che, in caſo reſtaſſe vedova, e ſenza figli, non doveſſe all' Infanta Maria Tereſa oſtar la rinuncia, e reſtaſſe libera dall'eſcluſione, & abile a poter ſuccedere in tutto lo che avea rinunziato. E ciò, benchè malizioſamente l'Autore abbia tralaſciato d' inſerirvelo, non ſi è nondimeno accorto, che può eſſer convinto della ſua poca fede dalli patti ſteſſi, e clauſole, che porta del matrimonio tra l'Infanta Maria, ſecondogenita di Filippo IV. con l' Imperadore Ferdinando III. di cui è nato l' Auguſtiſſimo regnante Imperadore Leopoldo: nelli quali patti eſſa Sereniſſima Maria ſi riſerva tutte le ragioni, e diritti, a lei acquiſtati per la rinuncia della Sereniſſima ſua ſorella primo-nata Regina di Francia, e dice. „ Exceptè neammoins le „ droit, qui lui convient dans le deux cas, ra„ portez dans le contract du mariage entre les

dits

„ dits Roy Sereniſſime , & Reine de France:
„ ſçavoir, ſi elle rètourne en Eſpagne veuve,
„ & ſans enfans. *Eccetto nientedimeno la ragione , che le conviene nelli due caſi, rapportati nel contratto del maritaggio tra li detti Rè Sereniſſimi, e Reina di Francia; cioè , ſe ella torna in Iſpagna vedova, e ſenza figli.*

Oltreacciò nel teſtamento , che nel Manifeſto ſi porta, del Re Filippo IV. leggeſi: „ Et
„ pour prèvenir les grands maux, qui peuvent
„ s' enſuivre de l'union des deux Couronnes,
„ & leurs dèpendances; de nôtre propre mou-
„ vement, certaine connoiſſance, & pouvoir
„ Royal, & abſolu, dont il nous plait de nous
„ ſervir, & dont nous-nous ſervons avec plei-
„ ne , & entière aſsûrance de l' exemple de
„ nos Royaumes , & êtats à exclure les en-
„ fans ainez. & leur poſteritè à raiſon, & à cau-
„ ſe des Traites de Paix, & de mariage, &
„ pour d'autres conſiderations, qu' y meuvent;
„ nous declarons , que la Sèreniſſime Infante
„ Dame Marie Thèreſe, nôtre fille, & les en-
„ fans, qu' elle aurà du dit mariàge, mâles, ou
„ fêmelles, & leur poſteritè ſeront, & dèmeu-
„ reront exclus, &c. *E per prevenire i gran mali, che poſſono ſeguire dall' unione delle due Corone, e loro dipendenze; di noſtro proprio moto, certo conoſcimento, e poteſtà Regia, & aſſoluta, della quale ne piace di ſervirne , e della quale noi ci ſerviamo con piena , & intera ſicurezzà dell' eſemplo de' noſtri Regni, e Stati, ad eſcludere le Infanti maggiori di età, e loro poſterità, per ragione, e cauſa delli Trattati di pace , e di*

maritaggio, e per altre considerazioni, che ne muovono; noi dichiariamo, che la Serenissima Infanta Donna Maria Teresa, nostra figliuola, e li figli, c'averà dal detto matrimonio, maschi, e femmine, e loro posterità, saranno, e resteranno esclusi, &c. e nell'istesso testamento eccettua poscia il caso della viduità, senza figli di quel matrimonio; e la vuole libera, e franca, senza veruna esclusione a poter succedere in tutto quello, che senza la rinunziazione poteale appartenere.

Di più l'istessa legge XII. che si asserisce con tanta deliberazione, consiglio, e solennità promulgata nel 1618. e posta nel Codice stampato in Madrid nel 1640. pur contiene queste parole, e clausola: *Y porque importa à el Estado publico, y conservacion de ellas (Monarchia, d'Espagna, & Francia) que, siendo tan grandes, no se junten. E perche importa allo Stato pubblico, e conservazione di esse (Monarchie di Spagna, e Francia) ch'essendo tanto grandi, non si congiungano.*

Quando adunque di uno stesso tenore, e con istudiato concerto, parlano, e convengono insieme le rinuncie, le dotazioni, li testamenti, e le leggi; dicendo, farsi il tutto per evitare l'unione delle due Corone; che altro può dirsi, se non che di durissima fronte, & intendimento, e di cieca mente si è colui, che ancora pugna, resiste, e non vuol cedere alla forza della ragione, e di così evidentissima verità?

Ma non meno debole, e fragile si è l'altro Polo, o sia sostegno della parte Austriaca: che la

la ſucceſſione della Monarchìa di Spagna ſia dovuta, e ſpetti all'agnazione, e maſchi di eſſa Sereniſſima Caſa di Auſtria. Imperocchè diciamo in primo luogo: come, e con qual ragione può mai attribuirſi un sì fatto dritto, quando egli ſi è notiſſimo, ch'eſſa Sereniſſima Caſa ne fece acquiſto per ſucceſſione di femmina, cioè della Reina Giovanna, madre delli glorioſiſſimi Imperadori Carlo V. e Ferdinando I. fratelli? e quando mai ſin ora è ella ſtata in tal falſa credenza, e pretenſione? anzi che le iſteſſe rinuncie, teſtamenti, e dotazione, portate, e traſcritte nel Compendio del Manifeſto pruovano, e convincono il contrario. Lo ſtromento della rinuncia della Sereniſſima Regina contiene due eccezioni, e caſi, ne'quali ſi vuole, che la rinuncia s'abbia per non fatta:
„ En deux cas ſeulement: ſi elle, dèmeurant
„ veuve de ce mariage, & ſans enfans, vènoit
„ en Eſpagne: l'autre ſi par raiſon d'E'tat, pour
„ le bien public, & pour juſtes conſiderations
„ ſe rèmariat par la volontè du Roy Catholi-
„ que ſon père, ou du Prince des Eſpagnes ſon
„ frere, ès quels deux cas elle dèmeurera capa-
„ ble, & habile à pouvoir ſucceder, & hèriter.
In due caſi ſolamente: s'ella, reſtando vedova di queſto matrimonio, e ſenza, figli verrà in Iſpagna: l'altro ſe per ragion di Stato, e per giuſte conſiderazioni di nuovo ſi maritaſſe per volontà del Re Cattolico ſuo Padre, o del Principe di Spagna ſuo fratello: nelli quali due caſi ella reſterà capace, & abile a poter ſuccedere, & ereditare.

L'iſteſ-

L'istesso, come si è detto di sopra, si convenne, e pattuì nella rinuncia della Serenissima Reina Maria Teresa, e fù scritto nel testamento del Serenissimo Re Filippo IV. di cui parimente è detto di sopra. „ Nous dèclarons „ aussi, que s'il arrivoit (ce qu' à Dieu ne „ plaise) que la Serenissime Infante devint „ veuve, sans avoir des enfans de ce mariage, „ & qu'elle revint en Espagne, pour le bien pu- „ blic, ou pour de justes considerations; & qu' „ elle se rèmariat de nôtre consentement, ou „ du Prince nôtre fils après nôtre decez; nous „ ordonnons, & telle est nôtre volontè, & plai- „ sir, que ni la dite exclusion, ni rènonciation la „ privent d'aucune chose: mais qu'elle, & ses „ enfans du second mariage, pourueu, que ce „ ne soit point en France, peuvent être capà- „ bles de succeder aux dits Royaumes, & „ êtas. *Noi dichiaramo ancora, che s'egli avverrà (che a Dio non piaccia) che la Serenissima Infanta divenga vedova senza aver figli di questo matrimonio, e ch'ella torni in Ispagna per ben pubblico, e per giuste considerazioni; e ch' ella si rimaritasse di nostro consentimento, o del Principe nostro figlio, dopo la nostra morte; noi ordiniamo, e tale è la nostra volontà, e piacere, che nè la detta esclusione, nè rinuncia la privino d'alcuna cosa; ma ch'ella, e' suoi figli del secondo matrimonio, purchè non sia egli in Francia, possano essere capaci di succedere alli detti Regni, e Stati.*

E, quel, ch'è anche più, nelli Capitoli, e patti del matrimonio della Serenissima Infanta Maria con l'Imperadore Ferdinando III. padre

dre

dre, e madre dell'Augustissimo Leopoldo, che non si poteano punto stabilire senza saputa dello stesso Ferdinando, leggesi : „ Exceptè neanmoins le droit, qui lui convient dans les deux „ cas raportez dans le contract du mariage entre le dit Roy Sereniss. & Reine de France ; „ sçavoir si elle retourne en Espagne veuve, & „ sans enfans, ou qu'elle se rèmarie par le consentent du Roy Catholique, ou de ses successeurs. *Eccetto nondimeno la ragione, che le conviene nelli due casi rapportati nel contratto di maritaggio tra li detti Re Serenissimo, e Reina di Francia; cioè s'ella torna in Ispagna vedova, e senza figli, o ch'ella si rimariti col consentimento del Re Cattolico, o de' suoi successori.*

Anzi nel testamento del Re Filippo III. quantunque non sia nel Manifesto, o nel suo Compendio riportato intero; nella parte nondimeno, che si trascrive, si dice, che la detta Serenissima Infanta Maria, benchè seconda, è riguardata da lui. „ Dans l'ètat present comme „ sa fille ainèe, & unique, la quelle je dèclàre, „ & commande dèvoir succeder en ces Royaumes, & ètats, elle, & toute sa posterite legitime „ aprés l'extinction des personnes, & descendans des Princes D. Philippe, & des Infants „ D. Charles, & D. Ferdinand, & leurs descendans. *Che l' Infanta Maria, benchè cadetta, o seconda, è riguardata da lui nello stato presente come sua figlia maggiore, & unica, la quale (egli dice) Io dichiaro, e comando dovere succedere in questi Regni, e Stati, ella, e tutta la sua posterità legittima, dopo l'estinzione delle perso-*

ne,

ne, *e DISCENDENTI del Principe Don Filippo*, *e degl' Infanti D. Carlo*, *e D. Ferdinando* , *e loro discendenti* . E bene a tutti è palese la parola *discendenti* abbracciare , e comprendere tanto li maschi, quanto le femmine.

Se dunque le convenzioni , e rinunciazioni, patti, e capitoli matrimoniali, leggi del Regno, e testamenti de'suoi Rè,e Monarchi di Spagna, chiamano , & ammettono alla successione de' Regni, e Stati della Corona , e *maschi* , e *femmine* , e *discendenti* degli uni , e degli altri indifferentemente ; con attendersi solo , & osservarsi l'ordine della linea , grado , sesso, & età; dove , e con qual ragione , e pretesto , potrà mai dirsi, e sostenersi , che debba aver luogo l' agnazione, e la progenie mascolina della Serenissima Casa d' Austria ? o forse non si è dato il caso , che la Serenissima figlia dell' istesso Augustissimo Imperatore Leopoldo , (natagli dall' Imperatrice Maria sorella dell' ottimo Re Carlo II. e secondogenita sorella parimente della Reina di Francia Maria Teresa) data in moglie al Serenissimo di Baviera , trasportò le ragioni della medesima successione in questa Serenissima Casa ? onde, se troppo in vero acerba morte non recideva la vita di lei , e del figlio , avutone dal Duca prima che passasse a miglior vita il Re Carlo II. da cui pubblicossi essere stato quel fanciullo istituito , e chiamato alla successione; certamente non avrebbe questi avuto a contendere , che con la sola Casa di Francia intorno alla primogenitura : ma in ogni caso restava per sempre esclusa quella mede-

medesima Sereniſſima Caſa d'Auſtria, che tiene oggidì tutta in arme l'Europa, per quel, che abbiam mentovato, preteſo dritto di agnazione, e *maſcolinità*.

Continua l'autore del Manifeſto ad opporre, e dice. „ Et certainement ſi la crainte de voir l'
„ Eſpagne, & la France gouvernèes par un mè-
„ me Roy de la Maiſon de Bourbon eut êtè la
„ ſeule; il n'êtoit pas nèceſſaire d' exclure les
„ Princeſſes de cette maiſon, & leurs deſcen-
„ dans de la ſucceſſion à la Monarchie d'Eſpa-
„ gne; puis que tout le Monde ſçait, qu'en
„ France elles ne ſuccedent pas à la Couron-
„ ne. *E certamente ſe il timore di vedere la Spagna, e la Francia governata da un medeſimo Re della Caſa di Borbone foſſe ſtato il ſolo; egli non era punto neceſſario di eſcludere le Principeſſe di queſta Caſa dalla ſucceſſione alla Monarchìa di Spagna; poichè tutto il Mondo sà, che in Francia elleno non ſuccedono alla Corona*. Volendo dire, che, benchè li figli, e diſcendenti maſchi, o femmine della Reina Borbone, moglie di Filippo IV. fuſſero ſucceduti alla Corona, e Monarchìa di Spagna; e fuſſe venuto il caſo di rappreſentare le ragioni della lor madre riſpetto alla Francia; non poteva temerſi però tale unione: mentre i diſcendenti da femmine maì non ponno aſpirare a quel Regno.

Lieve pur troppo, e vano argomento, quando in tanti, e tanti ſopraddotti documenti, e ſcritture chiara, & eſpreſſamente viene aſſerito, e dichiarato, che a fine di evitare la ſuddetta unione ſi ricercavano le rinuncie, & altri atti

 per

per l'esclusione delle Infanti di Spagna. A che gir mendicando conghietture, dove le parole, e i fatti son chiari? E dall'altro canto, che importa, per rispondere anche a questo, che la Francia abbia voluto una rinuncia inutile, superflua, e non necessaria? e forse per ricoprire alcun altro suo disegno? e,come che sono dilicati i punti, e'motivi de'Grandi, acciò non dicesse il Mondo, che le Infante di Spagna maritate in Francia rinunciavano, e non le Franzesi mogli de'Rè di Spagna; e se ne inferisse qualche inferiorità della Francia? Oltrechè la tal rinuncia ben si rendeva utile,e profittevole anche alli Rè di Francia; e per quel, che riguardava i beni non annessi, ed incorporati alla Corona; ed eziandio per la Corona istessa: poichè quantunque sia vero, che a quella non si ammettano le femmine, nè qualsisiano generati da loro; non vi sono con tutto ciò mancate in altri tempi differenze, e litigj, ed anche asprissime guerre per sì fatta cagione:

Che penuria giamai non fù di risse.

Imperciocchè morto Carlo il Bello Re di Francia, figliuolo del Re Filippo dell'istesso soprannome, che lasciò gravido il ventre della Reina sua moglie; (a) Odoardo Re d'Inghilterra, figlio della figlia di Filippo, e seguentemente nipote di Carlo, pretese prima la tutela del ventre, che, secondo la legge Salica, non appartiene, che solamente alli mascoli agnati di quella Regia Famiglia; e poscia anche la successione alla Corona: dicendo esserli dovuta per le ragioni della

(a) *Paul. Emil. lib. 8. in Carolo Pulchro*

la madre: e ne mosse perciò contro a Carlo funestissima guerra. Parimente nell'anno 1420. data in moglie da Carlo VI. Re di Francia la sua figliuola Caterina ad Henrico V. Re d'Inghilterra, con patto, apposto ne' capitoli del matrimonio, che il figlio, che da tai Sposi nascerebbe, dovesse succedere nel Reame di Francia, ad esclusione del Delfino, figlio di esso Carlo, e fratello di Caterina; ne nacquero poscia atrocissime guerre, siccome a tutti è palese, e funne la Francia in gran parte, ed anche la Città di Parigi dagl' Inglesi occupata; e poco meno, che tutto quel ampio Regno devastato, e distrutto: e solo per la virtù, e valore della famosa donzella di Orliens può dirsi, che prevalessero l' armi, e la ragione del Delfino, detto poscia Carlo VII. da cui furono finalmente discacciati gl'Inglesi.

Aggiungesi, che anche dopo la morte di Carlo VIII. Re di Francia senza discendenti, la Serenissima Anna Borbone sua sorella pretese succedere nel Regno, o almeno nella Ducèa di Angiò, e Contèa di Provenza, aggiunte di nuovo alla Corona in tempo del padre, e dell'avolo. *Pretendio* (scrive Mariana lib. 7. cap. 2. *Ana madama de Bourbon, que devia succeder à su hermano en aquel Reyno, como la parienta mas çercana: la gente, como mas affiçionada a la ley Salica, no dava lugar à esta demanda: por esto apretava, que alomenos en lo que no pertenecia a la Corona, antes de nuevo, en tiempo de su padre, y abuelo, se avia ajuntado a los de mas Estados, devia ser preferida; como en el Ducado*

de Anjoù, y Contado de Provença . Pretese Anna Madama di Borbone dover succedere a suo fratello in quel Regno, come la parente più prossima: la gente, come più affezionata alla legge Salica, non dava luogo a questa dimanda. Ella replicava, che almeno in quello, che non apparteneva alla Corona, anzi di nuovo, in tempo di suo padre, & avolo si era aggiunto agli altri Stati, doveva essere preferita, come nella Ducèa di Angiò, e Contèa di Provenza. Per evitare adunque in ogni caso i disturbi, e le guerre, e cautelarsi in ogni evento; potea, e dovea stimarsi utile, e profittevole al Re di Francia la rinuncia della sorella, di cui abbiam ragionato, senza che possa trarsene quell' argomento, che dicono gli Avversarj.

Nè miga più sussistente si è l'altra considerazione, che aggiungesi. „A quoi on doit ajouter, „que quand cette raison seroit la seule fonda- „ mentàle; elle n' assure pas les Espagnols con- „ tre le peril de l' union des deux Couronnes „ sous un Prince François. *A che si deve aggiungere, che quando questa ragione fosse la sola fondamentale; non assicureria punto gli Spagnuoli contro al pericolo dell' unione delle due Corone sotto un Principe Francese.* Attesochè tale immaginato caso della temuta unione non può figurarsi, se non quando dell'una, e dell'altra Casa Borbone, non venisse a restar tra' vivi, che un solo, al quale ricadesse la ragion di succedere alle due Corone: il che potrebbe avvenire tanto a favore del ramo di Casa Borbone restato in Francia, quãto a quello passato in Ispagna:

e po-

e potrebbe esser, che quell'uno volesse fermare il Trono, e la Sede Regale in Ispagna, e di là signoreggiare alla Francia; ed anche per contrario stabilirlo in Francia, e quindi dominare la Spagna. Ed allora niente potrebbe impedire, che o la Spagna, o la Francia non richiedesse, e dimandasse a quel tale Re, di doversi eleggere qual delle due più volesse: ed all'incontro, che il Paese restato in abbandono, non potesse farsi, e costituirsi vn' altro Re proprio, secondo meglio paresse a' Nobili, e popolo del Regno. Dico questo se la materia si avesse a trattare ne' termini di ragione, e di giustizia. Che se alcun dicesse, che quell'uno rimaso, con la forza, e con le armi costringerebbe e l'uno, e l'altro Regno ad ubbidirlo, e si manterrebbe d'entrambi la Corona; rispondo, che questo sarebbe uno di quelli casi superiori, a' quali l'industria umana non ha modo di resistere: e che, secondo i varj accidenti del Mondo, e delle cose terrene, possono temerne così gli Spagnoli, come li Franzesi: e non sol l'uno dall'altro, ma eziandio da' Mori, da' Turchi, e da ogni altra barbara gente, che voglia ingiustamente assalire, & occupare li Regni, e dominj, che sono da altri giustamente posseduti.

Ma, per conchiudere in fine questo discorso, egli apparisce manifestamente, che le rinuncie dell'una, e dell'altra Serenissima Reina di Francia si sono principalmente desiderate, e fatte, per evitare, & impedire, che le due Monarchie non si congiungessero nella persona di un solo Re: e nientedimeno, conceduto

eziandio , ch'esse rinunziazioni s' abbiano a considerare, ed estimare, come tutte le altre, che giornalmente si fanno de'beni, che chiamansi allodiali, e burgensatici; pure nelli presenti termini sariano inutili, vani, e di niuna forza, e momento: sì perchè la Reina moglie del Re Luigi XIII. fece solamente la rinuncia dell'eredità del Re Filippo III. suo padre; sì ancora perchè la Reina Maria Teresa moglie del regnante Luigi XIV. non rinunciò ad altra successione, & eredità, che a quella parimente del suo padre Filippo IV. nè mai la prima intese, o volle rinunciare alla successione del suo fratello Filippo IV. nè la seconda alla successione del suo fratello Carlo II. anzi riserbaronsi entrambi la ragione di succedere, anche alli medesimi Rè loro padri, nelli due mentovati casi, di viduità senza figli, tornando in Ispagna; e di rimaritarsi fuori di Francia. E bene apertamente esse rinunzie riuscirono inutili, e senza effetto alcuno: poichè, secondo le regole della giurisprudenza, intanto talora ponno giovare, in quanto dassi il caso, che alle persone, che rinunciano, vengono ad appartenere, & acquistarsi le successioni, ed eredità rinunziate: ma nè alla Reina Anna potè mai doversi la successione del Re Filippo III. suo padre, avendola indubbitatamente esclusa il fratello maschio Filippo IV. nè alla Reina Maria Teresa quella del suo padre Filippo IV.: posciachè similmente l'escluse il fratello Re Carlo II. E nè l'una, nè l'altra rinunciarono, come è detto di sopra, ad eredità di altri, che ciascheduna

na a quella di suo padre: nè, quantunque avessero rinunciato anche in nome de'figli, e discendenti, poterono di ragione farlo in pregiudicio di costoro,che, o non sono *suoi eredi*, o,se lo fussero, non vengono come tali, ma per la propria persona, e per ragion di sangue, e di natura: ragione, che non può alterarsi,nè cancellarsi: (a) e tanto maggiormente perchè non si vede in modo alcuno essersi rinunciato all'eredità, e successione dell'ottimo Re Carlo II.

Li testamenti poi del Re Filippo III. e IV. non solamente non pregiudicano alla giustizia del Re FILIPPO V. ma l'avvalorano anzi, e la confermano: sì perchè in quello di Filippo III. sono espressamente chiamati, e sostituiti li *discendenti* di Filippo IV. tra' quali è certamente il nostro Sereniss.FILIPPO V. sì perchè non hanno eglino inteso, nè voluto altro, che frastornare, & impedire l'unione delle due Monarchie in una sola persona, & in un Signore, e Re, siccome è detto di sopra.

E a questo essendo in tutte le forme, e maniere ottimamente rimediato, & assai ben provveduto col prudentissimo testamento del Serenissimo Re Carlo II.; non resta, che desiderarsi da Noi per la valida successione del Serenissimo, e glorioso nostro FILIPPO V. nè che sperarsi dagli Avversarj per rendere alquanto plausibile, o più tosto meno odiosa la lor causa appresso il Mondo.

E quando pure chiare, indubbitate, e fortissime non fussero tutte le ragioni finora addotte,

(a) *Ius succedendi, quod habetur jure sanguinis, nec tacitè, nec expressè renunciatur, l. jure sanguinis, D. de re indic. l. ius autem agnationis D. de pact. verba sunt Bart. in l. qui superstitis nu. 1. D. de acquir. hered.*

per dimostrare, la giustizia esser dal canto del Serenissimo nostro Cattolico Re FILIPPO V. e volessimo pure recare in dubbio, a qual de' pretensori fusse dovuta la Monarchìa di Spagna; bastevol fora a decidere una tanta controvversia a favore del medesimo FILIPPO, il solo testamento del disonto Carlo II. di santa memoria, congiunto all'universale consentimento di tanti, e tanti sudditi di essa Corona. Imperocchè se bene regolarmente sia vero, che i Rè non ponno a loro arbitrio disporre della succesione de'Regni, nè mettervi peso, o gravezza alcuna di sostituzione, nè di altro in pregiudicio del legittimo succesore; non riputandosi eglino mentre vivono se non solo amministratori, e come usufruttuarj de' Regni; onde siccome non ponno regnar dopo morte, così nulla comandar non ponno da eseguirsi dopo la lor vita: nulla però dimeno tutto questo discorso ei sembra non aver più luogo, quando vi ha molti, che concorrono alla successione, e ciascuno pretende di aver le migliori ragioni: perchè in tal caso deve, o il Re, della cui successione si tratta; o coloro, i quali rappresentano il popolo, e' sudditi del Regno: dichiarare il successore legittimo, e dargli il dominio, e la possessione del Regno; secondo che si scorge dagli esempli, di sopra addotti, del Re Martino II. di Aragona, e di Arrigo Cardinale, e Re di Portogallo; i quali, come che non lasciavano discendenti, aveano con tutto ciò ben molti collaterali, che pretendeano ciascuno la successione del Regno: e, siccome è detto di so-

pra

pra: avvegnachè lo intendimento del Re Martino fusse a prò dell'Infante di Castiglia Ferdinando, ed instantemente i sudditi nel pregassero; non volle però giammai dichiararlo: la onde durò tra'competitori la contesa per ben due anni dopo la morte del Re, fino alla sentenza de'nove Giudici, di cui parimente è detto. Così quantunque il Cardinale Re di Portogallo fusse internamente persuaso, che al Re di Spagna Filippo II. fusse dovuta la succeffione; nemmeno volle egli questo suo sentimento in vita pubblicare: ma solo lo scrisse nel testamento, fatto otto mesi prima della sua morte, al riferir del Tuano (a): *Tandem cum XVII. menses illud regnasset Regnum, non tam legitimo successori, quàm potentiori occupandum reliquit: Post Henrici mortem statim apertæ testamenti, ante VIII. menses conditi, tabulæ, quibus ille successionem Regni ei deferebat, qui causâ in jure disceptatâ, vinceret, nisi ipse ante mortem causâ plene cognitâ eum jam nominasset.* Finalmente *dopo aver regnato diciassette mesi, non tanto lasciò il Regno al legittimo successore, quanto al più potente occupatore. Dopo la morte di Arrigo subito si aperse il testamento, fatto otto mesi prima, nel quale egli la successione del Regno dava a colui, che, trattatasi in giudicio la causa, avrebbe vinto; eccetto se esso prima della sua morte, pienamente conosciuta la causa, non lo avesse nominato.* Et il Conestaggio (b) *Era fatto il testamento otto mesi prima: e diceva queste parole.* Per quanto al tempo, che io fo questo testamento, non ho discendenti, che dirittamente

(a) *Lib.* 69.

(b) *Lib.* 4.

R suc-

ſuccedano nella Corona di queſti Regni: & ho fatto citare li miei nipoti, che vi poſſono pretendere, meſſo queſto caſo della ſucceſſione in giuſtizia. Non dichiaro per ora, chi mi abbia a ſuccedere: ma ſarà colui, che conforme al diritto doverà eſſere: e queſto tale dichiaro per mio erede, e ſucceſſore; ſalvo ſe prima della morte mia dichiarerò, chi ſia colui, che ha queſto diritto. Per tanto comando a tutte le perſone di che qualità ſi voglia di queſti miei Regni, che, ſubito nominata la tale perſona per me, o per giudici deputati; la riconoſcano per erede, e legittimo ſucceſsore, e come tale gli obediſcano: *e ſeguivano molte altre parole in raccomandare la giuſtizia, e la religione, che non fanno a queſto propoſito*. Fin quì il Coneſtaggio.

E poichè l'uno, e l'altro Re, e di Aragona, e di Portogallo andarono lenti, e non ſi riſolverono a dichiarare il ſucceſsore legittimo, ch'eglino ſteſſi ben conoſceano, qual ſi doveſse eſſere; furono cauſa di tutti que' gran mali, e danni, che ſeguirono dall'eſsere li pretenſori venuti all'armi: ſino a tanto, che da'medeſimi ſudditi, e popoli de'Regni fù, per mezzo de' Giudici, da loro eletti, ſpento sì gran litigio, e dichiarato, e poſto nel Soglio Regale il legittimo ſucceſsore, nella forma, che di ſopra abbiam diviſato.

Queſti eſempli, & altrì molti di varie nazioni, che rapporta Guglielmo Barclai (a) fanno certamente conoſcere, che, ſe avveniſse in alcun tempo poterſi dubbitare tra molti del diritto

(a) *contra Monarchomachos lib. 3. ca. 3.*

ritto di legittimamente ſuccedere; deve o il Re, della cui ſucceſſione ſi contende, o in ſuo difetto, il Regno tutto, per mezzo di perſone a ciò deſtinate, alcun di eſſi dichiarare, & innalzare al Trono Regale. Or'avendo il noſtro Cattolico FILIPPO V. non ſolo il teſtamento dell'ultimo Re poſseſsore, ma il conſentimento ancora di tutti i popoli ſoggetti; l'uno, e l'altro de' quali requiſiti ſolo baſterebbe; chi potrà metter giammai in controverſia quella ragione, che quanto più ſi conſidera, tanto divien ſempre più manifeſta, e per ogni verſo paleſe, e chiara a favor di lui? ragione che fa nello ſteſso punto conoſcere la ſomma prudenza, & ottimo conſiglio del Sereniſsimo Carlo II. e giudicar degno di eterna lode il maraviglioſo, e giuſto conſentimento di tanti, e sì diverſi popoli, e Nazioni in concordemente accettare, e ricevere per loro Re, e Signore colui, che veramente lo era: e per tanti, e sì forti titoli, che malagevolmente troveraſſi mai altro Principe, che per sì giuſte, e diritte vie ſie giunto al ſommo, e peſante onor di regnare.

DELL' INVESTITURA DEL REGNO DI NAPOLI.

LE medesime ragioni, colle quali abbiamo chiara, ed abbondevolmente dimostro di sopra, doversi per ogni diritto, e giustizia al Serenissimo Re FILIPPO V. la successione della Monarchìa, sono ancora sufficientissime a far comprendere, non potergli si a patto alcuno negare l' Investitura, solita concedersi dalla Santa Sede Apostolica, e Sommi Romani Pontefici a'legittimi successori del Reame di Napoli: e che, se egli non l'ottiene, o pure gli vien ritardata, mentre con tutta riverenza, & ossequio la dimanda; possa meritamente dirsi, che non solo gli si niega giustizia, ma che positivamente gli si faccia ingiuria, che val lo stesso. Imperocchè ingiuria fassi sempre, non concedendosi ad alcuno, ciò che di sua natura è connesso alla cosa da lui posseduta, e posseduta legittimamente(a) *Nam si docuerit* (scrive il Giureconsulto) *prædiis suis aquam debitam, & si nomine ejus fluisse, à quo dominium ad se transiit; indubitatè impetrat jus aquæ ducendæ, nec est hoc beneficium, sed injuria, si quis forte non impetraverit*. Perciocchè *se mostrerà, doversi alli suoi poderi l' acqua, & in nome di quello essere scorsa, da chi è a lui passato il dominio; indubbitatamente ottiene di poter condurre l'acqua: ne ciò deve stimarsi bene-*

(a) *in l. 1. §. plane pen ff. de aqua quotid.*

ficio, ma ingiuria, se per sorte non l'impetrerà: Or non dubbitandosi, che al legittimo successore del Regno di Napoli, si deve concedere l' investitura; &, essendo chiaramente palese, avere di esso Regno tenuto il dominio, & ottenuta l'Investitura il Serenissimo Carlo II. al quale è legittimamente succeduto il Serenissimo Re FILIPPO V. ne siegue anche indubbitatamente, che gli si debba di esso Regno l' Investitura: e che non sia beneficio il dargliela, ma ingiuria il non dargliela, e differirla. Così certamente ne'termini de'feudi espressamente scrive, & insegna Giacomo Cujaccio (a) *Duplicem esse investituram: aliam veteris, & aliam novi beneficii. Veteris est, quae fit à successore investientis, vel investiti beneficii, quod praedecessor dedit, vel accepit. Novi quâ primùm formam suam, & originem beneficium accepit. Illa quae fit de veteri beneficio, non est contractus, sed beneficii tantùm quaedam veluti recognitio simplex, quae fit gratuitò, Constitutionibus Neapolitanis, & nostris illatâ certâ pecuniâ. De hac scilicet veteri, dicere possis non esse beneficium, sed injuriam si quis eam non impetraverit*. L'Investiture *sono due, una del feudo antico, e l'altra del nuovo. Dell'antico è quella, che si fa dal successore di colui, che diede l' Investitura, o di quello, che la ricevè, e fù investito del feudo. Del nuovo, con la quale prima ricevè la sua forma, & origine il feudo. Quella, che si fà del Feudo antico, non è contratto; ma solamente una certa semplice ricognizione del feudo, che si fà gratuitamente, e, per le Costituzioni*

(a) *lib. 2. feud. tit. 4. de invest. vet. vel novi benef. & ibid. And. Isernia*

zioni Napoletane, *e nostre* (cioè di Francia) *pagato certo denaro. Dell' Investitura del feudo antico può dirsi, non essere beneficio, ma ingiuria se il successore non l'impetra.*

Che l'Investitura, che di presente si chiede, sia di beneficio, e feudo antico, così a rispetto del Sommo Pontefice, dopo tanti suoi predecessori Pontefici, che l'hanno conceduta; come a rispetto del Re, successore di tanti Rè, che, pagato anche certo danajo, l' hanno ricevuta; egli non ammette alcun dubbio. Poichè, lasciando indietro le memorie, e i fatti de' tempi più antichi di Giulio II.; questi, con suo diploma, o sia Bolla, dopo una lunga narrazione de' patti, e confederazione, senza il suo consentimento fatta tra il Re di Francia Luigi XII. & il Re Ferdinando di Aragona; quali patti con l' autorità Pontificia dichiara nulli, e vani; concede di nuovo l' Investitura al Re Ferdinando, con queste parole (a) *Dicto Ferdinando Regi pro se, suisque, & in Regno Aragoniæ heredibus, & successoribus, tam masculis, quàm fæminis ex eo rectâ lineâ descendentibus, natis, & nascituris, cum omnibus juribus, & pertinentiis suis, ac cum censu annuo, aliisque conditionibus, modis, formis, adjectionibus, in feudum perpetuum; sine tamen præjudicio juris ipsi Ferdinando Regi, aliàs in Regno Siciliæ, & Jerusalem, & Ducatibus, & Provinciis prædictis forsan competentis, cui per præsens non intendimus derogare; concedimus, & elargimur: volentes, & intendentes eumdem Ferdinandum Regem de ipso Regno Siciliæ citra pharum per-* *vexil-*

(a) apud. Raynal. ann. 1510. n. 25. & 26.

vexillum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, per nos, seu Sedem prædictam, aut aliquem ejusdem Romanæ Ecclesiæ Cardinalem, vel alium, cui hoc duxerimus committendum, de proximo investiri. Al detto Ferdinando *Re per se, e per li suoi, e nel Regno di Aragona eredi, e successori, tanto maschi, quanto femmine, da lui per retta linea discendenti, nati, e da nascere, con tutte le sue ragioni, e pertinenze, e con l'annuo censo, & altre condizioni, modi, e forme, & aggiunzioni in feudo perpetuo: senza però pregiudicio, del diritto, o ragione ad esso Ferdinando per altra via forse competente sopra il Regno di Sicilia, e di Gerusalemme, e Ducati, e Provincie predette, al quale dritto per le presenti non intendiamo derogare; concediamo, e doniamo: volendo, & intendendo, che tra brieve tempo lo stesso Ferdinando sia investito Re del medesimo Regno di Sicilia di quà dal faro, col vessillo della Santa Romana Chiesa, da noi, e dalla detta Sede, o da alcuno della stessa Santa Romana Chiesa Cardinale, o altro, a chi ne parerà commetterlo.*

Et essendosi poscia accresciuti li meriti del Re Ferdinando verso la Sede Apostolica, e lo stesso Sommo Pontefice; si compiacque questi rimettergli, e donargli l'annuo censo, conforme il Mariana (a) & il citato Rainaldo scrivono. *Eæ leges ineunte mense Julio impositæ à Pontifice, & Cardinalium collegio, paulo post mitiori censurâ castigatæ sunt omninò ad VII. Idus Augusti; remisso enim annuo vectigali, & quinquaginta aureorum millib.; equum candidum quolibet triennio repræsentari satis habue-*

(a) *lib.26.ca.24. Raynald. anno 1510. nu. 28. & nu. 31.*

buerunt. Tali leggi, nell'entrare del mese di Luglio dal Pontefice, e collegio de' Cardinali imposte, furono poco dopo, con più moderata censura, affatto emendate: imperciocchè a' 9. di Agosto fu rimesso l'annuo censo, e cinquantamila scudi d'oro; e stimarono bastante presentarsi ogni tre anni un cavallo bianco.

Quando però l'Imperatore Carlo V. impetrò dal Sommo Pontefice Leone X. (al riferir degli stessi Autori) di ritenere il Regno di Napoli con l'Imperio, furongli imposte altre leggi. *Annis consequentibus à Leone Pontifice impetratum, ut ii Reges annua septem aureorum millia penderent, veniæ pretium Carolo Augusto concessæ, Imperii Romani nomen cum eo Regno jungendi; contra quàm leges olim Andegavensibus, & Aragoniis Neapolitanis Regibus impositæ, ferrent*. Negli anni *seguenti dal Pontefice Leone X. s'impetrò, che quelli Rè pagassero sette milia scudi d'oro l'anno; prezzo della licenza conceduta all'Imperatore Carlo V. di congiungere il nome d'Imperatore col Regno di Napoli; contro a quello, che le leggi, per l'addietro imposte agli Angioini, & Aragonesi Rè di Napoli, ordinavano.* E di tale dispensa, e licenza all' Imperatore Carlo V. dopo altri Autori scrive lo stesso Raynaldo (a) e ne porta l'interi diplomi, e Bolle di Leone X. con le quali s' impone anche il censo degli annui scudi settemilia (b). Fu la medesima dispensa confermata altresì da Papa Adriano VI. successore di Leone nell'anno 1522. *Confirmatæ tum ab eo fuerunt leges, quibus Regnum Neapolitanum*

(a) ann.1519.

(b) ann.1521. n.80. per tot. nn. 93.

 Caro-

Carolo Cæsari assertum erat: necnon vectigal nummarium à Cæsareo, & Joannæ Reginæ, matris Caroli Oratore Hadrianus recepit, ut ejusdem litteræ docent: scrive l'istesso Raynaldo (a). *Furono da lui confirmate le leggi, con le quali all' Imperatore Carlo V. si era conceduto il Regno di Napoli: e similmente fu ricevuto l' annuo censo dall' Imbasciatore di esso Imperatore, e da quello della Reina Giovanna sua madre, secondo lo dichiarano le lettere dello stesso Pontefice*, delle quali il Raynaldo trascrive il tenore (b)

(a) *anno* 1522. n. 17.

(b) *Apud Raynal. ann.* 1530. n. 47.

E di nuovo Clemente VII. successore di Adriano, con sue lettere, o Bolla, data in Bologna l' anno 1530. *Nos etiam cum eodem Carolo, cum quo aliàs felicis recordationis Leo Papa X. secundum carnem frater patruelis, & prædecessor noster, ut Regnum Neapolitanum unà cum Imperio retinere posset, per suas litteras dispensavit; pro potiori cautela, ut Regnum ipsum Neapolitanum, unà cum Imperio, quoad vixerit, retinere liberè, & licitè valeat; quibusvis Constitutionibus, & literis, necnon statutis, & consuetudinibus Apostolicis, ac legibus Imperialibus, cæterisque contrariis nequaquam obstantibus, auctoritate, & tenore præmissis, de speciali dono gratiæ dispensamus.* Noi ancora *con l' autorità, e tenore antedetto, e special dono di grazia dispensiamo con lo stesso Carlo, col quale la felice memoria di Leone Papa X. secondo la carne fratel cugino, e predecessore nostro, altre volte dispensò; per maggior cautela, acciocchè possa liberamente, e lecitamen-*

mente ritenere esso Regno di Napoli, insieme con l'Imperio, mentre viverà; non ostanti qualsivogliano Costituzioni, e lettere, & anche consuetudini Apostoliche, e leggi Imperiali, & ogni altro in contrario.

Et avendo l'Imperator Carlo V. con l'occasione del matrimonio, contratto tra'l Serenissimo Filippo II. suo figlio con la Reina d'Inghilterra Maria, fattagli cessione del Regno di Napoli; fu dal Pontefice Giulio III. in Concistoro approvata, e confirmata, con questo tenor di parole, rapportate dal Raynaldo (a) „ Romæ die XXIII. Octobris MDLIV. fuit „ consistorium: Sanctissimus D. N. admisit re„ nunciationem, traslationem, & dimissionem „ Regni Siciliæ citra pharum, à Serenissimo D. „ Carolo Imperatore semper Augusto in favo„ rem Serenissimi D. Philippi Angliæ Regis, „ Illustris ipsius Caroli Imperatoris nati fa„ ctam; necnon obedientiam, à nobili viro Fer„ dinando Avalos de Aquino Marchione Pi„ scariæ, ejusdem Philippi Regis procuratore, „ nomine dicti Philippi Regis Sanctitati Suæ, „ ac Sedi Apostolicæ, & Romanæ Ecclesiæ „ præstitam; itemque homagium, & juramen„ tum fidelitatis; ac Regnum ipsum, usque ad „ confinia terrarum ipsius Romanæ Ecclesiæ, „ exceptâ Civitate Beneventanâ, cum ejus „ Territorio, districtu, & pertinentiis, ac „ eorum incolis, quam Sanctitas Sua sibi, & „ & eidem Romanæ Ecclesiæ retinuit; predi„ cto Regi pro se, suisque hæredibus, & suc„ cessoribus Aragonum Regibus, tàm mascu-

(a) *ann.* 1554. *nu.* 10. *ex actis Concistor. sign. num.* 134. *pag.* 146.

„ lis, quàm fœminis, ex eo rectâ lineâ de-
„ ſcendentibus, in feudum perpetuum, pro ſoli-
„ to annuo cenſu ſeptem millium ducatorum
„ auri de Camera, & unius paraphreni albi,
„ pro recognitione veri, & directi dominii ip-
„ ſius Regni, in feſto S. Petri perſolvendo, ſub
„ conditionibus, modis, formis, adjectioni-
„ bus, promiſſionibus, clauſulis, voluntati-
„ bus, & ordinationibus in literis Julii II. &
„ conceſſione Leonis X. Romanorum Pontifi-
„ cum, Sanctitatis Suæ prædeceſſorum, conten-
„ tis; conceſſit, & elargitus eſt; ac Regnum
„ ipſum eidem Philippo Regi, modo, & formâ
„ prædictis infeudavit, eumque de illo, per ip-
„ ſius Ferdinandi Marchionis, & Procuratoris
„ ad oſculum pedis admiſſionem, inveſtivit. *In Roma il dì 23. di Ottobre 1554. fu conciſtoro. Il Santiſſimo N. S. ammiſe la rinuncia, traſlazione, e ceſſione fatta del Regno di Sicilia di quà dal Faro dal Sereniſſimo Signore Carlo Imperatore de' Romani ſempre Auguſto in favore del Sereniſſimo Signore Filippo Re d'Inghilterra, Illuſtre figlio dell'iſteſſo Carlo Imperatore; e l' ubbidienza, omaggio, e giuramento di fedeltà, dato alla Santità Sua, alla Sede Appoſtolica, & alla Santa Romana Chieſa dal nobile uomo Ferdinando Avalos de Aquino Marcheſe di Peſcara, come Proccuratore, & in nome del detto Re Filippo. E concedè, e donò grazioſamente eſſo Regno, inſino alli confini delle terre dell' iſteſſa Romana Chieſa (eccetto la Città di Benevento, con il ſuo territorio, diſtretto, e pertinenze, e loro abitato-*

tatori, che la Santità Sua riſerbò a ſe, & alla Romana Chieſa) al predetto Re Filippo, e ſuoi eredi, e ſucceſſori Rè di Aragona, così maſchi, come femmine, da lui per retta linea diſcendenti, in feudo perpetuo, per lo ſolito annuo cenſo di ſettemilia ducati di oro di Camera, & un palafreno bianco, per ricognizione del vero, e diretto dominio di eſso Regno, da pagarſi nella feſta di S. Pietro, e con le condizioni, modi, forme, aggiunzioni, promeſſe, clauſole, volontà, & ordinazioni contenute nelle lettere di Giulio II. e conceſſione di Leone X. Romani Ponteſici, predeceſſori della Santità Sua, & infeudò di eſſo Regno il detto Re Filippo, nel modo, e forma ſuddetta; ed inveſtinnelo, ammettendo al bacio del piede l'iſteſſo Marcheſe Ferdinando Proccuratore. Dalla qual conceduta Inveſtitura il Pontefice Giulio III. con ſpeciali ſue lettere, dienne contezza a Carlo V. & a Filippo II. (a)

Secondo queſt'ordine d'Inveſtiture li Rè di Spagna, che ſono parimente di Aragona, da Ferdinando il Cattolico ſucceſſivamente ſino alla morte del Re Carlo II. hanno, come legittimi, veri, e certi Signori, e Rè, tenuto, e poſſeduto il Regno di Napoli, & adempiuto, e ſoddisfatto a tutto quello, ch'eran tenuti, ed obbligati, ſecondo la formola delle Inveſtiture.

Sono, egli non ha dubbio, ſtati per l'addietro altri Rè, c'hanno a S.Pietro, & all'Apoſtolica Sede, e ſuoi Romani Pontefici raccomandato, e ſottomeſſo i loro Regni; e pagato, in ſegno di ubbidienza, e ſoggezione, annuo cenſo, giuſta lo che

(a) *Idem Raynal. ex lib. brevium ſign. num. 2891. ſive Iulii III lib. 7. brev. eod. ann. 1554. n. 11. & 12.*

che riferiſcono il Toloſano (a), e'l Ruſſello; (b) rinnovandoſi in tal guiſa l'antico coſtume del Popolo Romano, allora quando fioriva egli nelle arti della pace, e della guerra, ſecondo Tacito (c): *Ut haberet inſtrumenta ſervitutis, & Reges; per avere eziandio Regi tra gli ſtrumenti della ſervitù*; onde altrove ſcriſſe (d) *Antiochus inſervientium Regum ditiſſimus*. *Antioco, delli Rè, che ſervivano, il più ricco*: E ſappiamo ancora anticamente nell'Italia eſſervi ſtati Rè ſotto l'Imperio di altri Rè, ſiccome per autorità di Servio nel decimo dell' Eneide ſcrive il dottiſsimo Grozio; e ſimilmente avere, o più toſto avere avuto l'Imperador di Germania Regni dall'Imperio dipendenti, cioè la Polonia, la Boemia, & anche l' Inghilterra, ſecondo ſcrive Cujaccio (e): tale però riconoſcimento di ſuperiorità nel Regno di Napoli, quantunque ſi chiami volgarmente feudale; nulla però toglie alla Maeſtà del Regno, e alla giuriſdizione Regale; nè ſcema punto della ſpezial poteſtà ſopra de'ſudditi; a riſpetto de' quali uſa il Re, e ſi avvale di tutti li diritti, giuriſdizioni, e ragioni, che vanno anneſse all' aſſoluta poteſtà, e ſoglionſi chiamar *Regalìe*; in modo tale, che non raſsembra riconoſcere in altro per ſuperiore il Sommo Pontefice, che nel palafreno, e ne' ſettemila ducati d'oro: conforme dopo altri il dimoſtra Andrea Knichen (f) e giudicioſamente ſcrive Baldo (g): *Singularia feuda, quæ ſunt in Regno Siciliæ, ſunt de directo dominio Regis, licet ipſa major Univerſitas, ideſt to-*

(a) *de rep. lib. 6. cap. 5. n. 18.*
(b) *hiſt. juriſ. lib. 7. cap. 4.*
(c) *hiſt. lib. 2.*
(d) *de iur. belli, & pacis lib. 13. cap. 15. § 9. & in annot. ubi multa ex Cic. Diod. Strab. Plin. & aliis.*
(e) *in cap. 1. de lege Corradi § hoc autem in fin.*
(f) *de iure territor. cap. 1. a nu. 1335. ad nu. 1388.*
(g) *in l. 1. Cod. unde cognati.*

totum Regnum sit feudale Ecclesiæ : & ita tenuerunt antiqui Doctores Regni , & bene. Li feudi particolari del Regno di Sicilia , sono nel diretto dominio del Re , quantunque la maggiore Università sia feudale della Chiesa ; e così hanno tenuto gli antichi Dottori del Regno , e bene.

E quando pure questo Regno fusse stato dal Sommo Pontefice , e Sede Apostolica pienamente posseduto , & avutone l'intero dominio ; non può dubbitarsi però , che , avendolo poi la stessa Sede Apostolica conceduto in feudo; tutte le ragioni , diritti , e giurisdizioni Regie , e la Somma Maestà dell'Imperio, che poniamo vi avessero avuta essi Pontefici , e Santa Sede, s' intendono date , e concedute al Re feudatario : senz'altro riserbarsi alla Santa Sede , e Romana Chiesa , che il solo riconoscimento per la dimanda dell'Investitura , e'l pagamento del suddetto annuo censo , & offerta (a) Dalle quali cose si deduce , che, dimandandosi, come,con tutta obbedienza,e con tutte le dovute circostanze si dimanda , l' Investitura, deve finalmente aver luogo quello, che scrive Andrea d'Isernia (b). *Si dominus differt investituram per annum , perdit proprietatem feudi , sicut vassallus feudum quando non petiisset infra annum investituram. Se il Signore differisce l'Investitura per un anno , perde la proprietà del feudo ; conforme il vassallo perde il feudo, se dentro un' anno non dimanda l'Investitura.*

Di modo tale , che, avendo la Casa , e'Re di

(a) *DD. apud Knichen, & ipse d. cap. 1. nu. 1335.*

(b *in cap. 1. num 9. de lege Corradi per eadem verba. Bal. in cap. 1. §. nulla nu. 6. per quos fiat Investitura.*

di Aragona, nel modo di sopra esposto, da due, e più interi secoli, con le mentovate Investiture, avuto, tenuto, e posseduto il Regno di Napoli; si rende ora certissimo, che l' Investitura, della quale si tratta, sia di più che antico feudo, e beneficio; e che perciò non sia giustizia, ma ingiuria ritardarne, e differirne la concessione: e potrebbe per avventura pretendersi, di porsi in pratica la opinione dell' Isernia.

E tanto più sembra ingiurioso questo sì strano differire (sia detto salvo ogni onore, e dovuta riverenza) quanto che le Investiture, date agli Aragonesi in questi due ultimi secoli, sono di natura differente da quelle concedute a gli altri Angioini, & Aragonesi, stati in questo Regno prima di Papa Giulio Secondo: perocchè là dove si costumava di dar semplicemente l'Investitura del Regno di Napoli; cominciò a darsi poscia a'Rè Aragonesi come dipendente dalla Corona di Aragona. Così nell'Investitura del Re Cattolico leggesi: *Dicto Ferdinando Regi pro se, suisque, ET IN REGNO ARAGONIÆ heredibus, & successoribus, tam masculis, quàm fœminis, ex eo rectâ lineâ descendentibus, natis, & nascituris.* Al detto Ferdinando per se, e suoi, E NEL REGNO DI ARAGONA eredi, e successori, tanto mascoli, quanto femmine, da lui per retta linea discendenti, nati, e da nascere: ed in quella di Giulio III. *Prædicto Philippo Regi pro se, suisque heredibus, & successoribus ARAGONUM REGIBUS, tam* ma-

masculis ; quàm fœminis, ex eo rectâ lineâ descendentibus in feudum perpetuum. Al predetto Filippo Re per se, e suoi eredi, e successori RE DI ARAGONA, così maschi, come femmine, da lui per retta linea discendenti in perpetuo feudo.

Or'avendo il Santissimo Sommo Pontefice Clemente XI. riconosciuto il nostro FILIPPO V. per Rè di Spagna, e di Aragona; ed in conseguenza di tal riconoscimento (che per altro titolo ei non può dirsi) avendo mandato Legati, e del suo lato, e della Sede Apostolica, prima alla Reina sposa il Cardinale Archinto in Provenza, e poscia quì in Napoli allo stesso Re FILIPPO V. il Cardinal Carlo Barberino a congratularsi; e parimente avendo ammesso al bacio del suo piede, con tutte le solennità gli Ambasciadori, inviatigli in rendimento di grazie, prima il Principe di S. Buono in nome della Reina, e poscia il Principe Borghese per parte di esso Re FILIPPO V.; nè potendo altresì a patto alcuno negarsi, che, con qualsisiano clausole si siano inviati, e ricevuti, non son questi ufficj, & onorevolezze, da' Sommi Pontefici praticate con altri, che con Rè, e Reine; e che non si sariano fatti, nè con la Principessa di Savoja, nè col Duca di Angiò; riman chiaro, ed indubbitato, che per niun modo, nè ragione può mai negarglisi, o differire quell'Investitura, che sempre è dovuta al possessore del feudo, quale palesemente ciascun vede, e sa, che egli si è il Re FILIPPO V. Altramente come può mai giustamente

in parte, & in alcuni atti esser riconosciuto per Re; & in altri dissimularsi, e far dell'indifferente, in guisa, che ei sembri, come non riconosciuto? E che altro può dirsi in tal caso, se non che (salvo di bel nuovo l'onore, e la riverenza dovuta alla S. Sede) gli si differisce ciò, che gli si attien di giustizia, e gli si accresce tutto dì, ed aggiugne novella ingiuria? Tanto ciò vero, quanto egli è verissimo, che alla sola novella della pubblicazione del testamento del disonto Serenissimo Re Carlo II. in cui fu di tutta la Monarchìa istituito successore, ed erede il Duca di Angiò, di presente Serenissimo Re FILIPPO V. allora dimorante in Parigi; fu questi immediatamente accettato, & acclamato Re; e per mezzo di pubblica, e notissima ambascerìa invitato, e pregato di portarsi ad essercitare il governo di sì ampio Dominio: e quanto verissimo egli si è ancora, che in quei Regni, c'han goduto la fortuna di ossequiar di presenza la sua Regal persona, come in Castiglia, Aragona, Catalogna, e Napoli; gli si è, con somma contentezza, prestata obbedienza, e solennemente giurata la dovuta fedeltade, ed omaggio.

Rimane eziandio chiaro da tutte le cose antedette, intorno alla linea, e grado del nostro Monarca FILIPPO V. (stante la cessione de' Serenissimi suoi padre, e fratello) ed al testamento dell'ultimo Re possessore della Monarchìa, ed al consentimento di tanti popoli; che nulla opposizione non puote ragionevolmente fargliſi, nè contendergliſi l' Investitura

per

per parte dell'Imperadore, è Sereniſſima Caſa d' Auſtria: poſciachè, in caſo aſſai più forte, fu dal Sommo Pontefice Bonifacio VIII. conceduta l' Inveſtitura nel 1309. al Re Roberto, in virtù del teſtamento del Re Carlo di Napoli pur II. (a) per cui ſcriſſe Bartolomeo di Capua, al riferir d'Afflitto (b): quando vi erano oſtacoli, e difficultadi aſſai maggiori, che non ponno ora eccitarſi, o fingerſi dalla parte Auſtriaca: era cioè in quel caſo la controverſia tra'l Re di Ungheria figlio del primogenito del Re Carlo II. morto prima del padre, e Roberto figlio terzogenito dell'iſteſſo Carlo (ſtantechè il ſecondogenito S. Lodovico, ſprezzando il Regno terreno, ſi era volto alla ſtrada, per cui ſi giunge al Celeſte, entrando nella Religione di S. Franceſco) ed agitavaſi la tanto famoſa quiſtione tra'l zio, e'l nipote. Or preſentemente l' Imperadore, e ſua Sereniſſima Caſa non può mai opporre egual diritto, e ragione: poichè egli è paleſe, per tutti gli uſi, e leggi feudali, che l'Inveſtitura ſi dee al congionto, che ha il teſtamento, l' iſtituzione, e l' immiſſione nella poſſeſſione. Adunque ſenza veruna controverſia ella è dovuta al Sereniſſimo Re FILIPPO, che ſi truova in poſſeſſione, datagli, & offertagli, con iſpontaneo, e comun conſentimento de'ſudditi dell'uno, e l' altro Regno, cioè di Aragona, e di Napoli. Tanto più, che il maggiore, anzi l' unico appoggio di eſſa Sereniſſima Caſa d' Auſtria conſiſte, e ſi fonda ſopra le rinuncie; le quali quando anche, giuſta lo che ſi è dimoſtrato,

(a) *Reynal. an. 1309. num. Spond. Collenuc. Summonte, & alii Hiſtorici.*
(b) *deciſ. 219. n. 3.*

non fussero giovevoli al Re FILIPPO V.; pure a rispetto del Regno di Napoli sono nulle, & insussistenti; contenendo un certo modo di succedere, diverso dal tenore delle Investiture Pontificie. Perocchè esse rinunzie derogano all' ordine della primogenitura; contenendo, come gli avversarj pretendono, un esclusione della femmina, quantunque primogenita, per dar luogo alla linea de' secondi maschi, senza il consentimento della Santa Sede, e Sommo Pontefice. Certamente da Giulio II. furono dichiarate nulle, e di niun momento, e vigore le convenzioni, e patti, che si fecero per la divisione del medesimo Regno di Napoli tra Luigi XII. Re di Francia, & il Cattolico Re di Spagna Ferdinando, con queste speziali parole, che si leggono nella sua ben lunga Bolla (a). *Quodque etiam Majestas sua facere non debuisset, Regnum ipsum, cum tota portione ei concessa, absque voluntate nostra, nobisque inconsultis, alienare præsumpsit*: & appresso *auctoritate Apostolicâ tenore presentium dictum Ludovicum Regem à Regno Neapolis, & Hierusalem, & Neapolitana, & Cajetana Civitatibus, Terra-laboris, & Provincia Aprutina, omnique eorum jure penitus cecidisse, illaque propterea ad nos, & Romanam Ecclesiam plenè, & liberè rediisse, & devoluta esse, decernendum meritò duximus, & censendum, ut harum serie decernimus, & censemus*: e nell'istessa Bolla dichiara il Re Cattolico Ferdinando *ad observationem pactorum, & conventionum, inter eum, & dictum Ludo-*

(a) Reynal. an. 1510. n. 25. ex lib. bullar. pag. 335.

Ludovicum Regem, super Regno Siciliæ, & Hierusalem, ac Civitatibus, & Terra-laboris, ac Provincia Aprutina hujusmodi, quæ idem Ferdinandus Rex possidet, quomodolibet initorum, quorumcumque tenorum existant, & si juramento roborata sunt, non teneri; nullasque propterea perjurii, aut alias pœnas, ibi forsan adjectas, incurrisse pronuntiamus; ipsum juramentum eidem Ferdinando Regi relaxamus.

E quello ancora, *che la Maestà sua non avrebbe dovuto fare, si fece lecito di alienare il Regno stesso, con tutta la parte a lui conceduta, senza nostra volontà, e senza farcene intesi ....*

Con l' autorità Apostolica, e tenore delle presenti abbiamo stimato a gran ragione di stabilire, e giudicare, come con queste stabiliamo, e giudichiamo, essere detto Re Lodovico affatto decaduto dal Regno di Napoli, e di Gerusalemme, e dalle Città di Napoli, e di Gaeta, Terra di lavoro, e Provincia di Apruzzo, e da ogni loro ragione; e perciò essere elle a noi, & alla Romana Chiesa piena, e liberamente ritornate, e devolute .... Et il Re Ferdinando non esser tenuto all' osservanza de' patti, e convenzioni, in qualunque modo fatti tra lui, & il detto Re Luigi sopra il Regno di Sicilia, e di Gerusalemme, e delle Città, e Terra di Lavoro, e di Apruzzo suddette, che lo stesso Re Ferdinando possiede, di qualsivoglia tenore si siano, ancorchè corroborate con giuramento. E perciò non essere incorso in niuna pena, o sia dello spergiuro, od altre, in essi patti apposte: E sciogliamo ancora il detto Ferdinando da tal giuramento.

Egli

Egli non ha dubbio, ch'eziandio secondo a' costumi, e leggi de' feudi, non può, senza saputa, e consentimento del diretto Signore, disporsi della cosa feudale; in modo che vada in altre mani, ed in altro modo, che non ordina, e concede l'Inuestitura: e così sarebbe avvenuto nel caso presente, se, in vece della persona, e linea primogenita di FILIPPO V. si fosse posto mente alle pretese rinuncie, ed ammessa la persona, e linea secondogenita senza la permissione, e piacere del diretto Signor del feudo, al quale conviene, ed importa sapere la persona del suo fedele, e feudatario; e che non s'alteri, e muti la legge, & ordine della conceduta Investitura: e ciò tanto maggiormente nel presente caso, quanto che l'alterazione, e mutazione caderia nella persona, e casa Imperiale, specialmente, & espressamente (com'è ben noto) esclusa, nelle Investiture, concedute dal diretto Signore, cioè da' Sommi Pontefici, e Sede Apostolica.

Deve ancora considerarsi, che se il Pontefice Giulio II. per gli gran meriti del Re Ferdinando il Cattolico verso la Romana Chiesa, e Religione Cattolica, estimò convenevole con altro suo diploma, o sia Bolla, rimettergli l'annuo censo, e'l pagamento di cinquantamila scudi di oro, che nella precedente Investitura imposti gli avea; e similmente ridurre l'annua offerta del caval bianco ad ogni triennio; ben di presente il Re FILIPPO V. e la sua Real Casa, posta al paragone colla Casa Austriaca Imperiale, può certamente rappresentare, e

pre-

pregiarsi di maggiori, e più sempre incomparabili meriti colla Sede Apostolica, e Romana Chiesa Cattolica. Non già perchè possa in alcuna guisa dubbitarsi della somma pietà, giustizia, e vera, e santa Religione di Sua Maestà Cesarea, e di tutti, e ciascheduno della sua Imperial Casa; ma (salvo tutto il dovuto rispetto, riverenzia, ed onore a lei dovuto) ci farem lecito di usare, e valerci del sentimento, e parole stesse del Sommo Pontefice Innocenzio III. al Re di Aragona: (a) *Quidam Consiliarii tui, quin potiùs deceptores: Certi tuoi Consiglieri, o, per meglio dire, ingannatori*. E di nuovo al Duca Andrea, fratello del Re di Ungheria: (b) *Et multa contra serenitatem Regiam, malignorum usus consilio, commisisti. E molte cose contro la serenità Regia, usando del consiglio de' maligni, hai commesse*. A' rei, & iniqui Consiglieri par, che debba più tosto imputarsi, che alla sincera, e retta intenzione della Cesarea Maestà, l'assistenza, ed ajuto, dato al Principe di Oranges, ingiusto, e perfido Eretico, per discacciare il zio, e suocero Re Giacomo, solo perchè Cattolico Romano, dal Trono, e Seggio Regale de' tre Regni della Gran Brettagna. All'incontro la Francia, e Sua Maestà Cristianissima, il fuggitivo, ed esule Re splendidamente ricevette, ed accolse; e con Regal generositade, e magnificenza sostenne: come parimente, con regio onore, e dignità, sostenta, e mantiene il nuovo giovinetto Re, figlio di esso Giacomo; e contra gli empj, e felloni suoi sudditi, a qualunque rischio, il difende, e protegge.

(a) in c. quanto 18. de jurejur.

(b) in cap. Licet. de voto, & voto redem.

tegge: e l'uno, e l'altro ſolo perchè Cattolici Romani. L'Imperadore ha intrapreſo di creare, ſopra lo ſtabilito numero, un nuovo Elettore dell'Imperio: e chi? un Principe Eretico, e nemico della Chieſa, e Pontefice Romano: e quindi per un altro, ſimilmente infetto di Ereſia, e di odio contra la Religione Cattolica Romana have aggiunto alla dignità di Elettore il ſublime carattere di Re. Ma Luigi XIV. il Grande tutti i ſuoi ſudditi, infetti di ereſia, c'hanno ricuſato abjurarla, ed abbracciare la Cattolica Religione (nulla curando qualunque intereſſe terreno) ha sbanditi, e ſcacciati fuori del ſuo dominio; ſdegnando quel gran Cuore di conoſcere per ſuoi fedeli quelli, che non conoſcono la vera, e retta fede della Cattolica Religione.

E quì conviemmi, con ogni umiltà, e ſommeſſione, proſtrato, e genufleſſo a' ſantiſſimi piedi di ſua Beatitudine, eſporle, e mettere nella ſua ſavia conſiderazione: eſſere dal Signor noſtro Criſto ſtato poſto per univerſal Paſtore, Speculatore, e Cuſtode della ſua greggia fedele; affinchè la guardi ſpezialmente, & aſſicuri da' lupi, quali ſono gli Eretici, troppo per noſtro danno aſtuti, e maligni; de' quali nell'eſercito dell'Imperadore, ch'è in Italia, o quanti, e quanto avidi d'umano ſangue, e di preda, ſono inſidioſamente arrollati. Egli è perciò molto da temere, ſe con ſanto, e fervente zelo, e magnanima fortezza, qual ſi conviene ad un provvido, e vigilantiſſimo Paſtore, e Principe, poſpoſto ogni altro umano riſpetto, non ſi cerca di ſpingerli fuori d'Italia, con tutta l'ampia

for-

forza delle armi ſpirituali, e temporali; ed all' incontro non ſi aſcoltano,& adempiono le giuſte dimande del pio, e Cattolico Monarca FILIPPO V.: egli v'ha dico gran ragione di temere, non avvegnano alla bella Italia que' graviſsimi danni (il che tolga Iddio) che uomini divoti,e ſavj le van pronoſticando:e, continuandoſi nella preſente tiepidezza, ſenza accenderſi il petto del Santiſſimo Paſtore,e Principe del dovuto, e ſanto fuoco di cattolico zelo; non s'abbia finalmente a poterſi con ragion dire quello, che l'Angelo nell'Apocaliſſi rimproverò al Veſcovo di Laodicea;o,come ſcriſſe quel tale: *Il Prelato rimeſſo, e negligente è come nocchiero, e rettor di nave ſonnolento a tempo della tempeſtade, e come ſpeculator cieco, e banditor muto*. Coſa, che non pare poſſa ſoſpettarſi dalle tanto eccelſe virtudi, ſapienzia, dottrina, e prudenzia, che riſplendono nel veramente Ottimo, e Maſſimo ſommo noſtro Pontefice Clemente XI.

E certamente non ſa vederſi, nè penſarſi cauſa, o ragione alcuna del ritardarſi, e mandarſi in lungo l'Inveſtitura al Sereniſſimo Re FILIPPO V. ſe pur non ſia quel, che da principio ſi è detto; cioè che in verità non vi è al Mondo altra regola, e norma di equità, e di giuſtizia, fuorchè quella,che ciaſcheduno nella ſua mente, ed opinion concepiſce; e che quello, che piace ſia lecito, e giuſto. Poichè altramente,ſe ſi doveſſe attendere quanto li prudenti in legge, ed altri ſavj ne hanno laſciato ſcritto; la ragione, e giuſtizia del Cattolico Re

FILIPPO V. in qualunque modo, e maniera ei voglia prenderſi, e per qualſivoglia verſo conſiderarſi,ſempre ſi ſcorgerà manifeſta, chiara,paleſe,e che non puote ammettere dubbiezza alcuna.

Imperciocchè, o s'abbia il Regno di Aragona da ſtimarſi ereditario, ſecondo ſcrive la gloſſa Pariſienſe; (a) o da ſuccedervìſi per diritto, e ragione di ſangue, come dopo altri ſcrive Ramirez (b) Aragoneſe; ſempre ſarà vera, ed indubbitata la giuſtizia del Cattolico FILIPPO V. poſto pure, che ſi aveſſe a concedere (coſa che fortemente,e con ogni ragione affatto ſi niega) che vi fuſſe qualche apparenza di ragione, o motivo da mettere in forſe, chi de'Regii competitori abbia piu forte dritto, e miglior cauſa. Certa, ed indubbitatamente una ſola delle due di ſopra rapportate coſe aſſai baſtevole, anzi ſoprabbondante ſarebbe, per rendere piu potente, e ſuperiore la ragione del Re FILIPPO V. alla pretenſione della Ceſarea Maeſtà. Il teſtamento cioè del Sereniſſimo Re Carlo II. e l'unanime conſentimento di tanti diverſi Popoli, e ſudditi.

(a) *in conſuet. tit. le fief §. 13. verſ. por ſon droit. n. 9.*

(b) *de lege Regia § 4. n. 4.*

E tutto ciò non miga invano, & oziofamente di nuovo ſi replica: ma bene a fine di ſpezialmente confutare, e riprovare quello, che del Regio teſtamento, e del conſentimento, de'Popoli, con troppo audacia in vero, e temeritade, e non ſenza grande ſcelleratezza ſi finge, & inventa da gli avverſarj: come ſe dal Sereniſſimo Teſtatore, indebolito, e ſcemo di forze, e di ſentimento, ſi fuſſe,a perſuaſione,

e ſug-

ſuggeſtione di altri, ſottoſcritto, e ſtipulato il teſtamento ſuddetto, ſenza avvertire a quello, che faceva, ed ordinava. Ma qual brutto ritrovato, ed aperta, ed infelice menſogna ſia mai coteſta, il dimoſtra ben paleſe l'iſtromento del medeſimo teſtamento, ſolennemente ſtipulato, in preſenza, e coll'atteſtazione, non ſol di quei Grandi, tanto Eccleſiaſtici, che Secolari, che ſono ſoſcritti come teſtimonj; ma di tanti altri, che preſenti aſſiſterono, di tale eſtimazione, grado, e probità, che ciaſcuno di eſſi ſolo può, e deve ſtimarſi ſufficientiſſimo a fare intera pruova di qualſiſia grande, & importante azione. Che certamente niuno di eſſi avrebbe ſofferto, e diſſimulato, o tacciuto ſe il tutto non foſſe ſeguito, e paſſato con ogni rettitudine, e con tutte le legittime, e forſe ſoprabbondanti circoſtanze, che ſi poteano mai richiedere in un teſtamento, e diſpoſizione di tanto peſo, e grandezza, e di così ampia, e vaſta Monarchìa.

Nè fa di meſtièri addurre altre pruove giuridiche, che il ſolenne teſtamento ſenza vizio apparente, per dover paſſare quanto era del teſtatore à dirittura nell'univerſale Erede iſtituito. E, per aggiugnere ancor queſto, finalmente non pare, che la Sereniſſima caſa di Auſtria debba avere tanta ripugnanza di conformarſi col Divino volere, il quale ha ordinato, e diſpoſto, che la potentiſſima Monarchìa di Spagna ſi traſporti ad altra Regia Caſa; ſpezialmente ſe rivolgerà gli occhi a'molti fortunoſi avvenimenti(che non ſono altro, che tem-

porali disposizioni delle cose provvedute da Dio) da principio riferiti per mezzo de' quali l'istessa gran Monarchìa dalle Case di Castiglia, e di Aragona passò all'Austriaca. Tali sono le vicende delle cose umane, da sofferirsi, e tollerarsi secondo che procedono dalla volontà di Dio. Tanto più, che, conforme anni prima si era divulgato, la disposizione, e testamento del Cattolico Carlo II. era già caduta in favore del Serenissimo Principe di Baviera, figlio della figlia del Re Filippo IV. e perciò suo discendente: onde sempre la Casa Imperiale Austriaca dell'Augustissimo Leopoldo restava esclusa; e solamente la differenza, e controversia sarebbe stata, come dicemmo, con il nostro FILIPPO V. che tenea ragioni più valide, a cagion dell'avola, che fu sorella primogenita dell'avola del Principe di Baviera. Ma morto questi prima del Re Carlo II. ed avendo al Re nostro FILIPPO V. li Serenissimi suoi padri, e fratello maggiore ceduto il luogo, per impedire l'unione delle due Corone; resta egli, fuor d'ogni dubbio, il vero, e legittimo Successore.

E quanto alla volontà, e consentimento de' popoli, diciamo, che siccome da principio, che si crearono, e costituirono li Re, fu necessario, ch'essi popoli gli volessero; altramente senza la loro elezione non potea farsi, nè stabilirsi sopra di loro quella superiorità, e potestà, che di presente Regale viene appellata; così, fatto il caso, che in tutto talora si estingua, e venga a mancare la stirpe, e discendenza del primo elet-

eletto (parlo di quei Regni, che sono successivi, ed ereditarj) o che non vi sia certezza del legittimo successore tra molti, che pretendono, e si attribuiscono cadauno la ragion di succedere alla corona; la differenza allora, e controversia deve, o con la dichiarazione, e testamento dell'ultimo Re possessore, o coll'arbitrio, e volere de' popoli, e sudditi diterminarsi. (a)E perciò da Alessandro nella Greca Monarchìa, da Martino II. ne' Regni di Aragona, e dal Cardinale, e Re Arrigo nella Corona di Portogallo, richiedevano, & aspettavano i maggiori Baroni, e tutti i sudditi alcuna dichiarazione, ed ordinazione della persona, cui dopo lor morte avrebber dovuto, come a loro Re, e Signore ubbidire. E per questa via di disposizione, e testamento di Re, che non lasciavano discendenti, ebbe il Popolo Romano, ed acquistò molti Regni; giusta lo che va divisando Ugon Grozio, (b) riportando varj esempli di Regni, in tal guisa lasciati in testamento, anche di quelli di Spagna.

E quando pure si negasse a' Re la potestà di disporre, chi sarà colui, che negherà almeno sì fatta potestà al piacere, e volontà de' popoli? sicchè per loro Re non ricevano, accettino, e riconoscano quel tale, dall'ultimo Re istituito Erede? come accadde appò lo stesso Grozio (c) ne' testamenti di Carlo Magno, di Lodovico Pio, e di altri Re presso a' Vandali, ed Ungari, e Macedoni ancora, per testimonianza di Livio. (d)E ponno ben anche li testamenti de' Re, circa la successione de' Regni, così come appro-

(a) *Barclajus contra Monarchomachos lib. 3. Grot. de jure belli, & pa. ic lib. 1. cap. 3. §. 7 Victor. in relect. de jure belli.*

(b) *Grot. de jur. bell. & pa. lib. 3. cap 3. §. 12. & in annot.*

(c) *in annotat. ad d. §. 12.*

(d) *lib. 40.*

varsi,

varsi, così parimente riprovarsi da' popoli, ed aver per nulli: il che essere accaduto del testamento del Re Alfonso di Aragona; e dell'altro Alfonso di Castiglia, o sia di Leone, il quale, escluso il figlio maschio, lasciava il Regno alle femmine sue figlie, il celebre Mariana (a) ne lasciò scritto.

(a) lib.12.cap. 15.

Il consentimento adunque, e volontà del popolo può, ed i Regi da principio creare, e costituire sopra di se; & in caso dubbio, e contesa tra molti, a qual debba darsi la successione deliberare, e riconoscere; e quel medesimo stabilire, e porre nel Trono Regale.

E quindi sempre più si chiarisce la giustizia, e ragione del Serenissimo Re FILIPPO V. imperocchè sono per lui, così il diritto della successione *ab intestato*, mediante la cessione de' Serenissimi suoi padre, e fratello maggiore, ch'era il più prossimo della miglior linea; come il testamento dell'ultimo Serenissimo Re difonto, che lo istituisce suo erede, e successore nella Monarchìa. Et oltracciò fanno a suo favore le stesse rinuncie delle Reine sue *ava*, e *proava*; & i testamenti di Filippo IV. e di Filippo III. Re, suoi *proavolo*, e *bisavolo*; per quanto esse rinunciazioni, e testamenti non hanno inteso, nè voluto altro, che ovviare, & impedire, che le due Monarchìe non si congiungessero, & unissero in un solo Re, e Signore: per lo conseguimento del qual fine hannogli i Serenissimi suoi padre, e fratello maggiore ceduto il luogo, loro spettante: & ha per ultimo il tante volte replicato maravi-

glio-

glioso consentimento, acclamazione, e volontà concorde di tanti popoli, Nazioni, e sudditi, i quali non è punto da dubbitarsi, che con lo stesso fervore faranno al Mondo ben chiara mostra in ogni occasione di lor fedeltade, e costanza.

Onde non dee riputarsi, che una mera, e nerissima calunnia degli avversarj quella, che viene scritta nel libretto del Mercurio Istorico del mese di Giugno 1702. parlando di Napoli. „ On a vû des imprimez, affichez en di„ vers endroits de cette dernière ville de la „ part de plusieurs personnes distinguèes, par „ les quels on proteste de nullitè de tout acte „ de possession, qui se feront en faveur du Duc „ d'Anjoù. *Si sono vedute delle stampe affisse in diversi luoghi di questa ultima Città, da parte di più persone qualificate, nelle quali si protestano di nullità di qualsivoglia atto di possessione, che si farà in favore del Duca di Angiò.* Perchè quando anche fusse vero, essersi trovato affisso alcun cartello, contenente sì fatte scempiezze; chi mai ha dato potestà a pochissimi privati uomini di opporsi a quello, che tutta la Università opera, e desidera? E chi avrà mai tanta buona opinione degli avversarj, il qual non dica, da loro medesimi essere stato alcun cartello mandato ad affiggere in Napoli per mezzo di alcun miserevole prezzolato spione? Ma come, senza nota di scelleratezza, potea mentovarsi il tenore di sì fatte stampe; quando a tutto il Mondo è palese, e notissimo, che subbito aperto, e letto il solenne

ne teſtamento del Sereniſsimo Carlo II.fu concordemente da tutti gli ordini del Regno, così de' grandi Eccleſiaſtici, e temporali, come da tutti li Conſigli, Magiſtrati, Ufficiali, e Popolo, accettato, approvato, e di comune conſentimento, e volontà ricevuto, & acclamato per Re, e Signore il Sereniſsimo Duca di Angiò? E ciò in tempo della ſua aſſenza, e che di nulla ancora non era forſe conſapevole la Corte Regal di Parigi. Onde ſe gl' inviò dalla Corte di Madrid ſolenne ambaſceria de' principali Signori del Regno,a preſtargli quell' omaggio, che alla qualità di loro Re era dovuto; & a pregarlo altresì, che, accettando il teſtamento, ſe ne andaſſe toſto a prendere l' attual poſſeſsione, & a reggere, e governare la Monarchìa. Come in fatti, con la volontà, e piacere de' Sereniſsimi ſuoi avolo, padre,e fratello, che, per l' oſſervanza, & eſſecuzione del teſtamento, ſi compiacquero, con matura deliberazione,aſtenerſi da loro ragioni, e diritti; con incomparabile affabilità, e gradimento ricevette, & accettò l'oſſequio, e l'offerta. E quindi, ſenza quella fretta, ch'avrebbe altrui dettato l'ambizione, ma poſatamente, e con agio ſi poſe in cammino, e ſeguitò il viaggio inſieme co'Sereniſsimi fratelli, e con Regio accompagnamento, qual ſi conveniva a sì gran Monarca, ſino a' confini delle Spagne dove anſioſamente era egli aſpettato da gran numero de' Primi, e di tutti gli altri ordini del Regno: e fù con ſommo giubbilo, & allegrezza, e con tutti gli atti di ſommeſsione,

&ub-

& ubbidienza ricevuto, accolto, e regiamente nel viaggio da per tutto servito, ed accompagnato: fino a tanto, che giunse egli alla Regal residenza della Villa di Madrid; dove, non meno, che ne gli altri luoghi, per gli quali era passato, ricevette, con grande pompa, solennitade, ed allegrezza di bel nuovo l'omaggio, e le testimonianze di fedeltade, e di divozione. Infrattanto però appena erasi egli messo in viaggio, che, giuntane passo passo negli altri Regni, e dominj veloce fama, spezialmente in Napoli; tantosto il Vicerè, co' Baroni, e coloro, che rappresentano il Comune della Città, e tutti i Maestrati, con solenne cavalcata, e tra gli applausi, e giubilo universale di ogni altro ordine di persone; per tutte le strade della Città pubblicò, & acclamò RE il potentissimo Monarca FILIPPO V. spargendo tuttavia monete del di lui conio.

E quando anche ciò non fusse stato bastevole; nella sua venuta poi in questo Regno, e Città, avendo, colla Maestevole persona, ornata di tutti i pregi, che possan mai desiderarsi in tanto, e così sublime Monarca, rapito i cuori tutti de' sudditi; con nuove acclamazioni, e maravigliosa festa, andò egli medesimo ben due fiate per la Città solennemente a cavallo; e con unanime consentimento fugli nella Cattedrale Chiesa dato sopra i Santi Vangelj il giuramento della dovuta fedeltà. Sicchè parmi, potersi sicuramente affermare, che, se pure in caso di dubbiezza avessero i popoli avuto ad eleggersi un Re; non avrebbon altri, che l'

Eroica persona del Duca d' Angiò, ora FILIPPO V. acclamata, ed eletta; e data a lui, e non ad altri la vera, e legittima possessione del Regno. Così ne lece conghietturare dalle festevoli acclamazioni, che noi in quel felice giorno co'nostri occhi vedemmo, ed ascoltammo co'nostri orecchi: e perciò chiunque, sin da quel primo tempo della pubblicazione del testamento, ha, con isfacciatezza, uguale alla temerità, ed ignoranza, ardito, folle, e stoltamente di dire, e scrivere in qualche infame affisso cartello, ch' ei non riconosce il gran Monarca FILIPPO V. per legittimo Re; ei si vuol certamente più che punire di sua grave fellonìa, mandarlo allo Spedal de' pazzi; e quivi fargli comprendere, quanto male a proposito, o da prezzo, e promesse, o da indegne, false, & abominevoli speranze sia stato sedotto: e quanto sia degno, come colpevole della più sozza, & infame ribellione, che dir si possa, d'esser condannato a gravissimo, atroce, e sopra tutti fiero supplicio. Assai pur troppo miserevole invero sarebbe la condizione de i Re, se, dopo esser legittimamente riconosciuti, ed accettati per tali, e collocati sul Trono, avesser di nuovo a tornare alle Corti, e Stati; ovvero a'suffragj di pochi mentecatti, che, con grande stoltezza, ed arroganza, pretendessero di aver tanto dritto, da rivocare in dubbio le cose già fatte da molti. Perocchè ei non mancherebbon giammai di sì fatti uomini scellerati, e protervi, a'quali, non piacendo di lor natura, nè potendo piacere un legittimo, & otti-

ottimo Re, verrebbe in mente di voler disporre de'Regni, e collocarvi forse uomini,che fussero contro a' lor vizj men fieramente portati: la buona vita del Principe giusto essendo un continuo, e visibil rimprovero de' cattivi sudditi, come quella de'buoni sudditi a un Signor tiranno, e malvagio.

Ma,per tornare all'Investitura dopo sì lunga digressione,dettata dall'amore di verità ; ei mi sembra, poter conchiudersi colli sentimenti, e parole del celebre Dottore Abbate Panormitano. (a) *Satis est, quòd Vassallus,postquam cognoscit se vassallum , adeat dominum , & polliceatur juramentum , & petat investituram , & alia offerat, ad quæ tenetur de jure, ut est tex. in* cap.1. de capit. Corradi , collat. 10. *& si deficit pro domino (sive per dominum) perinde est, ac si omnia, ad quæ tenebatur, fecisset ; quia juris regula est,ut si deficit pro illo (sive per illum) cujus interest factum fieri, perinde est,ac si factum fuisset gestum , ut in* l. jure civili, D. de condit. & dem. *& in regula* imputari , *cum concordantiis, ibi positis* de reg.jur.in 6.*satis est enim,quòd homo facit quidquid potest, & in eo consistit* 22. qu.2.faciat homo,& c.brevi de jurejur. *& tempus anni præfixum ad juramentum faciendum currit vassallo à tempore scientiæ, non antea, ut notat Bal. post Jacob. de Belviso in* cap.2. per quos fiat invest.collat.10. *ubi dicit, quòd si vassallus vult facere fidelitatem , & dominus recusat facere investituram , non nocet vassallo ; & dominus sibi tenetur ad interesse* , ut de nov, form.fidel, eâd. collat. *vel potest secundùm eum*

(a) in cons. 3. sub num.7.par. seu lib.2.

præcisè cogi tradere rem, & investituram facere, ut in cap. 1. si de feud. fuer. contr. *vel tertiò secundùm eos privabitur dominus proprietate feudi, sicut vassallus privaretur jure suo, si recusaret fidelitatem præstare, ut* de nov. form. fidel. §. Dominus. in tit. quemad. dom. feud. priv. c. unic. eâd. collat. *& hoc ultimum est notandum*. E basta, *che il vassallo dopo che conosce, se essere vassallo, vada dal Signore, e prometta il giuramento, e dimandi l'investitura, & offerisca il di più, a che è tenuto di ragione, per lo testo nel cap.* 1. de capit. Corradi: *e se manca dal Signore, si ha per adempiuto tutto quello, a che era tenuto; perciocchè la regola di ragione vuole, che se manca per quello, a chi importa, che la cosa si faccia, si ha come se fusse fatta*, l. jure civili D. de cond. & dem. *e nella regola* imputari *con le concordanze, ivi poste* de reg. jur. in 6. *perocchè basta, che l'uomo faccia quel che può, & in lui consiste* 22. qu. 2. faciat homo, & cap. brevi de jurejur. *& il tempo presisso a dare il giuramento corre al vassallo dal tempo della scienzia, e non prima, conforme nota Bal. dopo Giacomo di Belviso* in cap. 2. per quos fiat invest. *dove dice, che se il vassallo vuol fare la fedeltà, & il Signore ricusa fare l'investitura, non nuoce al vassallo, & il Signore gli è obbligato all'interesse*, ut de nov. form. fidel. *ovvero può, secondo lui, precisamente costringere il Signore a dargli la cosa, e farnegli l'investitura*, cap. 1. si de feud. fuer. contr. *o pure secondo loro sarà privato il Padrone della proprietà del feudo, così come il vassallo sarebbe privato della sua ragione, se ricusasse prestare*

la

la fedeltà, de nov.form.fidel.§.si dominus,& in tit.quemad.dom. feud. priv. cap. unic. *E questo ultimo è da notarsi*.

Più oltre ei non mi sembra dover passare ricordevole delle parole della Reina d'Inghilterra al Sommo Pontefice CelestinoIII.appresso il Baronio (a).*Silere decreveram,ne insolentiæ,& præsumptionis arguerer, si forte adversus Principem Sacerdotum verbum aliquod minus cautum abundantia cordis eliceret. Di starne in silenzio avea determinato, per timore di non essere ripresa di temerità, e prosunzione, se a caso qualche parola mi fusse uscita di bocca meno considerata, e riverente verso il Principe de'Sacerdoti per abbondanza di cuore*. E tralascio ancora volentieri tutto quello, che da altre lettere dell'istessa Reina, e da' Sacri Canoni, e Concilj, e dottrine de' Padri potrei raccogliere, per esporre nostre giuste doglianze, e querele, nel veder così ritrosa la somma umanità, & indulgenza del Sommo, & universal Pastore, e Principe della Chiesa, nel render ragione a chi gli chiede giustizia; & in non minacciare, e fulminare le censure contro a quelli,c'hanno mossa, e fanno guerra cotanto ingiusta, in così stretta lega con empj Eretici contro Cattolici; perchè non ci siam noi dimenticati del detto, che ascoltammo fin dalla culla anche delle nostre balie: *chi è seguace del giusto aver bene adempiuto le sue parti, quando ad uomini di alto intendimento giunge ad additarne il sentiero*. Che se in questo, e nel precedente discorso, replicando sovente le stesse co-

(a) ann.1143. n.2.& seqq.

ſe, abbiam da sì fatta regola alquanto travviato; ei convien riflettere, che non ſempre a ſublimi uomini ci ſiam propoſto di dimoſtrare l'indubbitabile dritto della ſucceſſione del noſtro Gran Monarca FILIPPO V. ma alle buone perſone ancora di mezzano giudicio, le quali non così alla bella prima ne ſarebbon divenute perſuaſe, e capaci. E dall'altro canto profeſſiamo di avere noi ſcritto per lo ſchietto zelo di sì giuſta cauſa, non per noſtro prò, nè vanagloria, o compiacimento di chi che ſia.